

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	26
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	39
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	91
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	98
AGRICOLTURA (XIII)	»	99
<i>INDICE GENERALE</i>	»	103

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XV Circoscrizione Lazio 1	3
---	---

GIUNTA PLENARIA

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 20.40.

Sostituzione di un deputato nella XV Circoscrizione Lazio 1.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito dell'accettazione, nella seduta della Camera di oggi, delle dimissioni del deputato Giovanni Ale-
manno, si è reso vacante un seggio attri-

buito alla lista n. 9 - Popolo della Libertà nella XV Circoscrizione Lazio 1.

Al fine di procedere alla attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Annagrazia Calabria.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 20.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (*Esame e rinvio*) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 20

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni siano chiamate ad esaminare in congiunta, in sede referente, il disegno di legge C. 1185, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2008, recante di-

sposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Le finalità di tale provvedimento sono una prima e parziale risposta agli effetti negativi sulla capacità di spesa delle famiglie causati dagli squilibri economici a livello globale avvenuti negli ultimi anni, in ragione dei quali quello che qualche anno fa era uno stipendio « buono » di due milioni delle vecchie lire, oggi è uno stipendio « non sufficiente » di circa 1000 euro.

Le cause che hanno portato a questa situazione sono diverse, e il provvedimento in esame punta a dare delle risposte nel più breve tempo possibile alle famiglie italiane che hanno difficoltà ad arrivare alla quarta settimana del mese.

Gli interventi in tal senso nel presente provvedimento sono di tre tipi.

Il primo intervento riguarda l'abolizione dell'ICI sulla abitazione principale fin dalla prossima rata del 16 giugno; il secondo riguarda la detassazione degli straordinari del lavoro dipendente privato; il terzo, la rinegoziazione dei mutui, per

«sterilizzare» l'innalzamento dei tassi di interesse bancari sui mutui ipotecari delle famiglie.

Evidenzia quindi come la sua relazione si concentrerà ad esaminare le disposizioni del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le quali sono rinvenibili negli articoli 1, 2 e 3.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

In particolare, il comma 1 prevede l'esenzione totale dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

A tale riguardo ricorda che la vigente disciplina in materia di ICI prevede, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, l'applicazione di una detrazione ordinaria di importo annuo pari a 103,29 euro per l'abitazione principale (cosiddetta «prima casa») del contribuente, importo che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8, può essere incrementato con delibera comunale fino al 50 per cento, ovvero fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Rammenta inoltre che l'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha introdotto una detrazione «ulteriore» in favore dell'abitazione principale del soggetto passivo ICI (esclusi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), stabilita in misura pari all'1,33 per mille della base imponibile, nella misura massima di 200 euro annuali.

Ai sensi del comma 2, si intende per abitazione principale innanzitutto l'unità immobiliare in cui dimorano abitualmente il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari.

A tale proposito merita richiamare come la legge finanziaria per il 2008 abbia introdotto, con effetto dall'annualità d'imposta 2007, una presunzione legale in base alla quale si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica del soggetto passivo, salvo che il contribuente non provi, nei casi di mancata coincidenza

(ancorché temporanea) tra dimora abituale e residenza anagrafica, di utilizzare come abitazione principale altra unità abitativa.

Sono inoltre considerate come abitazione principale le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia assimilato all'abitazione principale, quali l'unità immobiliare posseduta – a titolo di proprietà o di usufrutto – da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'immobile non risulti locato e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti del soggetto passivo in linea retta o collaterale, entro il grado di parentela deciso dai singoli comuni con regolamento.

In forza del richiamo ai regolamenti comunali in materia di ICI, che generalmente equiparano all'abitazione principale le relative pertinenze, l'esenzione prevista dal comma 1 dovrebbe estendersi anche a queste ultime: nel medesimo senso, la Relazione illustrativa del decreto-legge precisa che l'esenzione dal tributo è riconosciuta anche alle pertinenze dell'immobile destinato ad abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto.

A questo proposito occorrerebbe chiarire maggiormente la norma, per non creare incertezze circa l'applicazione dell'esenzione alle pertinenze dell'abitazione principale.

Per espressa previsione del comma 3, l'esenzione si applica anche alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario, a condizione che costui non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per

le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione.

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili signorili, le ville ed i castelli (rispettivamente, inseriti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9), ancorché adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ai quali si continua ad applicare la detrazione « ordinaria » per l'abitazione principale prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Il comma 3 abroga alcune disposizioni incompatibili con i benefici contestualmente disposti.

In particolare è abrogata la norma (articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992) che, mediante rinvio ad altra disposizione (l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 437 del 1996), conferma la potestà dei comuni di deliberare un'aliquota ICI ridotta (comunque non inferiore al 4 per mille ed a condizione che il gettito complessivo dell'imposta previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato), in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'ICI e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune medesimo, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

A tale riguardo, la formulazione letterale del comma 3, che sopprime la sola norma di rinvio di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504, sembra doversi intendere nel senso che le disposizioni oggetto del rinvio medesimo rimangano in vigore, almeno nella misura in cui esse non sono incompatibili con la nuova disciplina agevolativa, in particolare per quanto riguarda la possibilità di deliberare aliquote ICI agevolate per gli immobili locati come « prima casa ».

Appare comunque opportuno chiarire definitivamente la portata abrogativa della disposizione, abrogando espressamente la parte dell'articolo 4, comma 1, del decreto - legge n. 437, incompatibile con la nuova

disciplina, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504.

L'abrogazione di cui al comma 3 investe anche i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotti dall'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2008, recanti la disciplina della detrazione « ulteriore » in favore dell'abitazione principale.

Il comma 4 quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti in 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, prevedendo inoltre il rimborso ai comuni della minore imposta, in aggiunta al trasferimento compensativo già previsto quale conseguenza della detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, mediante l'incremento dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, (denominato « Trasferimenti compensativi di minori introiti ICI conseguenti ad ulteriori detrazioni dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ») il quale reca attualmente uno stanziamento di 904 milioni di euro.

A tale riguardo ricorda che la quantificazione dell'onere relativo all'abolizione dell'imposta sugli immobili adibiti ad abitazione principale è fondata sui medesimi principi già adottati per l'attuazione delle disposizioni agevolative concesse dalla legge finanziaria per il 2008, la cui Relazione tecnica stimava il gettito dell'ICI sulle abitazioni principali in 2.665 milioni di euro. Dal momento che le modifiche normative introdotte dalla legge medesima n. 244 hanno comportato una riduzione del gettito pari a 904 milioni di euro, l'esenzione totale dall'imposta introdotta con il comma 1 dell'articolo 1 comporterebbe un ulteriore minor gettito ICI pari a 1.700 milioni di euro.

Le modalità ed i criteri per l'erogazione del rimborso sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi entro il 27 luglio 2008) in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, demandando l'attuazione del rimborso ad un decreto del Ministero dell'interno.

Rileva a tal proposito come, data la mancanza di un termine per l'emanazione del decreto di attuazione del trasferimento compensativo, andrebbe verificato se la misura possa cagionare effetti finanziari negativi – in termini di cassa – per i comuni, in relazione al mancato incasso entro il 16 giugno, giorno di scadenza del termine per il versamento, per le unità immobiliari beneficiarie dell'esenzione, della prima rata dell'ICI.

A tale proposito è inoltre opportuno segnalare le problematiche che potrebbero determinarsi sulla liquidità finanziaria dei comuni: a questo fine occorrerebbe valutare l'opportunità di corrispondere a questi ultimi un trasferimento in acconto di una quota percentuale del gettito ICI, prima della definizione dei criteri di rimborso che saranno stabiliti dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Segnala altresì come, vista la vicinanza della scadenza del pagamento della rata del 16 giugno con quella della data di emanazione del decreto, potrebbero sorgere dubbi in certe fattispecie di esenzioni sulla abitazione principale se il pagamento della rata è dovuto o meno. È auspicabile a questo proposito valutare la non applicazione di sanzioni e interessi per quei casi dubbi in cui il contribuente erroneamente non paghi la rata del 16 giugno.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale – con l'eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia – ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono disposti a favore dei citati enti, i quali provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Il comma 5 dispone, al fine di garantire l'erogazione del contributo all'IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale (si tratta del soggetto di diritto privato costituito dall'ANCI per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni) – per l'attività da esso svolta in materia di accertamento, che il Ministero dell'interno

eroghi a tale ente una quota pari allo 0,8 per mille dei rimborsi dovuti ai comuni per il minor gettito ICI.

Il comma 6 abroga le disposizioni della legge finanziaria 2008 (nel dettaglio, i commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007) recanti le modalità di rimborso ai comuni del minor gettito ICI derivante dalla detrazione « ulteriore » per la prima casa.

Il comma 7 dispone nuovamente la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi, ma, a differenza di quanto già avvenuto con la legge finanziaria per il 2003 in relazione all'addizionale IRPEF (per le regioni e i comuni) e all'IRAP per le regioni, la sospensione degli aumenti è estesa alla generalità « dei tributi, delle addizionali, delle aliquote » attribuiti con legge dello Stato alle regioni e al complesso degli enti locali ovvero, in sostanza, a tutte le entrate tributarie degli enti territoriali.

La norma dispone la sospensione degli aumenti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge. Poiché la sospensione è riferita al « potere di deliberare », essa non ha effetto sugli aumenti eventualmente già deliberati, ovvero per gli aumenti riferiti all'esercizio 2008, già previsti dallo schema di bilancio di previsione all'esame dei rispettivi consigli. Come sottolineato anche dalla Relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, la disposizione avrà effetti a partire dall'esercizio 2009.

La sospensione degli aumenti è disposta fino alla « definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale ».

A tale riguardo rileva come la prevista sospensione degli aumenti valga anche per quanto riguarda l'innalzamento automatico delle aliquote stabilito dalla legge finanziaria per il 2007 nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno. Al fine di non penalizzare i comuni più virtuosi sotto questo punto di vista, occorrerebbe introdurre un meccanismo alternativo, tale da non gravare sui cittadini, ma che sia al

contempo in grado di sanzionare quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità.

La disposizione chiarisce esplicitamente che essa non modifica le disposizioni vigenti in materia di copertura dei disavanzi delle regioni in materia sanitaria, in base alle quali le regioni in cui sono stati certificati deficit nel settore sanitario sono obbligate ad innalzare le aliquote – anche oltre il limite massimo fissato dalla legge dello Stato.

L'articolo 2 interviene sul regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente, disponendo l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato (commi 1-5) e l'assoggettamento a tassazione, in via permanente, di alcune voci della retribuzione attualmente escluse dalla determinazione della base imponibile fiscale (comma 6).

Tale previsione si inserisce nell'ambito di altri interventi normativi già intervenuti sul punto, quali l'articolo 1, comma 70, della legge n. 247 del 2007, che ha previsto, per l'anno 2008, l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale della retribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività entro un limite complessivo di 150 milioni di euro.

Passando ad esaminare in dettaglio la misura, i commi da 1 a 5 introducono, in via transitoria e con natura sperimentale, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, consistente nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fiscale in misura pari al 10 per cento.

Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Tale disposizione ha la finalità di tutelare quei contribuenti che applicando il regime ordinario determinano un'imposta netta pari a zero.

In particolare, ai sensi del comma 1 possono essere assoggettati al regime fiscale agevolato le somme erogate a fronte di:

prestazioni di lavoro straordinario effettuate oltre l'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali;

prestazioni di lavoro supplementare (vale a dire prestate oltre l'orario settimanale, nel caso in cui questo sia inferiore a 40 ore, ed entro tale limite), ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge;

incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (vale a dire, in sostanza, la quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale).

Il regime agevolato ha natura transitoria, in quanto si applica alle «somme erogate» nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008.

In merito alla formulazione del comma 1, considera opportuno chiarire se il riferimento alle «somme erogate» indichi l'applicazione di un criterio di cassa, intendendo far riferimento al momento di effettiva erogazione delle remunerazioni, e non al momento in cui è maturato il diritto alla remunerazione.

La misura del beneficio non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di 3.000 euro lordi. Ai fini della determinazione del corrispondente valore in termini netti, sarà pertanto necessario decurtare dai predetti 3.000 euro sia i contributi previdenziali a carico del lavoratore, sia le imposte dirette.

I redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi del comma 2, «non concorrono ai fini fiscali», formulazione che ritiene debba interpretarsi come non concorrenza alla formazione del reddito complessivo.

La non concorrenza alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, comporta un ulteriore beneficio fiscale in favore del contribuente, sia in quanto l'abbattimento del reddito rilevante ai fini IRPEF incrementa la misura della detrazione fiscale per lavoro dipendente, la cui misura, stabilita dall'articolo 13 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia in quanto la riduzione del reddito complessivo determina un incremento della detrazione fiscale in favore dei contribuenti che dichiarano familiari a carico.

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che i redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetto ISEE), utilizzato alla valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni, servizi sociali o servizi assistenziali collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

In proposito andrebbe chiarito, in primo luogo, se l'esclusione delle predette remunerazioni ai fini ISEE trovi applicazione anche per i soggetti, che pur avendone i requisiti, non optano per l'accesso al regime agevolato.

Il secondo periodo del comma 2, specifica inoltre, « resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali »: in proposito si segnala come la relazione tecnica allegata al provvedimento precisi che « la disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'esclusione dei redditi in esame nel limite di 3.000 euro non opera ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali ». Pertanto le remunerazioni soggette a tassazione separata rimangono imponibili per l'applicazione dei contributi previdenziali.

In merito alla formulazione del secondo periodo del comma 2, appare necessario chiarire la congruenza tra la previsione secondo la quale i redditi sottoposti al regime fiscale agevolato sono

computati ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali, e quanto affermato nel primo periodo del comma 2 (in base al quale essi sono esclusi dal computo dell'ISEE), dal momento che l'accesso a determinate prestazioni assistenziali sembra agevolato dalla circostanza che le somme soggette a tassazione separata non concorrono alla formazione dell'ISEE.

In riferimento alle modalità applicative della misura agevolativa, il comma 3 stabilisce che l'imposta sostitutiva è determinata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, il quale pertanto, in assenza di una esplicita opzione da parte del lavoratore per l'applicazione della tassazione ordinaria, determinerà l'imposta sostitutiva sulle remunerazioni oggetto di agevolazioni nonché le imposte ordinarie (IRPEF e relative addizionali) sulle restanti remunerazioni corrisposte.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia diverso dal datore di lavoro del 2007, ovvero in assenza di reddito da lavoro dipendente nel 2007, il lavoratore è tenuto a rilasciare apposita certificazione al sostituto d'imposta, nella quale comunica l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007.

A tale riguardo segnala l'opportunità di chiarire le conseguenze nei confronti del lavoratore nelle ipotesi di omessa o infedele comunicazione da parte sua.

Il comma 4 rinvia alle ordinarie disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione nonché di contenzioso e applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda invece l'ambito di applicazione dell'agevolazione, il comma 5 precisa che, in via sperimentale, sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato. Tuttavia, al fine di valutare la possibilità di estendere l'agevolazione anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, è prevista una valutazione degli effetti della nuova disciplina che sarà effettuata – trenta giorni prima del termine della sperimentazione (ossia il 1° dicembre 2008) – dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali insieme alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

Il comma 6, sopprimendo la lettera b) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR, ha l'effetto di ampliare la base imponibile IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente.

Infatti, la soppressione rende imponibili ai fini IRPEF le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze, precedentemente prevista entro il limite massimo di 258,23 euro annui; i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge n. 108 del 1996, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge n. 419 del 1991.

In merito a tale norma sottolinea come essa riguardi tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli del settore pubblico, i quali, al momento, non possono avvalersi del regime di tassazione separata introdotto, ed abbia carattere permanente, a fronte della natura temporanea della misura agevolativa.

L'articolo 3 intende consentire la rinegoziabilità dei mutui a tasso variabile al fine di bloccare l'importo della rata dovuta alla media del 2006, incentivando ed agevolando i processi di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, migliorando le condizioni dell'offerta in senso favorevole per i consumatori. Ciò in una fase economica particolarmente critica — che si riflette sull'evoluzione dai tassi di interesse — e di instabilità in generale nel settore dei mutui per gli eventi internazionali che hanno riguardato i mercati finanziari, a fronte di un incremento del costo del denaro sul mercato interbancario negli ultimi due anni che ha determinato aumenti nelle rate indicizzate dei mutui a tasso variabile.

Tale condizione di criticità aveva già indotto il legislatore, nel recente passato, ad intervenire in materia: in particolare con il decreto-legge n. 7 del 2007, il quale, nell'ambito di una politica di liberalizza-

zione del settore creditizio, aveva previsto, all'articolo 7, norme in tema di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e divieto di clausole penali, nonché, all'articolo 8, norme volte a facilitare la cosiddetta portabilità del mutuo.

La principale innovazione apportata dall'articolo 3 del decreto-legge consiste nell'attribuire al cliente mutuatario un diritto soggettivo a richiedere la rinegoziazione del proprio contratto di mutuo nei confronti delle banche e dagli intermediari che aderiranno alla convenzione, diversamente dalla situazione precedente, in cui la rinegoziazione poteva solo essere proposta da parte del cliente senza che vi fosse alcun obbligo di accettazione da parte del mutuante.

Il meccanismo configurato dalla convenzione consente di mantenere fisso l'importo della rata del mutuo in misura equivalente a quella pagata in media nel 2006, mentre l'eventuale allungamento del mutuo dipenderà dall'andamento dei tassi di interesse.

Infatti, se, dopo la rinegoziazione, i tassi di interesse saranno aumentati fino alla scadenza del mutuo originario, la durata del mutuo viene automaticamente estesa per un periodo sufficiente a rimborsare l'eventuale finanziamento accessorio, corrispondendo sempre una rata di importo fisso. Ove invece dopo la rinegoziazione i tassi di interesse diminuiranno, verrà riconosciuto un credito a favore del mutuatario.

In particolare, secondo la relazione illustrativa al decreto, la rinegoziazione è diretta «ad assicurare la riduzione dell'importo delle rate del mutuo, che rimane fisso per tutta la sua durata, pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006, al fine di rendere più contenuto e costante l'onere del mutuatario fino a scadenza del mutuo. I differenziali in eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto originario sono imputati in un conto accessorio per essere rimborsati — sempre secondo un piano di ammortamento a rate di importo fisso, uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato — una volta inter-

venuta la data di scadenza originaria del contratto di mutuo. Qualora prima di tale data si manifestassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio.».

Sempre secondo la relazione illustrativa, «i principali benefici del mutuatario sono: a) la certezza di una rata fissa fino alla completa estinzione del mutuo; b) la trasformazione del mutuo in un finanziamento il cui tasso è bloccato verso l'alto sia nella fase di rimborso del mutuo principale, che nella fase di rimborso del saldo del conto accessorio; c) il rimborso del debito risultante dal conto accessorio è regolato ad un tasso fisso pari all'IRS a 10 anni più 0,50 punti percentuali».

Le disposizioni dell'articolo 3 comportano, in sostanza, l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario, a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.

Al momento, quindi, il soggetto che ha acceso un mutuo a tasso variabile e voglia modificare le condizioni dello stesso si trova ad avere a disposizione quattro diverse scelte di comportamento:

la sostituzione del mutuo originario;

la surrogazione del mutuo originario;

la rinegoziazione tradizionale, che può essere richiesta dal cliente ma la cui accettazione resta facoltativa per la banca;

la rinegoziazione obbligatoria per le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione prevista dalla norma qui in esame.

In linea generale rileva come la previsione legislativa sia volta, in questo caso, a determinare il contenuto di un atto negoziale, la cui stipula viene prevista in via obbligatoria: pertanto appare possibile interrogarsi se l'intervento legislativo sia, a stretto rigore, indispensabile, in quanto il

Ministero dell'economia e l'ABI avrebbero potuto procedere direttamente alla conclusione dell'Accordo.

In tale contesto ricorda inoltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha formulato alcune osservazioni in merito alle disposizioni dell'articolo 3, evidenziando in particolare l'esigenza che i criteri dettati nella convenzione lascino spazi a politiche differenziate da parte delle banche a vantaggio della clientela e non disincentivino il ricorso a modalità alternative, quali la surrogazione invece della rinegoziazione del mutuo, in un contesto di massima trasparenza e completa informazione della domanda, al fine di temperare l'obiettivo di tutela dei mutuatari con l'obiettivo di non disincentivare il confronto competitivo nel settore bancario. L'AGCM ha a tale proposito ravvisato il rischio che una specifica disciplina in merito ai mutui bancari possa comportare procedure obbligate o comunque vincolanti, limitative della concorrenza tra banche.

Passando ad esaminare in dettaglio le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge, il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI) definiscano con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il termine per la stipula della convenzione è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. La disposizione indica che la convenzione stessa è aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) adottato con il decreto legislativo n. 385 del 1993: pertanto l'adesione alla convenzione è libera da parte di tali soggetti.

Il comma 1 prevede che i criteri di rinegoziazione potranno essere anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito dall'articolo 120, comma 2, del TUB, secondo cui il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

(CICR) stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Ai sensi del comma 2, la rinegoziazione dovrà assicurare la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata calcolato in questi termini resterà fisso per tutta la durata del mutuo.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l'accensione di un cosiddetto conto di finanziamento accessorio, sul quale viene addebitata la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione.

Ai sensi del comma 3, tale conto di finanziamento accessorio è regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS (acronimo di *Interest Rate Swap*, comunemente utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso) a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno *spread* dello 0,50.

Successivamente alla rinegoziazione effettuata, secondo il comma 4, nel caso in cui la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio.

Qualora invece il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato, l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

Il comma 5 stabilisce che, alla data di originaria scadenza del mutuo, ove risulti dal conto accessorio un debito, questo va rimborsato dal cliente sulla base di rate

costanti di importo uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione.

In tal caso, l'ammortamento viene calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio, purché più favorevole al cliente.

Il comma 6 assicura che le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso del debito che eventualmente risulta dal conto accessorio alla data di scadenza del mutuo, secondo le modalità precedentemente convenute.

In tale contesto segnala l'esigenza di chiarire che, analogamente a quanto previsto con riferimento al trasferimento dei contratti di mutuo da una banca ad altra, di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, anche la rinegoziazione obbligatoria, introdotta dalle norme in esame, del mutuo assistito dalle medesime garanzie già iscritte non comporta il venir meno della detraibilità degli interessi ai fini fiscali, nonché di specificare che l'istituto della detraibilità degli interessi ai fini fiscali si applica anche agli interessi passivi dovuti per la restituzione del debito che eventualmente risulta dal conto accessorio alla data di scadenza del mutuo.

Il comma 7 configura la procedura di rinegoziazione che le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB devono seguire nei confronti della clientela, prescrivendo che le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, devono formulare ai clienti interessati la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità definite nella stessa convenzione.

Il mutuatario deve comunicare l'accettazione della proposta alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. Gli effetti della rinegoziazione del mutuo si esplicano a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

Il comma 8 esenta le operazioni di rinegoziazione dei mutui da imposte e tasse di alcun genere, stabilendo che per esse le banche e gli intermediari finanziari non possano applicare costi nei riguardi dei clienti.

In tale ambito segnala l'utilità di chiarire se le operazioni di rinegoziazione dei mutui siano esenti anche da costi notarili.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che le misure in esso contenute risultano di notevole importanza e urgenza per incrementare il reddito disponibile alle famiglie, sia nella forma – diretta – di una subitanea mitigazione del carico impositivo percepito e dell'alleviamento dei costi sostenuti per una primaria necessità della famiglia, quale è la casa; sia nel quadro di interventi che – indirettamente – pongano le basi per un incremento della capacità reddituale dei componenti il nucleo familiare, premiando la maggiore e migliore produttività con un trattamento erariale più favorevole, anche in conformità agli impegni contenuti dalla coalizione di Governo nel programma elettorale. In tal senso, il provvedimento intende fornire risposte al noto processo in atto di erosione della ricchezza disponibile e di conseguente peggioramento del tenore di vita, dovuto ad una sfavorevole congiuntura economica che si coniuga al registrato esponenziale innalzamento dei prezzi di *commodities* essenziali per il sostentamento ed il vivere quotidiano.

Con riferimento alla filosofia generale sottesa al provvedimento, rileva come il decreto-legge intenda valorizzare la centralità che la famiglia deve rivestire nell'ordinamento sociale e giuridico, anche quale bene da tutelare nella prospettiva della crescita economica del Paese. Inoltre, ponendosi le basi per l'attenuazione degli effetti della crisi immobiliare sui tassi mutuatari, si intende salvaguardare il risparmio delle famiglie che, a dispetto di quanto si registra in altre economie occidentali, in Italia si è storicamente indirizzato verso il soddisfacimento di necessità

primarie quali l'acquisto in proprietà di una abitazione. Per altro verso ancora, si elimina una forma di tassazione sulla mera proprietà come l'ICI la cui *ratio* non appare quasi mai evidente al cittadino, venendo nella sostanza assimilata ad un'ulteriore tassazione indiretta del reddito personale. Tale considerazione assume vieppiù rilievo se posta in correlazione con l'esigenza di ristabilire un corretto rapporto tra fisco e contribuente, anche nel quadro di una rinnovata lotta all'evasione. Infine, con il decreto-legge si dà una prima concreta attuazione ad un meccanismo di tassazione « premiale », che riscrive in chiave meritocratica anche l'intervento fiscale nel mondo del lavoro, in piena coerenza ad un rinnovato consenso rispetto alla rottura dei tradizionali schemi valutativi dell'apporto lavorativo dell'individuo.

Infatti, il decreto-legge procede lungo due direttrici di fondo che, pur compenetrandosi nei summenzionati comuni obiettivi, mantengono una loro chiara individualità. Nella prima rientrano le misure su ICI e rinegoziazione dei mutui di cui agli articoli 1 e 3. Nella seconda, quelle sul regime fiscale dei redditi da lavoro, di cui all'articolo 2. Rispetto ad esse, pur ribadendosi un giudizio positivo, si formuleranno solo poche considerazioni di carattere generale, rinviando per il resto alle osservazioni del relatore per la VI Commissione.

A tali disposizioni fa invece seguito un'articolata disciplina delle coperture all'articolo 5, che contiene anche un'innovativa disposizione in materia di flessibilità di bilancio, su cui si soffermerà. Circa l'esenzione per intero dall'imposta comunale sugli immobili dell'abitazione principale, sottolinea che l'intervento governativo ha reso disponibile il beneficio ad un'ampia categoria di abitazioni.

Le motivazioni cui è ispirata la misura impongono infatti una sua applicazione generalizzata, con le opportune limitazioni per i soli immobili di lusso. Rileva come, d'altra parte, in considerazione della rilevanza che il gettito ICI assume per la finanza comunale, occorra evitare – nelle

more di una riforma federalista dello Stato – gli indesiderati effetti negativi che la gestione finanziaria dei comuni potrebbe subire in conseguenza del venire meno dei fondi sino ad oggi loro assicurati dall'imposta di cui si tratta. In tale ottica, il decreto-legge dispone l'integrazione dell'apposito Fondo già istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per garantire la restituzione ai comuni della minore imposta e domanda ad un accordo da definire in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali i criteri e le procedure per l'erogazione del rimborso, tenuto conto che il termine per il pagamento della prima rata dell'ICI è fissato al 16 giugno.

Ricorda quindi che l'articolo 1, comma 7, prevede altresì la sospensione della facoltà per le regioni e gli enti locali di deliberare aumenti dei propri tributi ovvero delle addizionali relative a tributi erariali. Anche questa previsione si colloca nell'ambito di un disegno complessivo di salvaguardia del reddito disponibile, di cui un elemento essenziale è rappresentato dall'arresto dell'incremento della pressione fiscale e, successivamente, dalla sua progressiva riduzione. Ben si comprende come una politica coerente di limitazione dell'aggravio tributario condotta a livello statale non sia vanificata dall'aumento delle imposte a livello regionale e locale. Segnala in proposito come uno degli elementi che hanno concorso a rendere più gravosa la situazione economica delle famiglie italiane è stato l'aumento della pressione fiscale media dal 42,1 per cento nel 2006 e al 43,3 per cento nel 2007. Nella disposizione in esame peraltro si evidenzia opportunamente che la sospensione degli aumenti dei tributi locali deve essere posta in relazione con l'elaborazione di una disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali rispondente ai principi del federalismo fiscale, nell'ambito della quale l'attribuzione alle regioni e agli enti locali di risorse certe e proporzionate alla capacità fiscale dei rispettivi territori sia la pre-

messa per una effettiva responsabilità rispetto alle modalità di gestione di queste stesse risorse.

Sempre con riferimento al tema della casa, ed alla stretta relazione con la quale questa si pone rispetto alla famiglia ed al suo potere di acquisto, segnala come l'articolo 3 del decreto-legge favorisca la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, in modo da allineare la rata mensile dovuta all'importo medio che, in assenza dell'incremento dei tassi invece registrato, sarebbe stato corrisposto dal cittadino nel 2006. Si tratta di una previsione normativa che amplia, in modo significativo, le opzioni già oggi disponibili al consumatore (surroga e portabilità senza costi del mutuo; estinzione anticipata; rinegoziazione individuale *tout court*), limitando gli oneri derivanti dall'incremento del costo del denaro che si è registrato negli ultimi due anni e che ha avuto pesanti conseguenze sulle rate dei contratti sottoscritti a tasso variabile. In questo quadro, rileva che proprio l'inserimento della disposizione nel decreto-legge, lungi dal costituire un orpello normativo a quella manifestazione di volontà sostanzialmente privatistica rappresentata dalla sottoscrizione della convenzione da parte delle banche aderenti all'ABI, contribuisce a rafforzare la posizione giuridica del cittadino. In ordine al tema della rinegoziazione dei mutui, ricorda, ovviamente, l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Questa, con la segnalazione recentemente trasmessa alle Camere ed al Governo, ha infatti posto in evidenza la necessità di evitare che la stipula della convenzione tra Ministero dell'Economia e ABI possa in qualche modo costituire il catalizzatore di meccanismi collusivi o di coordinamento concorrenziale tra le banche aderenti, per effetto dei quali l'intesa raggiunta a livello governativo impedisca, di fatto o diritto, la possibilità di una eventuale (ed auspicata) negoziazione *in melius* per il consumatore.

A questo proposito, suggerisce al Governo di verificare che il testo della convenzione preveda, a carico delle banche,

sia uno specifico onere informativo circa le possibili disponibilità alternative per la clientela, sia un generalizzato impegno a valutare in buona fede ulteriori forme di contenimento dei costi per la clientela; il tutto, va da sé, ribadendosi il pieno rispetto dell'applicazione della normativa antitrust nazionale e comunitaria. Chiede poi al rappresentante del Governo di precisare se le operazioni di rinegoziazione dei mutui in esame siano esenti o meno da costi notarili e su questo auspica un pronunciamento del Governo in ordine a eventuali modalità di azzeramento o perlomeno contenimento di detti costi.

Con riferimento poi all'articolo 2, sottolinea l'importanza di aumentare il reddito disponibile anche attraverso misure che facilitino la flessibilità delle prestazioni di lavoro e incentivino al tempo stesso la produttività. Per questo, sono state adottate disposizioni che rivedono il regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente, introducendo sulle prestazioni di lavoro straordinario e sulle retribuzioni relative a incrementi di produttività, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del dieci per cento. Relativamente alla detassazione dei compensi per lavoro straordinario e per gli incrementi della produttività, evidenzia che si tratta di una misura adottata in via sperimentale, di cui sono destinatari i dipendenti del settore privato che nel 2007 abbiano realizzato redditi non superiori a 30.000 euro. In ogni caso, entro la fine dell'anno è prevista una verifica del Ministro del lavoro, insieme con le parti sociali, sugli effetti prodotti al fine di valutare l'opportunità di protrarre l'arco temporale di applicazione dell'agevolazione e anche di estendere la platea dei beneficiari al pubblico impiego. Esprime pieno apprezzamento per tale disposizione, volta a premiare il merito, in una logica che dovrebbe essere alla base di qualsiasi democrazia funzionante.

Con riferimento all'articolo 5, si sofferma in primo luogo sulle modalità di copertura degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 presenti nella disposizione. Condivide in linea di massima l'imposta-

zione adottata dal Governo, che, coerentemente alle premesse ed obiettivi già richiamati, individua con riduzioni di spese (e non attraverso ulteriori incrementi del carico fiscale che si porrebbero in insanabile conflitto con lo spirito di disposizioni finalizzate a ridurre il carico impositivo sulle famiglie) le coperture finanziarie delle misure sull'esenzione ICI e sulla detassazione degli straordinari. Insieme, in evidente rottura con l'operato del precedente Governo, viene realizzata una riduzione e migliore distribuzione della spesa pubblica. L'individuazione della copertura finanziaria effettuata dal Governo con il decreto-legge è pertanto, a suo giudizio, pienamente condivisibile. A questo proposito, in risposta alle critiche alle riduzioni di autorizzazioni di spesa effettuate, anche da parte della maggioranza parlamentare, osserva che le misure legislative contenute nel provvedimento hanno un immediato impatto su tutti i nuclei familiari e lavoratori italiani, senza distinzioni di sorta ed in un'ottica di improcrastinabile urgente solidarietà. In proposito auspica che l'interesse nazionale possa prevalere su quello particolare, finalmente gettando le basi, anche in Italia, per uno sviluppo di medio e lungo periodo. Ciò posto, per quel che concerne l'individuazione delle singole poste di copertura, rileva l'opportunità di valutare se effettivamente, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, ve ne siano alcune che debbano condurre l'Esecutivo ad una diversa determinazione perché particolarmente meritevoli.

In tal senso, anticipa la propria piena disponibilità a ricercare soluzioni alternative ed invita il rappresentante del Governo ad assumere un analogo atteggiamento collaborativo. In proposito pone in particolare in evidenza, ad esempio, l'opportunità di ristabilire il fondo contro la violenza alla donna che, nella versione attuale del decreto, vede completamente azzerata la sua già scarsa disponibilità di spesa (20 milioni di euro per il 2008), specie in considerazione dei numerosi casi

di cronaca che rivelano un preoccupante accrescersi delle violenze (anche domestiche) sulle donne.

Segnala, quindi, come il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge autorizzi il Governo ad effettuare, con decreti del Ministro dell'economia, su proposta dei Ministri competenti, variazioni compensative tra le dotazioni di programmi compresi all'interno della medesima missione. I decreti di variazione sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. Le variazioni non possono comportare l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti; né possono altresì modificare gli stanziamenti relativi a spese di natura obbligatoria, spese in annualità e a pagamento differito. In proposito ricorda che in base ad una specifica disposizione della legge di bilancio per l'anno in corso, peraltro richiamata dalla norma in esame, al Governo è già consentito effettuare alcune compensazioni, tuttavia di portata più limitata rispetto a quella prospettata dalla disposizione in commento. Risulta evidente come si compia un ulteriore passo avanti, che si riconnette al processo di riclassificazione avviato nel 2008, verso il superamento di un approccio di tipo formalistico del bilancio dello Stato onde accentuarne la vocazione di strumento flessibile. La finalità è che le risorse siano prioritariamente indirizzate verso gli obiettivi più utili e per far fronte a spese effettivamente realizzabili, anche al fine di combattere efficacemente il fenomeno dei residui che costituisce una patologia cui fino ad ora non è stato possibile porre rimedio. Si assiste, in altri termini, ad una evoluzione del bilancio che perde progressivamente la sua funzione di provvedimento autorizzativo per riacquistare una funzione più propriamente gestionale riguadagnando anche spazi decisionali. Un ulteriore elemento cui si può ricondurre la disposizione è costituito dall'esigenza di aumentare i margini di flessibilità in presenza di manovre, quali sono quelle poste in essere negli scorsi anni e a cui dovrebbero aggiungersi, stando alle notizie riportate dai giornali, ulteriori interventi cor-

rettivi che il Governo si accingerebbe ad apportare, che hanno inciso significativamente sulle poste iscritte a bilancio attraverso tagli lineari che hanno drasticamente ridimensionato gli stanziamenti iniziali. È evidente che quanto più si riduce il margine effettivamente a disposizione delle amministrazioni, tanto più si accresce l'esigenza di consentire quegli 'aggiustamenti' che possano utilmente concorrere ad una più razionale ed efficace allocazione delle risorse a disposizione. Resta tuttavia il fatto che la formulazione della norma inserita dal Governo nel decreto-legge necessita a mio avviso di alcuni chiarimenti. Anzitutto, è da valutare se ed in che misura sussistano i requisiti della decretazione d'urgenza rispetto ad una misura 'strutturale' destinata essenzialmente ad operare (perlomeno secondo una possibile interpretazione estensiva della norma) una riforma del bilancio dello Stato.

Occorre quindi verificare se il Governo intenda effettivamente includere nell'ambito dell'applicazione della disposizione anche gli stanziamenti disposti in base ad un'autorizzazione legislativa. È evidente che nel caso in cui sia confermata siffatta intenzione, si potrebbero porre non secondari riflessi costituzionali, atteso che la procedura prospettata consentirebbe ad un decreto ministeriale di modificare il disposto di una disposizione di rango primario. Inoltre, sotto un profilo politico-istituzionale, va a mio avviso soppesata l'opportunità di recuperare, attraverso una specifica procedura, lo spazio per una accurata analisi da parte del Parlamento delle modifiche e delle compensazioni che il singolo Ministero volesse proporre. Ciò potrebbe addirittura avvenire mediante la previsione della trasmissione degli schemi di decreto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni, parere che dovrebbe essere auspicabilmente vincolante. Allo stesso modo, resta da valutare se non si debba circoscrivere l'ambito temporale di applicazione della disposizione al triennio in corso piuttosto che connotare la norma come una disposizione a regime. In questo modo la dispo-

sizione sarebbe ricondotta a quella esigenza richiamata in precedenza di rendere sostenibili i tagli già operati e gli ulteriori interventi correttivi che potrebbero essere adottati. La definizione in termini temporaneamente limitati dell'efficacia della norma ne sottolineerebbe poi la funzione strumentale e sperimentale in vista di una modifica alla normativa legislativa del bilancio dello Stato cui occorrerà lavorare nell'ambito di una più generale revisione della disciplina contabile vigente. Ricorda infatti che la riclassificazione è stata posta in essere a legislazione invariata e che si pone ora la necessità di un intervento più incisivo di aggiornamento della legislazione.

In conclusione, in considerazione degli effetti positivi che sarà in grado di produrre rispetto al reddito e alla capacità di consumo delle famiglie italiane e pur con le sole limitate riserve appena espresse, ribadisce la valutazione ampiamente favorevole sul provvedimento in esame.

Cesare MARINI (PD) rileva, in via preliminare, come il provvedimento in esame possa presentare profili di incostituzionalità. Ritiene pertanto opportuno che le Commissioni Bilancio e Finanze attendano l'espressione del parere su tali aspetti da parte della Commissione Affari costituzionali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Marini, rileva come gli aspetti di costituzionalità del decreto-legge saranno valutati dalla Commissione Affari costituzionali, la quale esprimerà il proprio parere su tali aspetti: nel frattempo è comunque necessario procedere nell'esame del provvedimento, proprio al fine di svolgere su di esso la più completa istruttoria legislativa.

Bruno TABACCI (UdC) rileva come il decreto-legge in esame dia attuazione, in modo affrettato e non ben coordinato, a promesse formulate nel corso della campagna elettorale. Per quanto concerne l'articolo 1, ricorda che già il Governo Prodi

aveva esentato dall'ICI il 40 per cento dei proprietari di una prima casa, fissando un tetto di esenzione a 300 euro di imposta; l'intervento operato con il provvedimento in esame è destinato pertanto a beneficiare i proprietari delle abitazioni di maggior valore. Ancor più rilevante è il fatto che con tale intervento si elimina un'imposta di natura « federalista », caratterizzata dalla certezza della base imponibile e dall'utilizzo del gettito sul territorio dal quale il gettito stesso proviene. Un elemento particolarmente apprezzabile dell'ICI era rappresentato, infatti, dal rapporto diretto tra l'imposizione e l'attività dell'amministrazione alla quale era destinato il gettito.

Segnala altresì come l'eliminazione dell'ICI potrà determinare una sospensione dell'aggiornamento del catasto urbano. Al fine di evitare tali conseguenze negative, sarebbe stato opportuno, a suo giudizio, prevedere piuttosto una detrazione IRPEF. In ogni caso la sospensione della facoltà per regioni ed enti locali di aumentare i tributi di propria competenza rende necessario un intervento di ridefinizione dei rapporti tra finanza statale e finanza degli enti locali, che dovrà superare il criterio della spesa storica e ispirarsi al principio di una stretta connessione tra, da un lato, il riconoscimento di autonomia e l'attribuzione di adeguate risorse agli enti territoriali rappresentativi e, dall'altro, la responsabilità politica in relazione all'utilizzo delle risorse.

Relativamente all'articolo 2, osserva come si tratti di un intervento sperimentale, in merito al quale si pone un problema di disparità di trattamento rispetto al pubblico impiego. Ritiene peraltro che il rischio più grave consista nella penalizzazione del lavoro femminile, rilevando come uno dei principali squilibri del mercato del lavoro in Italia risieda nella scarsa partecipazione al lavoro di intere categorie, quali giovani, anziani e donne. In considerazione di questo dato, ben noto, si sarebbe potuto concentrare l'intervento sul lavoro delle donne che, molto probabilmente, avrebbero reagito in misura più intensa alla detassazione. In ogni caso

ritiene che, prima di intervenire su un settore importante e delicato come il mercato del lavoro, occorra stabilire con chiarezza quali obiettivi si intendano perseguire e, in particolare, se si voglia favorire o piuttosto dissuadere la propensione al lavoro da parte delle donne.

Per quanto riguarda l'articolo 3, considera in primo luogo non plausibili le cifre, comparse su organi di stampa, di un risparmio di 850 euro; al riguardo chiede chiarimenti al rappresentante del Governo. In secondo luogo sottolinea come la disposizione in esame non comporti, a differenza di quanto è stato detto, un passaggio da mutui a tasso variabile a mutui a tasso fisso. Alle banche è concessa la facoltà di estendere la durata del mutuo, in modo da recuperare anche gli interessi accessori e, in definitiva, da conservare tutto il vantaggio che per il prestatore deriva dall'aumento del tasso di interesse. Quello che più gli sembra grave è, in ogni caso, il fatto che il Governo sia intervenuto mediante un accordo con l'Associazione bancaria italiana, con l'effetto evidente di ostacolare l'affermazione di un regime di concorrenza nel settore creditizio. Anche in questo caso sarebbe stato preferibile definire un diverso tipo di intervento, attribuendo vantaggi o agevolazioni alle banche che avessero rinegoziato i mutui in termini vantaggiosi per i clienti; in questo modo, infatti, anziché sottoscrivere un accordo con l'associazione che raggruppa tutte le banche, sarebbe stata stimolata la competizione tra i singoli istituti di credito. Ritiene che, a tal fine, il Parlamento dovrebbe esercitare un'azione di pressione sulle autorità indipendenti. Dovrebbe, a suo avviso, essere di nuovo presa in considerazione la questione delle commissioni di massimo scoperto.

Rileva quindi come interventi in un settore sottratto alle dinamiche della concorrenza comportino, in definitiva, la tralazione dell'onere a carico del cliente.

Sempre in termini generali, osserva che il recupero di redditività del settore bancario è stato realizzato intervenendo sui rapporti con i clienti, rispetto ai quali la banca si trova in una posizione negoziale

di netto vantaggio, e approfittando di condizioni di scarsa trasparenza. Ricorda che anche il Governatore della Banca d'Italia, nelle sue considerazioni finali, ha sollecitato una maggiore efficienza del sistema bancario italiano e, in particolare, una maggiore correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti. Tuttavia all'intervento del Governatore ha fatto seguito quello del presidente del maggior gruppo bancario italiano che, esprimendo valutazioni di tenore del tutto diverso, ha elogiato senza riserve l'operato delle banche italiane e ha difeso la situazione attuale. Una così evidente disparità di vedute a suo avviso ripropone con urgenza la questione del controllo del capitale di Banca d'Italia da parte di banche private e, nella maggioranza dei casi, quotate in borsa.

Relativamente alle norme di copertura finanziaria contenute nell'articolo 5, evidenzia che sono utilizzate risorse destinate ad opere infrastrutturali, con particolare riferimento alle regioni Sicilia e Calabria. Ritiene che tale scelta, oltre ad essere discutibile nel merito, sollevi problemi di correttezza contabile, dal momento che risorse di conto capitale sono utilizzate per spese correnti.

In conclusione rileva come, mentre il provvedimento si preoccupa dei proprietari, non dedichi alcuna attenzione agli affittuari, ritenendo in proposito che la condizione di chi vive in affitto rappresenti un problema sociale di primario rilievo, per il quale potrebbe produrre effetti assai benefici l'introduzione, già prospettata in passato, di una tassazione ad aliquota fissa. Auspica pertanto che successivi interventi del Governo possano recuperare i limiti e le lacune che le misure contenute nel decreto-legge in esame presentano. Osserva in proposito che l'adozione di misure di rilevante impatto economico e sociale non può essere motivata soltanto dalla volontà di adempiere a promesse formulate nel corso della campagna elettorale; non sempre, infatti, tali promesse corrispondono a un interesse generale, mentre l'azione del Go-

verno dovrebbe sempre essere ispirata da un disegno coerente di rilancio dell'economia del paese.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come i lavori delle Commissioni riunite siano stati avviati senza la necessaria presenza del rappresentante del Governo, evidenzia la necessità di acquisire preliminarmente all'esame di questo, come degli altri provvedimenti in materia economica già adottati dal Governo, una verifica credibile circa lo stato dei conti pubblici.

Ricorda in proposito che, all'inizio della XV legislatura, il Ministro dell'economia Padoa Schioppa aveva istituito un'apposita Commissione per effettuare una verifica dei conti pubblici, e che, a conclusione dei lavori di quest'ultima, aveva riferito in proposito al Parlamento.

Chiede pertanto l'intervento davanti alle Commissioni riunite del Ministro dell'economia Tremonti sull'attuale situazione dei conti pubblici, anche in considerazione del fatto che la passata legislatura si era conclusa con una vivace discussione sull'esistenza o meno di un extragettilo, nel corso della quale si era affermata la necessità di attendere i dati della relazione unificata sulla finanza pubblica: ora che sono disponibili non solo tali dati ma anche quelli, peraltro confortanti, del fabbisogno di maggio, risulta indispensabile una parola definitiva sull'argomento.

Ricorda, peraltro, che, in caso di presenza di un extragettilo, l'articolo 1, comma 4, della legge n. 244 del 2007 dispone l'utilizzo di tali risorse in maniera prioritaria per la realizzazione di misure a sostegno dei salari mentre l'impostazione del decreto in esame individua priorità diverse.

Segnala quindi come il provvedimento, se, da un lato, non utilizza per finalità di copertura l'extragettilo la cui esistenza ed entità deve essere ancora verificata, dall'altro ricorra a modalità di copertura discutibili per quel che concerne il rispetto della legislazione contabile vigente, quali l'utilizzo anche di risorse di conto capitale per coprire oneri correnti: si tratta evidentemente di un altro prodotto della nota

creatività del Ministro Tremonti, che in realtà pareva superata a favore di più profonde riflessioni filosofiche *no-global*.

Sottolinea poi l'evidente criticità, con riferimento al rispetto della vigente disciplina contabile, della disposizione in materia di flessibilità del bilancio contenuta nel comma 3 dell'articolo 5, che consente, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il ministro competente, di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i programmi a questa appartenenti, permettendo anche rimodulazioni tra spese di funzionamento del limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per finalità previste per legge.

Sulle tre questioni evidenziate risulta quindi, a suo giudizio, imprescindibile l'acquisizione delle valutazioni del Ministro dell'economia, rinviando invece agli interventi che saranno svolti dagli altri colleghi del suo gruppo per quel che concerne il contenuto specifico del provvedimento, limitandosi in proposito ad osservare come, al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie, siano indispensabili anche altri interventi, quali quelli a sostegno degli stipendi, a tutela degli affittuari, nonché specifiche misure volte a promuovere l'occupazione femminile.

Rolando NANNICINI (PD), nel condividere le valutazioni espresse dai colleghi già intervenuti, segnala alle Commissioni l'esigenza che il Governo rispetti puntualmente le regole di contabilità contenute nella legge 468, ricordando che in virtù di tali regole il paese è uscito da una logica di *deficit spending* e dal finanziamento di spese incontrollate mediante l'emissione di titoli di debito. Ritiene pertanto di dover richiamare l'articolo 17 della citata legge n. 468, che prevede la presentazione da parte del Governo, entro il mese di giugno, del disegno di legge di assestamento del bilancio in corso di esercizio, lamentando come tale provvedimento sia stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea solo per il mese di luglio.

Osserva quindi come il Governo, invece di definire la situazione del bilancio, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla

legge 468, abbia adottato immediatamente un provvedimento di spesa. Inoltre, l'Esecutivo non ha dato attuazione al comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, che prevedeva la possibilità di utilizzare per fini di riduzione della pressione fiscale le maggiori entrate definite, appunto, in sede di assestamento, ma ha individuato coperture finanziarie assolutamente discutibili, in primo luogo sotto il profilo della correttezza contabile. Ritiene che il mancato rispetto delle regole della legge n. 468 possa portare a gravi squilibri dei conti pubblici.

Sottolinea infine come le disposizioni dell'articolo 3, nel disporre che venga mantenuta fissa la rata calcolata sulla base dei tassi d'interesse calcolati nel 2006, prevedano l'estensione della durata del mutuo, con effetti molto pesanti a carico del mutuatario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione, che riprenderà alle ore 14, dopo la riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, la quale avrà luogo alle ore 13.45.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 giugno 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2008 — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta anti-meridiana della giornata odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle decisioni assunte nel corso dell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, avverte che le audizioni già previste avranno luogo nel pomeriggio della giornata di domani, e che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di giovedì 12 giugno, è stato posticipato alle ore 17 della medesima giornata.

Maurizio LEO (PdL) esprime una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge in esame, il quale reca misure efficaci per venire incontro alle difficoltà delle famiglie e dei lavoratori italiani, nel quadro dell'attuale fase di rallentamento economico.

Passando a taluni singoli aspetti del provvedimento, evidenzia come l'articolo 1, recante l'esenzione dall'ICI delle case di prima abitazione, si inserisca, in modo del tutto condivisibile, nel quadro delle misure, già avviate a partire dalla scorsa legislatura, per ridurre il peso dell'imposizione fiscale sulla casa. A tale proposito ricorda che la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una presunzione legale in base alla quale si considera abitazione principale quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salva la possibilità, per il contribuente, di provare la non coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica, evidenziando al riguardo la necessità di chiarire le modalità attraverso le quali il contribuente stesso può fornire tale prova contraria, e fruire in tal modo dell'esenzione ICI per un'abitazione diversa da quella di residenza.

Nel medesimo contesto rileva altresì l'opportunità di chiarire ulteriormente la formulazione del comma 3, del medesimo articolo 1, il quale assimila, sempre ai fini dell'esenzione, alcune tipologie d'immobile all'abitazione principale, in modo da esplicitare che l'esenzione si applica anche ad altri casi di assimilazione, che peraltro si evincono indirettamente dalla normativa vigente in materia, ad esempio, in particolare, all'immobile posseduto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.

Considera quindi positivamente la scelta di escludere dall'agevolazione gli immobili di pregio appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, per i quali si può comunque continuare a fruire delle agevolazioni per la prima casa previste dalla normativa già in vigore.

Con riferimento alle ricadute sull'assetto federalistico del sistema dei tributi derivanti dall'esenzione dell'ICI sulla prima casa, considera del tutto apprezzabile la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, la quale stabilisce il divieto, per le regioni e gli enti locali, di aumentare tributi, addizionali, aliquote, ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, al fine di evitare che la riduzione della pressione fiscale conseguente all'esenzione sia in tutto o in parte vanificata da altri incrementi della fiscalità locale. Ricorda, peraltro, che le modifiche apportate al regime IRPEF dalla finanziaria per il 2008, le quali hanno sostanzialmente sostituito il sistema delle deduzioni con quello delle detrazioni, abbiano comportato effetti negativi anche sotto questo profilo, incrementando la base imponibile sulla quale si applicano le addizionali IRPEF regionali e locali. Ritiene quindi opportuno tornare al più presto al sistema delle deduzioni IRPEF, nonché chiarire che il divieto di incremento sancito dal predetto comma 7 si applica anche nei confronti di quei tributi, quali l'IRAP, che l'articolo 1, comma 43, della legge finanziaria per il 2008 ha impropriamente qualificato come tributo proprio delle regioni.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Tabacci, relative al-

l'opportunità di sostituire l'esenzione prevista dall'articolo 1 con la detraibilità dell'ICI dall'IRPEF, evidenzia come tale soluzione appaia problematica dal punto di vista tecnico, sia in quanto le ipotesi di detraibilità costituiscono una sorta di *numerus clausus*, sia in quanto non sarebbe proprio poter detrarre da un'imposta sui redditi l'ammontare di un'imposta gravante su un elemento patrimoniale, quale appunto l'ICI: ricorda, infatti, come la precedente ipotesi di detraibilità dall'IRPEF di altra imposta si riferisse all'ILOR, vale a dire ad un'imposta gravante anch'essa sui redditi.

Esprime quindi una valutazione ampiamente positiva sull'articolo 2, recante la detassazione delle quote di reddito connesse a prestazioni di lavoro straordinario, pur rilevando l'opportunità di estendere ulteriormente l'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata anche ad altre tipologie di reddito, per la parte connessa ad incrementi della produttività. In tale contesto considera positivo il fatto che il Governo abbia concepito l'agevolazione come regime opzionale, suggerendo altresì l'opportunità di sostituire, al comma 1, alinea, il riferimento alle « somme erogate » con quello, utilizzato dal Testo unico delle imposte sui redditi, ai redditi in denaro o in natura corrisposti ai lavoratori per le prestazioni di lavoro aggiuntive.

Ritiene altresì necessario chiarire ulteriormente la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 2, secondo la quale l'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, disciplinando anche i casi, quali ad esempio le prestazioni di lavoro domestico, in cui non sussiste la figura del sostituto d'imposta.

Considera quindi positivamente la scelta del Governo di applicare l'imposta sostitutiva entro il limite massimo di 3.000 euro, nonché la previsione di escludere tale ammontare di reddito dalla determinazione dell'imponibile, evidenziando come tale misura comporterà ulteriori effetti agevolativi in favore dei contribuenti interessati, che potranno così fruire anche di un maggiore ammontare di deduzioni e detrazioni.

In merito alla previsione del comma 5, secondo la quale la disciplina agevolativa si applica solo nei confronti dei titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, suggerisce l'opportunità di stabilire che tale limite massimo deve essere raggugliato ad anno.

Condivide quindi le previsioni in materia di rinegoziazione dei mutui per la prima casa recate dall'articolo 3, le quali si inseriscono, del resto, in una serie di interventi su tale materia adottati nella scorsa legislatura: a tale proposito ritiene comunque opportuno chiarire che rimane ferma l'applicazione delle norme in materia di detraibilità degli interessi passivi dei mutui immobiliari previste dal TUIR.

In riferimento quindi alle considerazioni svolte dal deputato Nannicini circa la necessità di rispettare le norme dell'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2008, in base alle quali le maggiori entrate tributarie realizzate nel 2008 sono destinate prioritariamente alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, ritiene innanzitutto opportuno verificare se tale maggior gettito sia realmente sussistente, evidenziando come non sia chiara la natura degli incrementi di gettito finora registratisi. Sottolinea, infatti, come il positivo andamento delle entrate non sia probabilmente dovuto ad elementi di natura strutturale, ma ai versamenti mediante modello F24 riconducibili all'attività di accertamento con adesione svolta dall'amministrazione finanziaria, la quale, come è noto, lascia agli uffici un largo ambito di discrezionalità, grazie al quale l'ammontare delle somme oggetto dei maggiori tributi accertati.

Antonio PEPE (Pdl) esprime preliminarmente la propria valutazione positiva sul provvedimento, evidenziando, con riferimento ad alcune delle considerazioni svolte dai colleghi dell'opposizione, come la proposta dell'introduzione di una tassazione ad aliquota fissa sugli affitti era già stata avanzata dalle forze dell'attuale maggioranza nel corso della passata legislatura, ma era stata respinta dal Governo di allora.

Nel preannunciare, in segno di apprezzamento per il contenuto del provvedimento, la propria intenzione di non presentare proposte emendative allo stesso, segnala comunque al rappresentante del Governo come la definizione della fattispecie di abitazione esente dal pagamento dell'ICI ai sensi dell'articolo 1 potrebbe determinare asimmetrie rispetto al trattamento attribuito alle abitazioni di proprietà in altri casi. Rileva infatti come l'esenzione ICI si applichi all'unità abitativa costituente abitazione principale, e come questa, ai sensi di una disposizione inserita nella legge finanziaria per il 2007, si deve intendere, con valore di presunzione semplice, l'abitazione dove è collocata la dimora abituale, anche se diversa dalla residenza anagrafica. Invece, ai fini dell'esenzione del pagamento dell'imposta di registro e degli oneri notarili per l'acquisto dell'abitazione principale, si fa riferimento alla residenza anagrafica, ovvero, per tutti coloro che hanno residenza in un comune ma lavorano stabilmente in un altro, al luogo di sede principale della propria attività lavorativa.

Un'analoga difficoltà si presenta peraltro con riferimento all'applicazione dell'articolo 3, che rende oggetto dell'operazione di rinegoziazione di mutui l'acquisto della prima casa, con la conseguente necessità di una precisa definizione di tale fattispecie.

Invita infine il Governo a riconsiderare alcune delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa utilizzate a fini di copertura, segnalando in particolare l'importanza degli interventi per lo sviluppo per la banda larga e per l'università, con riferimento ai quali il provvedimento effettua alcuni definanziamenti.

Maino MARCHI (PD) si sofferma preliminarmente sulle modalità di copertura finanziaria del provvedimento. Infatti, alle consistenti misure di riduzione fiscale in materia di ICI e di detassazione degli straordinari e dei premi di produttività, che determinano una minore entrata per lo Stato ovvero per i comuni, il Governo ha deciso di far fronte tagliando le spese,

sia di parte corrente sia, in misura consistente, in conto capitale. In proposito, nel richiamare la consistenza del debito pubblico e la necessità di raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio, osserva come tale obiettivo comporti la necessità, nel prossimo triennio, di adottare manovre impegnative per la finanza pubblica, quantificate dallo stesso Governo al momento dell'assunzione del decreto-legge tra i venti e i trenta miliardi nel triennio 2009-2011.

Rileva quindi come, in questa situazione, la riduzione della spesa pubblica dovrebbe essere finalizzata alla riduzione del debito pubblico e al raggiungimento del pareggio di bilancio, ritenendo quindi sorprendente che con il provvedimento in esame il Governo riduca la spesa per far fronte alle minori entrate derivanti da misure di agevolazione fiscale.

In proposito osserva che una modalità alternativa per reperire risorse da destinare a tagli fiscali deriverebbe dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale, molto consistente nel nostro Paese, che dovrebbe dunque essere proseguita l'azione di contrasto all'evasione fiscale, anche in considerazione del fatto che nel 2007 e nella finanziaria per il 2008 l'extraggettito così realizzato è stato utilizzato per incrementare le pensioni più basse e per beneficiare gli incapienti, nonché per introdurre numerose misure di riduzione della tassazione.

Evidenzia inoltre come anche in questa fase sia disponibile un extraggettito, in quanto i dati di finanza pubblica, che già erano noti al momento dell'adozione del decreto-legge, indicavano un andamento tendenziale di entrate e spese migliore delle previsioni contenute nella Relazione unificata del 18 marzo scorso. In particolare, il fabbisogno cumulato da gennaio ad aprile migliora di quasi tre miliardi di euro il risultato raggiunto nel corrispondente periodo del 2007, che si è chiuso con un deficit di otto miliardi inferiore a quello previsto per il 2008, e le entrate da gennaio ad aprile aumentano con un ritmo doppio rispetto all'andamento nominale dell'economia. A questi risultati ha certa-

mente concorso un andamento del PIL nel primo trimestre 2008 superiore alle attese. Se si guarda il fabbisogno di maggio, si evidenziano per i prossimi sette mesi, a confronto con l'andamento dell'anno precedente, risorse utilizzabili nell'ordine di quindici miliardi di euro, alle quali concorre un extraggettito di tre miliardi di euro.

Ritiene pertanto che sarebbe stato possibile finanziare gli interventi contenuti nel decreto-legge in esame senza intervenire sulla spesa, a condizione di riconoscere che sono disponibili risorse finanziarie che derivano dal buon lavoro svolto dal Governo Prodi. Se il Governo e la maggioranza ritengono che ciò non sia vero, dovrebbero accogliere l'invito avanzato dal deputato Vannucci e, per prima cosa, presentare il quadro aggiornato della situazione dei conti pubblici a metà anno.

Osserva peraltro come, per finanziare gli oneri recati dal provvedimento in esame utilizzando l'extraggettito, si dovrebbe prima modificare il comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria 2008, che dispone la destinazione delle maggiori entrate tributarie alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Ritiene quindi che l'intervento del Governo benefici, in sostanza, i proprietari di case a scapito dei lavoratori dipendenti, e, in particolare, di quelli a reddito più basso, segnalando in proposito che proprio questi ultimi vivano per lo più in affitto e non traggano alcun vantaggio dalle misure del decreto-legge in esame.

Con riferimento ai problemi di copertura finanziaria, rileva come si faccia fronte ad uscite strutturali di parte corrente derivanti dalle disposizioni relative all'ICI e alla detassazione degli straordinari con risorse in buona misura di conto capitale, con un'evidente dequalificazione della spesa.

Tra i tagli realizzati in materia di investimenti sottolinea la consistente riduzione di quelli relativi alle infrastrutture in Sicilia e Calabria, nonché l'azzeramento delle risorse destinate agli investimenti nel trasporto pubblico locale.

Stigmatizza inoltre il forte ridimensionamento di molti interventi disposti dalla legge finanziaria per il 2008, segnalando in particolare gli interventi per le politiche sociali, per l'inclusione sociale degli immigrati, per la sicurezza in generale e per quella stradale, per le infrastrutture ferroviarie, per le politiche ambientali, per quelle culturali, per la scuola.

Osserva altresì che sono interamente utilizzate le risorse destinate alla ristrutturazione della rete idrica, quando, in determinate realtà, come quelle di Reggio Emilia e Parma, gli esponenti del Popolo della Libertà e della Lega continuano ad invocare a gran voce la realizzazione di opere in questo settore. Osserva che tale modo di procedere determina una grave incertezza in ordine alle decisioni assunte dalle istituzioni dello Stato. Giudica altresì paradossale la riduzione degli stanziamenti dell'otto per mille, dopo che, per due anni, presso la Commissione bilancio gli esponenti dell'attuale maggioranza hanno richiesto a gran voce il ripristino integrale di tali fondi.

In generale, esprime forti perplessità sull'impostazione della politica economica del Governo: infatti, mentre, da un lato, si usano riduzioni di spesa pubblica per finanziare riduzioni di entrata, dall'altro, si afferma che con riduzioni di spesa si farà fronte alla manovra tra i 20 e i 30 miliardi di euro nel triennio 2009-2011 prevista con l'annunciato piano di stabilizzazione della finanza pubblica. Al tempo stesso si finalizzano gli interventi suddetti alla realizzazione del federalismo fiscale e, nell'ambito del provvedimento in esame, si sospende il potere di autonomia impositiva di regioni ed enti locali, sottraendo ulteriori risorse a tali enti. Costata quindi che l'operazione compiuta con il decreto è assolutamente di stampo centralista, e che all'adozione di simili decisioni si sarebbe dovuti pervenire solo con il necessario confronto con l'ANCI ed i comuni. Nell'ottica di tale confronto avrebbe dovuto peraltro essere affrontato anche il contenzioso relativo al recupero del maggior gettito ICI previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007.

Unici aspetti positivi della manovra compiuta sull'ICI consistono nell'esplicita previsione dell'esenzione anche per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità. Sottolinea peraltro come, alla dichiarata intenzione del Governo di affrontare i problemi degli alloggi, abbia fatto seguito il totale disinteresse per il problema degli affitti, e la decisione di privilegiare i proprietari delle case di maggior pregio, potendo gli altri già usufruire delle agevolazioni sulla prima casa previste dalla legge finanziaria per il 2008.

Con riferimento quindi alle misure a sostegno dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 3, rileva come il provvedimento in esame sottragga dieci milioni nel 2008 e dieci milioni nel 2009 agli interventi rivolti a fronteggiare i problemi abitativi, azzerando il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Contestualmente le banche riceveranno gli importi a cui rinunciano sul momento mediante il prolungamento della durata del mutuo. In sostanza, il sistema bancario non sarà costretto ad alcun sacrificio, mentre l'onere dovuto al rialzo del costo del denaro rimarrà totalmente a carico dei mutuatari, con il rischio anche che si determinino in futuro numerosi casi in cui il mutuatario non si trovi in grado di restituire il prestito ricevuto.

Per le ragioni indicate esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea in merito al calendario dei lavori delle Commissioni riunite prospettato dal Presidente Conte, come i parlamentari siciliani siano interessati, nel prossimo fine settimana, da importanti scadenze elettorali previste in ambito regionale: chiede pertanto di valutare l'opportunità di concentrare l'atti-

vità delle Commissioni nella giornata di mercoledì, evitando in tal modo di prevedere impegni parlamentari nella giornata di giovedì.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Marinello, fa presente che, anche a tal fine, tutte le audizioni previste saranno concentrate nella seduta di mercoledì, e che la seduta fissata nella mattinata di giovedì sarà esclusivamente dedicata alla

conclusione dell'esame preliminare sul provvedimento: osserva peraltro che i deputati i quali intendono evidenziare alcune specifiche questioni potranno farlo anche nelle fasi successive dell'esame.

In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 26

SEDE REFERENTE:

D.L. 95/2008: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo (*Esame e rinvio*) 29

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli e C. 924 Pollastrini (*Esame e rinvio*) 31

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 11.30.

D.L. 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, rileva che il decreto all'esame in sede consultiva reca misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Alcune disposizioni, anche estremamente rilevanti, rientrano nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta in particolare dell'articolo 2, commi 5, 9 e 10, degli articoli 3 e 4, dell'articolo 15, comma

3. Su tali disposizioni si concentrerà la relazione.

Segnala che il 9 giugno scorso il Consiglio superiore della magistratura ha espresso un parere sul decreto legge in esame, analizzando le disposizioni di esso che attengono anche alla competenza della Commissione giustizia. Precisa quindi che di tale parere, del quale è stato dato ampio risalto dalla stampa, si terrà conto nel prosieguo della relazione.

Per quanto attiene alle altre norme del decreto-legge, ricorda che l'articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana, che abbandona il ricorso a commissari delegati e alle relative strutture, cui subentra un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È quindi attribuito al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale (prorogato fino al 31 dicembre 2009).

All'articolo 2 si trovano le prime disposizioni di interesse della Commissione Giustizia. Tale articolo affida al Sottosegretario di Stato il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. In tale ambito, il Sottosegretario di Stato può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di « aree di interesse strategico nazionale ».

Il comma 5 individua quindi un nuovo reato nei confronti di chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale o ne ostacoli l'accesso autorizzato. Tale soggetto è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro. Nel testo non è riportata specificamente la sanzione, bensì ci si limita a rinviare all'articolo 682 del codice penale che punisce l'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

Il comma 9 punisce con la reclusione fino ad un anno chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti. I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni (comma 9).

Altra norma di natura penale è il comma 10, secondo cui chi « distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti » è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

La norma di maggiore interesse della Commissione Giustizia che ha suscitato un acceso dibattito anche tra gli operatori del diritto è l'articolo 3, che definisce – in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale – la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Nella relazione di accom-

pagnamento al disegno di legge di conversione si legge che la norma « si rende necessaria per offrire risposte adeguate anche in termini di efficienza e immediatezza nello svolgimento delle attività di indagine afferenti a reati commessi nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti ». La *ratio* della disposizione appare chiara ed è volta ad evitare la frantumazione della competenza territoriale, nonché decisioni disomogenee e legate a specifiche influenze territoriali.

Pertanto, per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale commessi nel territorio della regione Campania, le funzioni di pubblico ministero che, secondo la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono esercitate, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. È attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto al pubblico ministero ed agli ufficiali di polizia giudiziaria di disporre il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze. Resta invece salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata. La nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale. Inoltre, le misure cautelari già disposte dal pubblico ministero o convalidate dal giudice per le indagini preliminari perdono efficacia se non sono convalidate, entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, dal tribunale collegiale. Per ovviare alle accresciute esigenze di orga-

nico degli uffici giudiziari di Napoli, sono adottate misure di redistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale amministrativo. Per tutta la durata dell'emergenza le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio possono essere oggetto di sequestro preventivo qualora sussistano gravi indizi di reato o sia impossibile contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.

Riservandosi di svolgere compiute osservazioni nel prosieguo dell'esame, sottolinea sin d'ora come l'articolo 3 presenti taluni profili di criticità, che riguardano l'attribuzione in via transitoria della competenza territoriale al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli per i procedimenti penali relativi a reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché l'attribuzione al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali relativamente a tali reati.

Anche su questo punto si è soffermato il Consiglio superiore della magistratura, al quale peraltro era stato trasmesso un documento sottoscritto da magistrati della procura di Napoli, nel quale si affermava che tale spostamento di competenza violerebbe gli articoli 25 (ove si prescrive che le disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2 dello stesso articolo 3 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2008, per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale, e 102 (in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 che derogano temporaneamente, fino alla cessazione dello stato emergenziale, all'ordinaria disciplina sulla competenza territoriale del pubblico ministero, del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare) della Costituzione, che sanciscono rispettivamente il principio del giudice naturale ed il divieto di istituire giudici speciali.

Pur sottolineando che i profili di costituzionalità del provvedimento rientrano anzitutto negli ambiti di competenza della Commissione Affari Costituzionali, ricorda

che, sin dalla sentenza n. 56 del 1967, si è affermato un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che esclude, in simili ipotesi emergenziali, una lesione del principio di precostituzione del giudice naturale anche in caso di modifica, in generale, della competenza del giudice a processo in corso.

Lo stesso Consiglio superiore della magistratura nel suo parere, non sembra aver messo in discussione i profili di costituzionalità del decreto in esame, evidenziando invece l'inopportunità della scelta effettuata dal Governo sul versante del pregiudizio che ne deriverebbe all'efficienza e funzionalità degli uffici giudiziari interessati. In particolare, secondo il Consiglio superiore della magistratura l'attribuzione delle competenze al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli (cosiddetta superprocura) comporterebbe la « dilatazione dei carichi di lavoro degli uffici napoletani », « situazioni di gravi conflittualità all'interno e fra gli uffici giudiziari », oltre che « ritardi e inefficienze per la distanza » con le sedi della « polizia giudiziaria delegate per il compimento delle attività investigative ». Per questo l'organo di autogoverno della magistratura, suggerisce di dividere i compiti almeno in due procure, « con riferimento alle di corti d'appello campane, Napoli e Salerno ».

Proseguendo nell'esame del provvedimento, rileva che l'articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Gli articoli da 5 a 14 riguardano strettamente questioni anche di natura tecnica relative alla gestione di rifiuti senza che sia coinvolta la competenza della Commissione Giustizia. L'articolo 15 prevede disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione me-

dianche il potenziamento del personale di protezione civile, tra le quali (comma 3) quelle che sottraggono al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.

I restanti articoli non attengono alla competenza della Commissione Giustizia.

Ribadendo la particolare complessità e delicatezza del provvedimento in esame, si riserva di esprimere una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito, che avrà per oggetto il testo che sarà trasmesso dalla Commissione di merito.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che sia di fondamentale importanza che la Commissione acquisisca alcuni documenti essenziali per l'esame del decreto-legge in questione. In particolare, occorre acquisire il parere del Consiglio superiore della magistratura, il documento sottoscritto dai magistrati della procura di Napoli e trasmesso al Consiglio stesso, nonché il recente documento dell'Associazione nazionale magistrati sul decreto-legge in materia di rifiuti.

Ritiene quindi che il Governo debba fornire informazioni e spiegazioni su come intenda perseguire l'obiettivo della maggiore efficienza tramite le disposizioni dell'articolo 3 del provvedimento, nonché sulla norma che consente al Ministro della giustizia di incidere sull'organizzazione dei medesimi uffici giudiziari di Napoli, anche tramite la redistribuzione del personale.

Ricorda quindi che i profili di costituzionalità del provvedimento rientrano nella piena competenza della Commissione giustizia, in quanto direttamente connessi alla disciplina del processo penale, sia sotto il profilo della giurisdizione e della competenza che sotto quello delle norme procedurali e delle garanzie. La Commissione, pertanto, non potrà non esaminare in modo approfondito anche la conformità del provvedimento alla Costituzione.

Pierluigi MANTINI (PD) evidenzia l'incongruità dell'articolo 4, comma 2, del provvedimento, laddove prevede che misure cautelari adottate dal giudice ordina-

rio cessino di avere effetto ove non riconfermate dal un giudice amministrativo il quale, tra l'altro, agisce non d'ufficio ma su ricorso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la documentazione richiesta dall'onorevole Contorno è già a disposizione della Commissione e che la sua richiesta di maggiori informazioni sarà rappresentata al Governo.

Ricorda che il parere deve essere espresso entro domani, considerato che il provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 16 giugno prossimo.

Entro la giornata di oggi la Commissione Ambiente esaminerà gli emendamenti presentati e, quindi, trasmetterà alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati. Su questo testo la Commissione Giustizia esprimerà il parere.

In considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.20

D.L. 95/2008: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 23 giugno prossimo. Al fine di rispettare la programmazione dei lavori

dell'Assemblea la Commissione concluderà nella giornata di domani l'esame preliminare per fissare poi il termine della presentazione degli emendamenti alle ore 10 di martedì 17 giugno prossimo.

Luigi VITALI (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame rappresenta l'ultima tappa di un percorso avviatosi nel 1998 con l'istituzione del giudice unico di primo grado in relazione al riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, stabiliva – nella sua formulazione originaria – che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado. Questa riforma non è stata ancora varata.

Attraverso una serie di interventi normativi, l'originario termine di cinque anni è stato successivamente ridefinito in sette anni e quindi in nove anni. Considerato che il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha acquistato efficacia a decorrere dal 2 giugno 1999, la possibilità di avvalersi di magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario sarebbe dovuta venir meno alla data del 2 giugno 2008.

In questa vicenda è intervenuto da ultimo l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto «decreto-legge milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo cui i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non era consentita

un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, sono stati ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il decreto-legge in esame non determina rispetto al 31 dicembre 2009 una nuova proroga, essendo piuttosto diretto ad eliminare il conflitto esistente tra la disposizione contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 che pone il 2 giugno 2008 come termine ultimo per adibire i magistrati onorari all'esercizio di funzioni giurisdizionali, e quella contenuta nell'articolo 14 del «milleproroghe», che ha disposto la proroga dei magistrati onorari in scadenza alla data del 31 dicembre 2007 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Il decreto-legge in esame, quindi, modifica il termine finale indicato nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 facendolo coincidere con la data del 31 dicembre 2009.

Potremmo pertanto considerare tale provvedimento come un atto di natura quasi ricognitiva e formale, non andando ad incidere sostanzialmente sul termine della proroga previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che continua a rimanere la riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, il 31 dicembre 2009.

L'esame parlamentare del decreto-legge in questione potrà essere occasione per la presentazione di un ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo a presentare in tempi rapidi un disegno di legge di riforma della magistratura onoraria, non essendo più ammissibile rimanere in un limbo di precarietà che fa male non soltanto ai giudici onorari che quotidianamente amministrano la giustizia, consentendole di non collassare, ma alla giustizia stessa e, quindi, ai cittadini che ad essa si rivolgono, senza ottenere risposte in tempi

decenti. La magistratura onoraria, nel nostro Paese, non ha più un ruolo complementare e occasionale in rapporto all'amministrazione della giustizia, ma anzi svolge una funzione assolutamente fondamentale nel rispondere alla domanda di giustizia che sempre più massicciamente proviene dai cittadini. A fronte di ciò oggi ci troviamo di fronte a diverse categorie di giudici onorari; con altrettanto diversi criteri di selezione; con diverse retribuzioni e con diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati all'assoluta precarietà che molte volte non corrisponde alla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità.

La magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia. Essa potrebbe costituire l'anello che avvicina la giustizia ai cittadini assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Quante volte si pensa di trasferire ai giudici onorari importanti e delicate competenze che la magistratura ordinaria, oramai al collasso, non è in grado di gestire? Queste operazioni sono auspicabili, ma presuppongono che alla base vi sia una riforma e la stabilizzazione della magistratura onoraria. Occorre una stabilizzazione che comporti nuove modalità di accesso e di retribuzione nonché una normativa di natura anche previdenziale.

Il Governo ha comunque il dovere di risolvere la questione della magistratura onoraria, optando tra la scelta di conferirle stabilità, quale organo complementare rispetto alla magistratura togata, e quella di considerarla come organo le cui funzioni vengono esercitate in via occasionale e temporanea. È certamente auspicabile la prima opzione, ma ciò che non può più essere consentito è lo stato di incertezza in cui dal 1998 si trovano i magistrati onorari.

Ritiene quindi assolutamente necessario un intervento immediato in materia di giudici onorari, non solo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, ma anche per

ragioni di opportunità e di giustizia sostanziale. Non si può non tenere conto che i giudici onorari, seppure nati per sopprimere ad esigenze di carattere temporaneo, sono ormai diventati una colonna portante e indispensabile, della quale la giustizia italiana non potrebbe più fare a meno. Eppure costoro si trovano da molto tempo in una situazione di ingiustificabile precarietà. Tale situazione deve cessare quanto prima, possibilmente per effetto di un intervento organico che riordini l'intera materia della magistratura onoraria.

Manlio CONTENUTO (Pdl) chiede al relatore di meglio precisare quali siano l'esatta portata e la funzione dell'intervento normativo.

Luigi VITALI (Pdl), *relatore*, ribadisce che il provvedimento si limita a rimuovere il conflitto esistente tra la disposizione contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e quella contenuta nell'articolo 14 del cosiddetto decreto legge « milleproroghe ».

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli e C. 924 Pollastrini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che alle proposte all'ordine del giorno è stata abbinata la proposta di legge n. 688 Prestigiacomo, recante nuove disposizioni in materia di contrasto dei reati di violenza sessuale.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, rileva che le proposte di legge in esame sono dirette a modificare la disciplina dei reati di violenza sessuale per quanto quella

presentata dall'onorevole Pollastrini preveda interventi anche su altre materie.

Più in particolare, le proposte presentate dagli onorevoli Caparini, Angela Napoli e Prestigiacomò sono dirette ad apportare delle modifiche alla disciplina dei reati di violenza sessuale che si limitano ciascuna ad un aspetto particolare, mentre le altre due proposte di legge hanno una portata applicativa più ampia fino ad estendersi, come la proposta dell'onorevole Pollastrini, a tematiche ulteriori rispetto a quella della violenza sessuale.

La proposta di legge n. 611 dell'onorevole Caparini si limita ad innalzare a 16 anni l'età del consenso per i rapporti sessuali attualmente fissata a 14 anni. Ricorda, infatti, che la fattispecie degli atti sessuali con minorenni è disciplinata dall'articolo 609-*quater*, che sancisce la soglia del compimento del quattordicesimo anno di età (portata a sedici anni in caso di particolari rapporti tra il minore e l'altro soggetto) per delimitare il confine penale tra lecito ed illecito nel compimento degli atti sessuali consensuali con i minorenni. L'esigenza di innalzare da quattordici a sedici anni l'età del consenso sessuale risiederebbe nell'immatùrità, anche sessuale, del minore di sedici anni e, quindi, nella mancanza per tali minori di una « libertà sessuale » come diritto di scelta e di libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali. Solo con il raggiungimento dei sedici anni il minore è in grado di scegliere con la dovuta consapevolezza se compiere o meno un atto sessuale. Prima di tale età vi è comunque violenza sessuale.

La proposta di legge n. 817 presentata dall'onorevole Angela Napoli interviene sul regime delle aggravanti applicabili ai reati di violenza sessuale. In particolare, si propone di ricondurre la violenza sessuale perpetrata con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa dalla violenza sessuale nell'ambito delle aggravanti speciali del reato di violenza sessuale, mediante il suo inserimento nell'articolo 609-*ter* del codice penale, e sottoporre pertanto la fattispecie criminosa alla pena della reclusione da sei

a dodici anni. L'esigenza di arrecare tale modifica al regime delle aggravanti è emersa a seguito di un fatto di cronaca che ha visto applicare la sola fattispecie base del reato di violenza sessuale ad un caso di violenza perpetrata a danno di una donna incinta. La normativa vigente, infatti, riconduce espressamente l'abuso « delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto » nell'ambito della struttura del reato base di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale. Tale ipotesi viene portata dalla proposta in esame nell'articolo 609-*ter*, che disciplina le aggravanti del reato di violenza sessuale.

La proposta di legge n. 688 presentata dall'onorevole Prestigiacomò interviene su due aspetti particolari, quali la limitazione dell'applicazione del « patteggiamento allargato », escludendone l'applicazione per coloro che hanno commesso il delitto di « corruzione di minorenni », ed il gratuito patrocinio, estendendone l'applicazione alle vittime dei reati sessuali a prescindere da ogni valutazione di carattere economico. La proposta ha, quindi, due obiettivi: il primo è quello di intensificare le misure repressive attualmente previste nei confronti dei colpevoli di un reato tanto infamante quanto la corruzione di minorenni, escludendo per il reo la possibilità di ricorrere a sconti di pena; il secondo consiste nel rafforzare la presenza e il sostegno delle istituzioni in favore delle vittime dei reati sessuali, contribuendo al riequilibrio della parità delle parti nel processo accusatorio attraverso una indifferenziata applicazione il gratuito patrocinio.

Le altre proposte di legge hanno un impatto più ampio sulla complessiva disciplina dei reati di violenza sessuale fino, come nel caso della proposta di legge n. 666, della quale è prima firmataria, a delineare un nuovo inquadramento sistematico della categoria dei reati in esame.

Pertanto, prima di passare all'illustrazione di tali proposte ritiene opportuno soffermarsi sulle ragioni che spingono verso una modifica della riforma sui reati sessuali varata nel 1996.

I dati statistici evidenziano come il fenomeno della violenza sessuale sia ben più esteso di quanto risulterebbe dal numero delle denunce. Troppo spesso le stesse vittime non denunciano le violenze nei loro confronti. Da parte di tutte le forze politiche vi è la consapevolezza della gravità del fenomeno. Proprio per questa ragione finora la questione della tutela giuridica della donna contro gli atti di violenza sessuale è stata affrontata in Parlamento e nel Paese in maniera trasversale, tanto da arrivare anche a miglioramenti sotto il profilo culturale. Tuttavia emerge ancora un disagio familiare, che determina una sempre maggiore estensione del fenomeno della violenza contro le donne. Occorre pertanto portare a compimento un processo culturale che sancisca l'assoluta inviolabilità del corpo della donna.

In primo luogo, anche in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza commessi in danno di vittime indifese, è necessario dare un segnale di forza e d'intransigenza verso chi si rende colpevole di reati tanto infamanti. Questi reati, oltre che a provocare seri danni all'incolumità individuale, incidono anche sull'integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla sua vita. Come è riportato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 666, «sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale dopo aver subito violenza». Per tale ragione si potrebbe valutare l'opportunità di effettuare una scelta sistematica di fondo inserendo i delitti di violenza sessuali tra quelli contro la vita e l'incolumità individuale anziché tra quelli concernenti i delitti contro la libertà individuale, al pari dell'omicidio e delle lesioni personali.

Oltre a scelte sistematiche occorre anche incidere sulle pene oggi previste, innalzandole in nome di una finalità retributiva della pena troppo spesso dimenticata e nella convinzione che siano necessarie punizioni severe nei confronti di chi

si rende colpevole di reati tanto infamanti. L'innalzamento della pena deve essere accompagnato dalla certezza che la medesima sia eseguita oltre che dall'applicazione della stessa in tempi rapidi. Per quanto attiene all'inasprimento delle pene, la proposta n. 666 all'articolo 3, introducendo l'articolo 586-*bis* del codice penale, disciplina il reato di violenza sessuale attualmente previsto dall'articolo 609-*bis*, con l'aumento nel minimo e nel massimo della pena irrogata e la previsione di una maggiore discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti, nonché con l'aumento della pena fino alla metà in caso di recidiva. L'articolo 4, introducendo l'articolo 586-*ter* del codice penale, modifica parzialmente la disciplina delle circostanze aggravanti di questo reato prevedendo un aumento delle pene di base e delle pene minime per casi di particolare gravità (lesioni gravi o gravissime). L'articolo 10, introducendo l'articolo 586-*novies* del codice penale, inasprisce le pene della violenza sessuale di gruppo, oggi prevista dall'articolo 609-*octies*, fino alla previsione dell'ergastolo nel caso di morte della vittima.

La proposta di legge n. 924 presentata dall'onorevole Pollastrini ha un impatto minore sull'attuale regime sanzionatorio in quanto, secondo i proponenti, l'attuale assetto normativo prevede già ora pene consistenti, per cui non si è ritenuto di prevedere ulteriori specifici aggravamenti. Comunque, anche tale proposta incide su alcune sanzioni previste dalla legislazione vigente operando sulla descrizione delle aggravanti previste dall'articolo 609-*ter* del codice penale, sottolineando la gravità del fatto commesso da chi abbia con la vittima un rapporto privilegiato anche e soprattutto di tipo familiare. La proposta di legge in esame incide anche sui meccanismi di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l'effetto di comportare un inasprimento delle sanzioni applicabili.

Gli interventi di natura penale non debbono limitarsi all'inasprimento delle sanzioni.

L'articolo 10 della proposta di legge n. 666, ad esempio modifica la fattispecie del reato di violenza di gruppo eliminando dalla normativa la definizione delle fattispecie di violenza sessuale di gruppo, attualmente qualificata come « partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis » nonché la diminuzione di pena oggi prevista per i semplici partecipanti, che ha rappresentato troppo spesso una efficace via di fuga per coloro che si sono trincerati dietro di essa, adducendo di essersi limitati ad assistere allo stupro perpetrato da altri.

La proposta di legge n. 924 all'articolo 8 contiene modifiche al codice penale aventi ad oggetto il delitto di violenza sessuale. Il comma 2 interviene sull'articolo 609-bis del codice penale relativo al delitto di violenza sessuale per sostituirne il comma 3. La riformulazione proposta conferma la previsione attuale in forza della quale è prevista la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità; precisa però che ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice deve valutare l'intensità del dolo; la materialità del fatto; le modalità della condotta criminosa; il danno arrecato alla parte offesa; le condizioni psicofisiche della vittima.

I commi da 3 a 5 intervengono sull'articolo 609-ter, relativo alle circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale. Il comma 3 specifica che la circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale ricorre non solo se i fatti sono commessi con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, ma anche quando si tratta di sostanze comunque idonee a ridurre la capacità di determinarsi della persona offesa. Il comma 4 elimina dall'aggravante di cui al n. 5) – violenza sessuale commessa nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore – il riferimento agli anni 16. Il comma 5 aggiunge tre ulteriori circostanze

aggravanti. In particolare, inserendo il n. 5-bis, si prevede che il delitto di violenza sessuale sia aggravato quando la violenza è commessa in danno del coniuge, del convivente o anche della persona che – a prescindere dalla convivenza – sia legata da una stabile relazione affettiva con l'autore del reato; il n. 5-ter prevede l'aggravio di pena quando il reato sia commesso in danno di minore e il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza; il n. 5-quater prevede il reato aggravato quando il fatto sia commesso in danno di una donna in stato di gravidanza. Sul punto vi è coincidenza con la proposta di legge presentata dall'onorevole Angela Napoli.

Il comma 6 interviene sull'articolo 609-quater (Atti sessuali con minore) e – analogamente a quanto disposto dal comma 2 in relazione al delitto di violenza sessuale – sostituisce il comma 4 prevedendo la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità e precisando che, ai fini della concedibilità dell'attenuante, il giudice deve valutare l'intensità del dolo, la materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.

Oltre ad interventi di diritto penale sostanziale sono previsti anche misure di natura processuale. Si potrebbe tenere conto dell'esigenza di estendere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza a tutti i reati sessuali, anziché alle sole ipotesi di violenza aggravata o di gruppo, così come prevede la proposta n. 666 all'articolo 11. In ragione dell'esigenza di celebrare nel più breve tempo possibile i relativi processi, si potrebbe prevedere l'applicazione del rito direttissimo per i reati sessuali, come previsto dal medesimo articolo 11. Deve essere ben chiaro come tale rito non rivesta carattere premiale e sia azionabile unilateralmente e unicamente dal pubblico ministero. Esso, come il giudizio immediato, salta l'udienza preliminare, con eco-

nomia di tempo e di attività processuali, e affluisce direttamente innanzi al giudice dibattimentale. In presenza dei reati di violenza sessuale, la scelta di questo rito rappresenta un valido ausilio per le vittime, evitando loro il trauma di dover rivivere a distanza di tanto tempo drammatiche esperienze, ed è inoltre utile sotto il profilo della difesa sociale per evitare che i colpevoli possano nuocere ulteriormente.

Certezza della pena giusta significa anche escludere la possibilità di accedere al patteggiamento nonché ridurre sensibilmente la possibilità di applicare i benefici penitenziari a chi si sia macchiato di un reato tanto infamante quanto la violenza sessuale. La pena deve essere scontata in tutta la sua interezza: non possono essere ammesse scappatoie come lo sono spesso anche i benefici penitenziari. In questa ottica sempre l'articolo 11 prevede l'esclusione della possibilità di chiedere il patteggiamento (sul punto si ricorda anche la proposta presentata dall'onorevole Prestigiacomo) e l'inapplicabilità dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, allo scopo di far scontare interamente le pene inflitte con sentenza definitiva per tali reati senza possibilità di usufruire di benefici quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la liberazione anticipata.

Con finalità preventiva potrebbe essere considerata l'opportunità di prevedere che i soggetti resisi responsabili dei reati di violenza sessuale possano essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale, con la somministrazione di farmaci adeguati, previa valutazione del giudice che tenga conto della personalità e della pericolosità sociale del reo oppure dei suoi rapporti con la vittima del reato. Naturalmente il trattamento del blocco androgenico totale, da qualificare come misura di sicurezza, dovrebbe essere inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria con l'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongano di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria. In tal senso si

muovono gli articoli 13 e 14 della proposta di legge n. 666. Lo Stato deve fare in modo che al termine dell'esecuzione della pena non sia rimesso in circolazione un violentatore. A parte il discorso sul trattamento del blocco androgenico totale, per evitare il rischio che ciò possa accadere occorrono interventi sul detenuto di natura psicologica da parte di esperti. Interventi che potrebbero proseguire anche dopo l'esecuzione della pena detentiva. Rileva quindi che potrebbe essere opportuno esaminare la legislazione dei Paesi europei che prevedono la misura del blocco androgenico, al fine di trovare la soluzione normativa più adeguata.

Anche la proposta di legge n. 924 contiene norme processuali, che coinvolgono anche reati diversi da quelli di violenza sessuale.

Come si è già accennato, infatti, la proposta n. 924 presentata dall'onorevole Pollastrini, che riprende in parte il disegno di legge n. 2169 presentato nella scorsa legislatura sempre dall'onorevole Pollastrini in veste di Ministro per le pari opportunità, ha una portata che va ben oltre quella della violenza sessuale. A tale proposito, ricordo che quando nella legislatura passata il disegno di legge del Governo venne abbinato alle proposte di legge in materia di violenza sessuale già in corso d'esame presso la Commissione Giustizia ci fu un rallentamento nell'approvazione di un testo di riforma della disciplina dei reati sessuali, sul quale vi era un accordo trasversale in Commissione. Nel dibattito parlamentare furono inserite dal Governo delle nuove tematiche intorno alle quali non vi era la medesima condivisione che invece aveva fino allora caratterizzato l'esame delle proposte di legge vertenti esclusivamente nella materia della violenza sessuale.

Oggetto della proposta di legge n. 924 non è tanto la violenza sessuale, quanto piuttosto la violenza a danno di soggetti deboli, tra i quali, secondo una visione alquanto discutibile, rientrerebbero anche le donne. Piuttosto che la violenza sessuale, oggetto di tale proposta di legge è la cosiddetta violenza di genere, dovendosi

con tale espressione intendere, come si legge nella relazione di accompagnamento, « tutte le forme di coartazione della libertà, di sopraffazione e di dominio sulla vita e sul corpo femminile, di sopruso o di riduzione dell'autonomia e delle libertà personali, anche in relazione all'orientamento sessuale, in contesti che sottendono modelli culturali, espliciti o impliciti, portatori di rapporti asimmetrici tra i generi e le generazioni ».

La proposta di legge si propone tre livelli integrati di intervento che opererebbero in tutti i casi di violenza. Si tratta, in particolare, di misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni; del riconoscimento di diritti alle vittime di violenza; della tutela penale delle vittime di violenza, ampliamento della tutela processuale, sia penale che civile.

Nello specifico, nel capo I sono contenute le norme concernenti le campagne di informazione e di sensibilizzazione sul problema della violenza di genere, gli interventi programmati sul sistema educativo, sul sistema sanitario e sul sistema comunicativo. Il capo II comprende una sorta di carta dei diritti delle persone e delle famiglie vittime di fenomeni di violenza. Nel capo III, intitolato « Delitti contro la persona e la famiglia », si concentrano tutte le norme che, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, « innovando il codice penale, il codice di procedura penale, alcune leggi speciali e l'ordinamento penitenziario, rappresentano l'immediata realizzazione della tutela contro forme di violenza e prevaricazione finora trascurate, sottovalutate, dimenticate ».

Suscita forti perplessità la scelta di effettuare un intervento omnicomprensivo in cui inserire come una parte del tutto una materia tanto delicata e peculiare, quale quella della violenza sessuale. Sia ben chiaro che non si intende in alcun caso affermare che le varie forme di violenza diversa da quella sessuale, che sono oggetto della proposta in esame, non possano essere esaminate dal Parlamento. Ciò che non è condivisibile è il metodo

utilizzato. Considerato che si tratta di casi di violenza eterogenei occorrono interventi normativi autonomi che consentano ciascuno di affrontare le diverse e peculiari tematiche in cui gli specifici fenomeni vanno ad inserirsi. In questo momento ci stiamo occupando di violenza sessuale e non di tutte quelle forme di violenza che vengono fatte rientrare nella categoria della « violenza di genere ». Le violenze diverse da quella sessuale potranno essere affrontate in un altro momento. Nella scorsa legislatura si è fatto un errore nel cercare di assimilare ogni forma di violenza in vista di un intervento unitario. Si credeva di poter agganciare ad un treno in corsa che stava andando speditamente, quale era l'*iter* delle proposte in tema di violenza sessuale, dei vagoni che nulla avevano a che vedere con il percorso che quel treno stava percorrendo. Il risultato è stato il deragliamento del treno. In questa legislatura non deve essere commesso lo stesso errore. Temi come le molestie insistenti, la violenza in famiglia, l'uguaglianza tra uomini e donne nonché l'omofobia, trattati nella proposta di legge dell'onorevole Pollastrini, sono temi estremamente rilevanti, ma non sono l'oggetto dell'intervento normativo che in questo momento si sta cercando di portare a compimento. Si tratta di temi importanti ma tra di loro così diversi, che devono essere affrontati separatamente, così come si sta facendo per le molestie insistenti.

Ad esempio, gli articoli della proposta che prevedono un approccio al tema della violenza non limitato al solo aspetto sanzionatorio, ma esteso anche a profili socio-assistenziali sono condivisibili, ma — in questa circostanza — dovrebbero essere limitati al tema della violenza sessuale. Non si tratta di vittime di « serie A » e di « vittime di serie B », ma si tratta di dare una risposta immediata e senza ulteriori drammatici ritardi per porre rimedio al fenomeno sempre più dilagante della violenza sessuale.

In relazione alle misure di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza alle donne si prevede: l'obbligo, per le pubbliche autorità, di pro-

muovere campagne di informazione e di sensibilizzazione; il coordinamento tra i servizi sociali e le Forze dell'ordine e la magistratura; la formazione specifica in ambito scolastico e sanitario; il divieto dei messaggi pubblicitari offensivi e discriminatori in relazione al genere; il monitoraggio statistico costante del fenomeno della violenza in famiglia e di genere, funzionale alla progettazione di nuove politiche di contrasto.

Vi sono poi gli interventi nella materia penale. Si è già detto della parte relativa alla violenza sessuale. Si modifica inoltre la fattispecie del delitto di maltrattamenti in famiglia, si prevedono nuove fattispecie penali, quali gli atti persecutori e le forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Nella materia processuale, si legge nella relazione che «le innovazioni elaborate mirano a rendere più veloce e più efficace il processo e ad assicurare alla vittima, con particolare riferimento ai delitti di violenza sessuale, protezione e sostegno più intensi, congrui alla gravità dell'offesa subita e alle sue conseguenze traumatiche». Tra l'altro si incide sulle norme relative all'utilizzo dell'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona offesa nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti, violenza e abuso sessuale, prostituzione e pornografia minore, tratta degli esseri umani ed atti persecutori, estendendone la possibilità anche qualora si tratti di persona minore ultrasedicenne ovvero maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti. Si prevede la possibilità per i soggetti istituzionalmente preposti all'assistenza alle vittime, sia nel caso di violenza sessuale o commessi nell'ambito familiare che in quello di tratta degli esseri umani, di intervenire nel processo. Nell'ambito dei delitti commessi in danno di persone disabili si estende la possibilità della costituzione in giudizio anche alle associazioni e agli enti legittimati ad agire nei giudizi civili nei casi di discriminazione nei confronti delle persone disabili.

Si prevede, poi, che il Governo provveda con apposite norme a garantire, alle persone vittime di maltrattamenti, di violenza e di atti persecutori, il diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica e alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro. Inoltre è modificato l'articolo 18 del testo unico cosiddetto «sull'immigrazione» con la previsione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutte le donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti (violenze o sfruttamento) in famiglia o di violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo di vita per sé o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. Il permesso, se la vittima lo richiede e se sussistono comprovate esigenze, può essere rilasciato anche ai figli minori; le norme vigenti sull'immigrazione, infatti, non offrono adeguate tutele alle centinaia di donne e di ragazze di seconda generazione che trovano la forza di denunciare un parente violento. È sin troppo evidente che si tratta di un tema che deve essere affrontato in un ambito diverso a quello in cui ci troviamo. L'immigrazione implica considerazioni proprie che meritano di essere approfondite in un contesto che abbia il fenomeno dell'immigrazione come tema principale.

Prima di concludere la relazione, ricorda che il gruppo della Lega Nord ha chiesto ufficialmente, in vista della Conferenza dei Presidenti di Gruppo che predisporrà il programma dei lavori dell'Assemblea fino alla pausa estiva, che la proposta di legge n. 666 sia inserita nel programma dei lavori di luglio. Considerato che la violenza sessuale rappresenta un tema di interesse trasversale che non può sottostare a logiche di contrapposizioni politiche, auspica che ci sarà da parte di tutti i gruppi e del Governo un concorso di forze affinché la Commissione elabori prima della pausa estiva un testo che possa essere un efficace strumento di lotta alla piaga della violenza sessuale,

fenomeno — è sempre bene ribadirlo — ben più grave di quello che risulta dalle mere denunce.

Angela NAPOLI (PdL) rileva che la sua proposta di legge n. 804, recante norme per la tutela della persona che lavora contro le molestie sessuali, è stata assegnata in sede referente alla Commissione Lavoro pubblico e privato. Ritiene invece che tale proposta, in considerazione del suo contenuto, debba essere assegnata alla Commissione Giustizia e abbinata alle proposte di legge in esame. Chiede quindi alla presidenza di provvedere affinché la

suddetta proposta di legge n. 804 possa essere abbinata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Angela Napoli che per abbinare la proposta di legge n. 804 sarebbe necessario preliminarmente sollevare un conflitto di competenza, al fine di ottenere l'assegnazione di tale proposta alla Commissione Giustizia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	39
DL 90/2008: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. C.1145 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	40
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il settore dell'istruzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	42
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 10.15.

Variazione nella composizione della Commissione

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che il deputato Ferdinando Latteri è entrato a fare parte della Commissione.

DL 90/2008: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

C. 1145.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame reca misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché ulteriori disposizioni connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai maggiori compiti assegnati dal provvedimento.

Ricorda che il decreto si compone di 20 articoli. Rinvia quindi all'articolato complessivo, evidenziando che l'articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana, che si sostanzia nell'abbandono del ricorso a commissari delegati e alle relative strutture, cui subentra un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che è attribuito al Dipartimento della Protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Precisa quindi che l'articolo 2 affida al sottosegretario il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. In tale ambito, il Sottosegretario di Stato può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di « aree di interesse strategico nazionale »; chiunque vi si introduca abusivamente o ne ostacoli l'accesso autorizzato è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro.

Si sofferma quindi sulle disposizioni che riguardano la competenza della Commissione VII, contenute nell'articolo 13, ricordando che lo stesso definisce una serie di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. A tal fine, si prevede che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede, al comma 1, alla definizione di iniziative a carattere divulgativo e culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il comma 2 stabilisce che il Ministero deve attivarsi in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali e in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per svolgere una campagna di informazione della popolazione. Il comma 3 dell'articolo 13, inoltre, nel rimandare ad una più generale attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, prevede, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la costituzione di un ufficio stampa presso il Dipartimento della protezione civile; mentre il successivo comma 4 dispone l'attivazione,

da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il comma 5 stabilisce che tali iniziative includono, per la Regione Campania, anche interventi didattico-educativi integrativi nell'ambito delle discipline curriculari; le modalità attuative di tali disposizioni sono definite con decreto adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal comma 6. Riterrebbe peraltro opportuno, con riferimento al comma 6 dell'articolo 13, prevedere che lo schema di decreto sia trasmesso, prima della sua adozione definitiva, alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione del parere di competenza. Sottolinea quindi che illustrerà gli aspetti inerenti l'articolo 18, una volta concluso l'esame degli emendamenti ad esso riferiti da parte della Commissione di merito.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 1.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto interministeriale in esame, adottato ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria per il 2002, reca la ripartizione dei contributi erogati ad enti culturali dal Ministero per i beni e le attività culturali ed allocati sul capitolo 3670. Lo stanziamento per il 2008 è stato determinato, dalla legge finanziaria, legge n. 244 del 2007, in 19,533 milioni di euro: tale importo sconta già la riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa della Tabella C, prevista dall'articolo 3, comma 151, della medesima legge finanziaria.

Ricorda che la somma effettivamente disponibile per il 2008 è, peraltro, pari a 16,230 milioni di euro, al netto dell'accantonamento di 3,303 milioni di euro disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006. Aggiunge inoltre che l'importo di ciascuna voce, secondo quanto esposto nella relazione ministeriale, è stato decurtato dell'1,73 per cento rispetto al 2007 in relazione alla riduzione, per la medesima percentuale, subita dallo stanziamento complessivo. Segnala altresì che quest'anno, per la prima volta, per i contributi ad Associazioni e Fondazioni musicali è indicata la sub-ripartizione tra i singoli destinatari.

Rileva quindi che, nello schema di riparto in esame, analogamente a quanto previsto a partire dal 2004, è direttamente individuata, all'articolo 2, la sottoripartizione, tra gli enti interessati, della voce generale relativa ai « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ». Al riguardo, sottolinea che nel 2004 e nel 2005, in relazione alla richiesta di essere informate sulla sottoripartizione, formulata dalle Commissioni parlamentari competenti in occasione dell'espressione del parere sul riparto 2003, quest'ultima era stata trasmessa al Parlamento in allegato agli schemi di riparto. A partire dal 2006 alla suddivisione dell'importo ha provveduto l'articolo 2 degli schemi di decreto interministeriale sottoposti alle Camere per il parere. Ritene che, per un quadro complessivo degli stanziamenti a favore di enti culturali per il 2008 occorre

considerare anche le somme che, per tale esercizio finanziario, sono state spostate sul nuovo capitolo 3671, contributi ad istituzioni culturali ai sensi della legge 534 del 1996, in relazione all'articolo 2, commi 396 e 397, della legge finanziaria 2008. Sottolinea in particolare che sul capitolo 3671, alla data del 4 giugno 2008, sono effettivamente disponibili 8,016 milioni di euro; l'importo iniziale di 12,953 milioni di euro, infatti, è stato ridotto a 11,416 milioni a seguito dell'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007. È poi intervenuta la soppressione dell'autorizzazione di spesa di 3,4 milioni di euro, di cui alla legge finanziaria 2008, disposta dall'articolo 5, comma 1 e dall'Elenco 1, del decreto legge n. 93 del 2008, in corso di conversione alla Camera, C. 1185.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, rileva innanzitutto l'opportunità di evidenziare i criteri seguiti dal Governo nell'assegnazione dei contributi alle associazioni, fornendo, in particolare, una spiegazione sui motivi che hanno indotto a differenziare l'entità delle risorse stanziare. Osserva, altresì, che non appaiono adeguatamente evidenziate le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a stanziare risorse in favore delle attività afferenti il Festival Pucciniano anche al di fuori dell'area di provenienza, vale a dire Pesaro e Torre del Lago. Auspica quindi che la relatrice possa fornire i chiarimenti al riguardo

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

AUDIZIONI

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 10.50.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il settore dell'istruzione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, sui lavori della Commissione, i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), Manuela GHIZZONI (PD) e Pierfelice ZAZZERA (IdV), ai quali risponde Valentina APREA, *presidente*.

Il ministro Mariastella GELMINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, i deputati Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) e Claudio BARBARO (PdL), ai quali risponde Valentina APREA, *presidente*.

Intervengono quindi, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Maria Letizia DE TORRE (PD) e Renato FARINA (PdL).

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione consegnata dal Governo</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	60
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del Governo riferiti agli articoli del decreto-legge e relativi subemendamenti</i>)	82

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 giugno 2008.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il Governo ha consegnato una documentazione, predisposta dal Dipartimento della Protezione civile, contenente elementi di chiarimento in merito alle questioni emerse nel corso del dibattito in Commissione (*vedi allegato 1*). Avverte,

inoltre, che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge in esame (*vedi allegato 2*).

Al riguardo, ricorda che il decreto-legge n. 90 del 2008 introduce misure straordinarie specificamente destinate alla soluzione dell'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, nonché limitate e circoscritte disposizioni organizzative che interessano il Dipartimento della Protezione civile e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, considerato il circoscritto ambito di intervento del decreto-legge, ritiene che presentino profili di dubbia ammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi, in quanto non strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge: l'articolo aggiuntivo Romano 5.01, che è diretto a prevedere ulteriori autorizzazioni all'esercizio di impianti produttivi su tutto il territorio nazionale, in deroga alla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale; gli emendamenti Romano 11.29 e 11.34, che mirano a ricomprendere le autorità d'ambito della regione

Sicilia e la stessa regione Sicilia tra i beneficiari delle specifiche misure e risorse che il decreto-legge in esame pone in capo al CONAI; gli articoli aggiuntivi Romano 11.01 e 11.02, che introducono modifiche normative di natura generale alla vigente disciplina della TARSU e ad una disposizione del « codice ambientale » in materia di fissazione della tariffa per la gestione dei rifiuti; l'emendamento Romano 18.3, che disciplina le agevolazioni tariffarie per gli impianti di termovalorizzazione nella regione Sicilia; gli articoli aggiuntivi Nicolais 18.01 e Nucara 18.02, che – pur collegati, nella loro formulazione, alle conseguenze prodotte dall'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania – sono finalizzati a dettare misure straordinarie per il settore turistico della stessa regione.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Piffari 2.11; sull'emendamento Guido Dussin 2.13; sull'emendamento Ferranti 3.6; sull'emendamento Piffari 3.7; sugli identici emendamenti Tommaso Foti 6.1 e Lupi 6.2, subordinatamente alla loro riformulazione, nel senso di inserirli alla fine del periodo, preceduti dalla locuzione « nonché »; sull'emendamento Guido Dussin 6.3; sull'articolo aggiuntivo Iannuzzi 8.01; sull'emendamento Guido Dussin 9.10, subordinatamente alla sua riformulazione, nel senso di sopprimere la parola « raggiunte »; sull'emendamento Guido Dussin 10.4; sull'emendamento Libè 11.3; sugli identici emendamenti Cosenza 11.22 e Osvaldo Napoli 11.23.

Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Tommaso FOTI (PdL), preso atto dell'orientamento espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira i suoi emendamenti 7.5 e 7.7.

Alessandro BRATTI (PD) ritira l'emendamento Realacci 9.3.

Ermete REALACCI (PD), considerato che i pareri di relatore e Governo prospettano l'accoglimento di un solo emendamento del suo gruppo, preannuncia che l'esame degli emendamenti in Commissione non si dovrà considerare improntato ad estrema celerità, in quanto i presentatori di tali emendamenti intendono illustrare con la necessaria attenzione il contenuto delle proposte emendative presentate.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) illustra il suo emendamento 1.1, sottolineando la necessità di garantire trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.

Il sottosegretario Roberto MENIA ritiene che l'emendamento Zamparutti 1.1 prefiguri un inutile appesantimento procedurale e che la trasparenza nell'uso delle risorse sia già garantita dal testo in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Zamparutti 1.1.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il suo emendamento 1.2 e l'emendamento Volpi 2.1.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 2.2, sottolineando l'importanza della sua approvazione.

Gianpiero BOCCI (PD) manifesta dubbi sull'esito della votazione testé svolta e invita il Presidente a garantire, per le prossime votazioni, la verifica della regolarità dell'esito delle votazioni stesse.

Guido DUSSIN (LNP) ricorda di aver sollecitato, in precedenza, l'intervento dei segretari, proprio perché aveva intuito l'intento ostruzionistico dei gruppi di opposizione, confermato ora dalla richiesta, a suo giudizio infondata, avanzata dal deputato Bocci. Richiama, inoltre, i gruppi di

opposizione a mantenere la pur legittima pratica ostruzionistica entro i confini di una certa « eleganza istituzionale ».

Ermete REALACCI (PD) ritiene inaccettabile che l'impegno costruttivo del suo gruppo per il miglioramento del provvedimento in esame possa essere interpretato come atteggiamento ostruzionistico.

Tommaso GINOBLE (PD) sottolinea l'importanza fondamentale del rispetto delle regole nello svolgimento dei lavori della Commissione e ritiene che in nessun caso tale questione possa essere sminuita a questione di « eleganza » nei rapporti fra maggioranza e opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 2.2.

Salvatore MARGIOTTA (PD) stigmatizza l'atteggiamento dei gruppi di maggioranza, che sembrano intenzionati a respingere sistematicamente le proposte emendative del suo gruppo, tendenti esclusivamente a rendere migliore e più rispondente alla situazione reale il testo del provvedimento in esame. Passa, quindi, ad illustrare il suo emendamento 2.3, rilevando che esso non intende in alcun modo cancellare, ma solo delimitare meglio, l'uso delle forze armate, escludendo il loro coinvolgimento in attività e compiti tipicamente riferibili alle forze di polizia.

Ermete REALACCI (PD) ricorda che il tema oggetto dell'emendamento Margiotta 2.3 è stato più volte sollevato, anche da alcuni ministri, e che lo stesso emendamento si prefigge esclusivamente di rendere esplicito il fatto che le forze armate non possono essere impiegate per compiti di ordine pubblico.

Guido DUSSIN (LNP) ricorda che il suo gruppo si era già espresso contro l'uso delle forze armate per i compiti di raccolta dei rifiuti. Pur ritenendo che il testo in discussione scongiuri tale eventualità, manifesta la disponibilità del suo gruppo ad approfondire le varie tematiche e invita

i gruppi di opposizione a riformulare in questa direzione gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Roberto MENIA, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal deputato Realacci, ritiene che un uso limitato ed eventuale, nonché temporaneamente definito, delle forze armate, nei termini stabiliti dal decreto-legge in discussione, sia strumento necessario per fronteggiare efficacemente l'emergenza in atto. Nel rassicurare, inoltre, il deputato Guido Dussin su un impiego delle forze armate che sia totalmente rispettoso del loro ruolo e della loro dignità, richiama l'importanza, sul piano simbolico e del messaggio politico, delle disposizioni che disciplinano l'impiego delle forze armate nell'emergenza in atto.

Ermete REALACCI (PD), nel sollecitare al relatore la proposta di accantonamento dell'emendamento Margiotta 2.3, ai fini di un suo maggiore approfondimento, ribadisce che il suo gruppo è disponibile ad un iter parlamentare celere e positivo del decreto-legge in esame; a questo scopo, tuttavia, giudica indispensabile introdurre nel testo almeno alcune delle modifiche proposte, come segno concreto di un lavoro comune e di un impegno costruttivo e condiviso.

Maurizio LUPI (PdL) ritiene che l'esperienza maturata in seno alla VIII Commissione nella passata legislatura possa avvalorare alcune delle considerazioni svolte dal deputato Realacci e giudica senz'altro possibile approfondire – in vista del dibattito in Assemblea e in sede di Comitato dei nove – le tematiche segnalate dai gruppi dell'opposizione.

Ermete REALACCI (PD), considerati gli elementi emersi nel corso del dibattito, ritira l'emendamento Margiotta 2.3.

Guido DUSSIN (LNP), alla luce del dibattito svolto sull'emendamento Margiotta 2.3, ritira il suo emendamento 2.4.

Ermete REALACCI (PD) illustra il suo emendamento 2.5, sottolineando l'importanza del rafforzamento dell'azione preventiva di contrasto della criminalità, che l'emendamento si propone. Nel richiamare l'analogo, positivo, precedente rappresentato dalla cosiddetta *Operazione Primavera*, condotta alcuni anni fa in Puglia contro il contrabbando, raccomanda l'approvazione dell'emendamento, che, tra l'altro, comporta oneri finanziari limitati.

Mauro LIBÈ (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Realacci 2.5.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) fa presente che il suo gruppo condivide l'emendamento Realacci 2.5

Il sottosegretario Roberto MENIA, pur comprendendo le ragioni che sono alla base della proposta emendativa del deputato Realacci, ritiene che essa comporti il rischio di un appesantimento dell'impianto normativo, che già consente al Sottosegretario di Stato di avvalersi dell'intervento delle forze di polizia nell'azione di prevenzione, oltre che di contrasto e repressione, della criminalità organizzata.

Ermete REALACCI (PD), intervenendo per una precisazione, ribadisce l'alto valore simbolico del suo emendamento 2.5, anche in termini di vicinanza alle forze di polizia quotidianamente impegnate sul territorio campano nelle operazioni di contrasto della criminalità.

Raffaella MARIANI (PD) segnala la contraddittorietà dell'atteggiamento del Governo, il quale, mentre ritiene che l'emendamento Realacci 2.5 si risolva in un superfluo appesantimento dell'impianto normativo, ha tuttavia giudicato indispensabile confermare le disposizioni sull'impiego delle forze armate, soprattutto per il loro valore simbolico e per il messaggio politico che esse diffondono.

La Commissione respinge l'emendamento 2.5.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra il suo emendamento 2.9, finalizzato a chiarire in maniera esplicita la tipologia di comportamenti punibili in base al comma 9 dell'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 2.9.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra il suo emendamento 2.7, anch'esso destinato ad introdurre elementi di chiarezza normativa.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 2.7.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra il suo emendamento 2.8.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 2.8 e 2.6.

Donatella FERRANTI (PD) ritira i suoi emendamenti 2.10 e 2.12.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 2.11 e Guido Dussin 2.13.

Ermete REALACCI (PD) avverte che il suo gruppo si asterrà sugli emendamenti soppressivi riferiti all'articolo 3, nella consapevolezza che le disposizioni in esso contenute, pur ampiamente migliorabili, non debbono essere rimosse dal testo del decreto-legge in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 3.1.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra il suo emendamento 3.2.

Tommaso FOTI (PdL) invita la Commissione ad attendere il parere della II Commissione in relazione all'articolo 3, segnalando l'opportunità di non apportarvi alcuna modifica in questa fase di esame.

Guido DUSSIN (LNP) si associa alla proposta formulata dal deputato Tommaso Foti.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene di non poter accedere alla richiesta del deputato Tommaso Foti, dal momento che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere soltanto un parere sul testo in esame, mentre spetta alla VIII Commissione, competente in sede referente, la funzione di discutere e, se del caso, emendare il testo stesso. Ritiene, pertanto, che sia di fondamentale importanza capire nel corso dei lavori della Commissione quale sia l'effettivo orientamento del Governo e della maggioranza parlamentare sulle proposte emendative presentate.

Giuseppe SCALERA (PdL), nel riconoscere che gli emendamenti in materia di giustizia presentano profili di particolare delicatezza, auspica che già nelle prossime ore sia possibile addivenire ad un testo condiviso. Pertanto, ritiene che sia un errore dividersi ora con una votazione fra favorevoli e contrari alle proposte emendative che in questo momento sono all'attenzione della Commissione e che fin dalle prossime ore saranno poste all'attenzione dell'Assemblea.

Ermete REALACCI (PD), riferendosi all'intervento del deputato Scalera, ritiene di dover ribadire un punto politicamente essenziale per il prosieguo dei lavori. Ricorda che, con spirito costruttivo, il suo gruppo ha individuato e segnalato fin dall'inizio alcuni punti critici del provvedimento in esame; ha, quindi, proceduto al loro approfondimento e alla formulazione di specifiche proposte emendative migliorative, fra le quali quelle tradotte in emendamenti all'articolo 3, che nelle ultime ore hanno trovato conforto anche nelle prese di posizione degli organismi rappresentativi della magistratura.

Agostino GHIGLIA (PdL) *relatore*, ritiene opportuno procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, rinviando semmai ai lavori dell'Assemblea l'even-

tuale approfondimento delle problematiche da essi sollevate.

Tino IANNUZZI (PD) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 3 del provvedimento in esame mirano esclusivamente al perseguimento di una equilibrata soluzione, capace di portare ad una sintesi positiva il dibattito in atto, nel senso di un riconoscimento della legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto-legge in esame e, al tempo stesso, di un loro miglioramento, non solo sotto il profilo della coerenza ordinamentale, ma anche della loro efficacia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 3.2 e 3.3.

Donatella FERRANTI (PD) illustra i suoi emendamenti 3.4 e 3.5, che intendono disciplinare in modo chiaro la condotta che deve essere perseguita penalmente. In tal senso, gli emendamenti propongono un riferimento alla fattispecie di « danno ambientale » di cui all'articolo 300 del cosiddetto « codice ambientale » ovvero una specificazione di quello che deve intendersi un reato compiuto nell'ambito della gestione dei rifiuti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 3.4 e 3.5, e approva gli emendamenti Ferranti 3.6 e Piffari 3.7.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra il suo emendamento 3.8, ispirato alla medesima logica che ha guidato i precedenti emendamenti del suo gruppo riferiti all'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 3.8.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 3.9, rilevando che esso rappresenta un cardine della proposta politica del suo gruppo. L'emendamento si fa carico, infatti, di proporre una soluzione

equilibrata – che si richiama, con particolare riferimento alle attribuzioni delle procure distrettuali, alle norme vigenti in materia di lotta alla criminalità organizzata – capace di garantire efficacia e coerenza all'azione degli uffici giudiziari, scongiurando al tempo stesso il rischio derivante dalla prospettata attribuzione al Procuratore della Repubblica di Napoli di una sorta di « potere assoluto », che non trova fondamento alcuno né nell'ordinamento giudiziario né, soprattutto, nel dettato costituzionale.

Tino IANNUZZI (PD) sottolinea l'anomalia negativa rappresentata dalla paventata istituzione di una sorta di « superprocura » a Napoli, ritenendo che, se è vero che l'eccezionalità della situazione in atto richiede l'adozione anche di una serie di norme derogatorie della normativa ordinaria, è altrettanto vero che tali deroghe hanno un senso e sono giustificate solo quando rispondano anche all'esigenza di un rafforzamento, in termini di efficacia e di celerità, dell'azione delle istituzioni democratiche e degli organi dello Stato. Così non è, a suo giudizio, nel caso dell'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame, che – invece di dare risposte positive ai problemi esistenti – rischia di aggravarli e di crearne di nuovi in termini di funzionalità e di efficacia dell'azione degli uffici giudiziari in Campania.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) osserva che la discussione relativa all'emendamento Ferranti 3.9 risulta politicamente e istituzionalmente imbarazzante, in quanto i gruppi di opposizione, anziché esprimere i propri orientamenti, stanno, di fatto, sostenendo acriticamente le posizioni assunte in questi giorni dalla magistratura.

Ermete REALACCI (PD) ricorda, ove fosse necessario, che fin dall'inizio del dibattito in Commissione sul decreto-legge in esame, il suo gruppo aveva posto in evidenza, fra le altre, la questione della cosiddetta « superprocura » e che, fin dall'inizio, le sue proposte migliorative erano

incardinate, da un lato, sul riconoscimento di un'esigenza di maggiore coerenza ed efficacia dell'azione della magistratura, alla quale il provvedimento dava risposta, e dall'altro, sulla critica della proposta organizzativa dallo stesso prospettata. Tali proposte migliorative sono state, quindi, tradotte in emendamenti che, con comprensibile soddisfazione del suo gruppo, hanno poi trovato riscontro in molteplici prese di posizione, anche da parte di istituzioni e di organismi rappresentativi dell'ordine giudiziario, come, da ultimo, risulta dal parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Tino IANNUZZI (PD) intervenendo per una precisazione, rileva che gli interventi dei deputati del suo gruppo non hanno fatto altro che richiamare il parere reso dal CSM, ossia dall'organo di autogoverno della magistratura.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 3.9 e Piffari 3.10, 3.11 e 3.12.

Il sottosegretario Roberto MENIA avverte che il Governo – raccogliendo le sollecitazioni provenienti da taluni emendamenti presentati dal deputato Tommaso Foti e da elementi contenuti in alcuni emendamenti dei gruppi di opposizione – ha predisposto due emendamenti riferiti agli articoli 7 e 13 del decreto-legge in esame (*vedi allegato 3*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, prende atto dell'iniziativa assunta dal Governo e invita i gruppi interessati a presentare non oltre le ore 14 di oggi eventuali subemendamenti riferiti agli emendamenti testé depositati.

Avverte peraltro che, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, la seduta sarà ora sospesa e riprenderà alla prima pausa dei lavori dell'Assemblea stessa.

Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 14.15.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che il Governo, prima della sospensione della seduta, ha presentato gli emendamenti 7.8 e 13.6, in relazione ai quali sono pervenuti anche taluni subemendamenti (*vedi allegato 3*). Al riguardo, considerata anche la brevissima sospensione dei lavori dell'Assemblea e visto che diversi gruppi hanno posto l'esigenza di un più compiuto approfondimento sulla valutazione di tali proposte emendative, ritiene utile prevedere che la seduta della Commissione sia ulteriormente sospesa e riprenda al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Tino IANNUZZI (PD) osserva che il suo gruppo prende atto dell'ulteriore sospensione dei lavori della Commissione, dichiarandosi disponibile alla loro ripresa al termine delle votazioni in Assemblea.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, giudica condivisibile la proposta testé formulata dal presidente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 20.55.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame degli emendamenti, partendo dall'emendamento Ferranti 3.13.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 3.13, Piffari 3.14, gli identici emendamenti Ferranti 3.15 e Piffari 3.16, l'emendamento Ferranti 3.17, gli identici emendamenti Piffari 3.18 e Vietti 3.19, nonché gli emendamenti Piffari 3.20 e 3.21, Ferranti 3.22 e Piffari 3.23.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che la questione della cosiddetta « superprocura » debba rimanere aperta e chiede, in tal senso, che la maggioranza dia un segno di disponibilità a riconsiderare l'attuale formulazione del testo, anche in vista del

dibattito in Assemblea. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Ferranti 3.24, che mira a circoscrivere la fattispecie disciplinata, allo scopo non di indebolire ma, al contrario, di rendere più efficace e di rafforzare l'azione degli uffici giudiziari, che altrimenti rischierebbero di doversi occupare anche di reati che nulla hanno a che fare con la gestione del ciclo dei rifiuti e l'emergenza in atto.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.24.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Paolo Russo 3.01; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Ferranti 4.1 e gli identici emendamenti Ferranti 4.2 e Piffari 4.3.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il suo emendamento 5.1.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti Tommaso Foti 6.1 e Lupi 6.2, nella loro proposta di riformulazione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Tommaso Foti 6.1 e Lupi 6.2, nella nuova formulazione (*vedi allegato 2*), nonché l'emendamento Guido Dussin 6.3.

Ermete REALACCI (PD) illustra il suo emendamento 7.1, ribadendo il giudizio del suo gruppo circa l'assoluta estraneità di materia dell'articolo 7 del provvedimento in esame rispetto al suo contenuto proprio.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Realacci 7.1 e Piffari 7.2.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra il suo emendamento 7.3, rilevando che esso trae origine dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo, secondo il quale

l'intervento sulla Commissione VIA era motivato dall'esigenza di ottenere risparmi e razionalizzazioni di spesa, con la riduzione da 60 a 50 dei suoi componenti. Al riguardo, osserva che l'emendamento propone – se davvero si vuole perseguire lo scopo del contenimento delle spese per il funzionamento della citata Commissione – di ridurre da 60 a 20 il numero dei suoi componenti.

La Commissione respinge l'emendamento Margiotta 7.3.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra il suo emendamento 7.4, rilevando l'opportunità che l'annunciato intervento di *spoilsystem* rispetto alla Commissione VIA tenga almeno conto della naturale scadenza degli organi ai quali esso si vuole applicare.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 7.4.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Nucara 7.6; si intende che vi abbia rinunciato.

Guido DUSSIN (LNP) prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento 7.8 del Governo e i relativi subemendamenti.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, dichiara di condividere la proposta formulata dal deputato Guido Dussin.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 7.8 del Governo e i relativi subemendamenti.

Alessandro BRATTI (PD) illustra il suo emendamento 8.1, sottolineando come il termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti in tema di realizzazione dei termovalorizzatori sia del tutto inverosimile.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bratti 8.1 e Libé 8.2 e 8.3.

Tino IANNUZZI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 8.01, rilevando che esso è diretto a favorire la realizzazione di termovalorizzatori, la cui costruzione avviene in un contesto straordinario ed eccezionale quale quello della Campania, nel quale le difficoltà da affrontare sono più forti e pesanti rispetto ad altre zone del Paese. Fa presente che la concessione degli incentivi, del resto, è rimessa alla proposta motivata del Sottosegretario di Stato, sulla base di una congrua verifica di tutti gli esperti e degli impianti effettivamente occorrenti per una adeguata capacità di smaltimento.

Mauro LIBÈ (UdC), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Iannuzzi 8.01, ribadisce tuttavia la contrarietà, in linea di principio, rispetto al sistema degli incentivi CIP6 e sottolinea che il preannunciato voto favorevole è unicamente dovuto all'eccezionalità dell'emergenza in atto in Campania.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Iannuzzi 8.01 e respinge l'emendamento Piffari 9.1.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) illustra il suo emendamento 9.2, sottolineando che esso è strettamente collegato ai suoi emendamenti 11.21, 11.25, 11.26, 11.27 e 11.30, che complessivamente delineano – per perseguire efficacemente l'obiettivo strategico della riduzione delle discariche – un sistema alternativo di raccolta degli imballaggi inerti, nonché del loro successivo collocamento, trattamento e smaltimento nelle aree produttive attualmente inutilizzate della regione Campania, precisando che le stesse ammontano complessivamente a quasi 330 ettari. Inoltre, con riferimento al sistema dei consorzi obbligatori, che a suo avviso è una delle cause principali della disastrosa emergenza in atto, chiede al Governo un supplemento di attenzione nei confronti dei suoi emendamenti, ritenendo che l'unico modo per uscire davvero dall'emergenza sia rappresentato da una radicale svolta verso il decentramento e l'autogestione del ciclo

dei rifiuti da parte dei comuni, svolta che è oggi resa impossibile dal soffocante sistema consortile.

Guido DUSSIN (LNP) ritiene che il contenuto dell'emendamento Zamparutti 9.2 possa essere più utilmente ripresentato, sotto forma di ordine del giorno, nell'esame in Assemblea.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) prende atto positivamente dell'intervento del deputato Guido Dussin e preannuncia che valuterà attentamente l'opportunità di presentare il richiamato atto di indirizzo nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zamparutti 9.2, Piffari 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, nonché l'emendamento Nizzi 9.9.

Il sottosegretario Roberto MENIA raccomanda l'approvazione dell'emendamento Guido Dussin 9.10 nella sua proposta di riformulazione, in modo che le disposizioni in esso contenute non debbano riferirsi soltanto alle intese già concluse.

Ermete REALACCI (PD), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Guido Dussin 9.10, nella sua nuova formulazione, ribadisce che – mentre vi è la piena condivisione sul principio di responsabilità nella gestione del ciclo dei rifiuti – sarebbe « bizzarro » che si consentisse di esportare i rifiuti in Germania vietandone, invece, il loro trasferimento infra-regionale sulla base di apposite intese fra le regioni interessate.

Guido DUSSIN (LNP) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 9.10.

La Commissione approva l'emendamento Guido Dussin 9.10, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Guido DUSSIN (LNP) ritira il suo emendamento 9.11.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Libé 9.12 e Piffari 10.1.

Alessandro BRATTI (PD) illustra l'emendamento Realacci 10.2, rilevando che esso tende a porre rimedio ad un'evidente incongruenza testuale, che nella delicata materia del trattamento delle acque reflue « dimentica » di indicare il termine di scadenza dell'emergenza come limite massimo di durata del regime derogatorio.

Il sottosegretario Roberto MENIA ritiene che le considerazioni del deputato Bratti siano fondate; propone, pertanto, di riformulare l'emendamento Realacci 10.2, nel senso di costruirlo come intervento aggiuntivo anziché sostitutivo.

Ermete REALACCI (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 10.2.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, rivedendo l'orientamento precedentemente assunto, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Realacci 10.2.

La Commissione approva l'emendamento Realacci 10.2, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Guido DUSSIN (LNP) ritira il suo emendamento 10.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guido Dussin 10.4, respinge gli emendamenti Piffari 11.1 e 11.2, nonché l'emendamento Zamparutti 11.4, e approva l'emendamento Libé 11.3.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cosenza 11.5 e Paolo Russo 11.6; si intende che vi abbiano rinunciato.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra il suo emendamento 11.9, rilevando che esso riformula in modo più stringente la disposizione contenuta nel provvedimento in

esame, prevedendo, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, l'obbligatorietà e non la facoltatività del loro commissariamento. Chiede, pertanto, al Governo un supplemento di riflessione sul significato dell'emendamento stesso, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Margiotta 11.9.

Mauro LIBÈ (UdC) ribadisce che per il suo gruppo il commissariamento *ad acta* è un istituto controproducente rispetto all'obiettivo condiviso della responsabilizzazione degli amministratori locali e raccomanda, per questo, l'approvazione del suo emendamento 11.7, che sanziona i comuni inadempienti con lo scioglimento delle amministrazioni ed il loro commissariamento.

Guido DUSSIN (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Libé 11.7, che si muove nella stessa logica del suo emendamento 11.8.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Libé 11.7 e Guido Dussin 11.8.

Ermete REALACCI (PD) ritira il suo emendamento 11.10.

Alessandro BRATTI (PD) illustra il suo emendamento 11.11, che fa riferimento alla necessità di avvalersi del sistema delle agenzie ambientali per lo svolgimento di propri compiti di istituto.

Il sottosegretario Roberto MENIA prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento Bratti 11.11, il cui contenuto è strettamente connesso all'esito della votazione dell'emendamento 7.8 del Governo, anch'esso in precedenza accantonato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento Bratti 11.11; respinge, quindi, l'emendamento Mariani 11.12.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Cosenza 11.13 e Osvaldo Napoli 11.14; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mariani 11.15.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Cosenza 11.16 e Osvaldo Napoli 11.17, nonché degli identici emendamenti Cosenza 11.18 e Osvaldo Napoli 11.19; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Libé 11.20 e Zamparutti 11.21.

Mauro LIBÈ (UdC) dichiara di sottoscrivere gli identici emendamenti Cosenza 11.22 e Osvaldo Napoli 11.23.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cosenza 11.22 e Osvaldo Napoli 11.23.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cosenza 11.24; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zamparutti 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.30 e l'emendamento Mariani 11.31.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Cosenza 11.32 e Osvaldo Napoli 11.33, nonché degli identici emendamenti Cosenza 11.35 e Osvaldo Napoli 11.36; si intende che vi abbiano rinunciato.

Ermete REALACCI (PD) chiede al Governo di cogliere appieno l'importanza del segnale politico che sarebbe rappresentato dall'approvazione del suo emendamento 11.38.

Il sottosegretario Roberto MENIA dichiara di recepire e apprezzare il segnale politico che la proposta emendativa in questione contiene, esprimendo, invitando a riformularla, nel senso di limitarla alla prima parte e non a quella consequenziale, poiché non vi sono margini per aumentare la dotazione finanziaria.

Tino IANNUZZI (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento Realacci 11.38, di cui è cofirmatario, poiché consente di inserire esplicitamente il tema delle bonifiche dei siti inquinati nel testo del provvedimento in esame. Preannuncia che si adopererà, in vista del dibattito in Aula, affinché sia possibile, come egli reputa necessario, aumentare la dotazione finanziaria prevista, per affrontare con efficacia il tema delle bonifiche.

Guido DUSSIN (LNP) chiede che venga chiarito se le bonifiche alle quali si fa riferimento riguardano solo quelle dei siti campani o siano estese a tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario Roberto MENIA assicura che l'intervento sarebbe circoscritto alla sola regione Campania.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Realacci 11.38.

La Commissione approva l'emendamento Realacci 11.38, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cosenza 11.37; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 11.39.

Alessandro BRATTI (PD) illustra il suo emendamento 11.40, che – in un quadro di deroghe riferite sia alla realizzazione

che all'attivazione degli impianti, che rischia di escludere qualsiasi controllo ambientale in materia – introduce una strumentazione che tende a rassicurare l'opinione pubblica, sia sul versante della tutela dell'ambiente che della salute dei cittadini.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bratti 11.40 e 12.1.

Alessandro BRATTI (PD), richiamandosi alle considerazioni espresse in precedenza, sottolinea l'importanza del suo emendamento 13.1, che mira a rafforzare i percorsi di informazione completa e trasparente a favore della cittadinanza. Si rammarica, peraltro, che la rapidità delle operazioni di voto non gli ha consentito di illustrare il suo emendamento precedente, diretto a mettere sullo stesso piano di tutela e di garanzia i creditori diversi dai privati e, in particolare, gli enti e gli organismi pubblici che pure hanno prestatato la propria opera e la propria attività nel settore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bratti 13.1, approva l'emendamento 13.6 del Governo e respinge l'emendamento Realacci 13.2.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Cosenza 13.3 e Osvaldo Napoli 13.4, nonché dell'emendamento Romano 13.5; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Mariani 14.1 e gli identici emendamenti Piffari 16.1 e Libé 16.2.

Mauro LIBÈ (UdC) giudica incomprensibile il fatto che in un provvedimento d'urgenza, emanato per affrontare l'emergenza rifiuti in Campania e di fronte ad un atteggiamento del Governo che sistematicamente pone la questione delle limitate risorse finanziarie disponibili, si trovi

poi il modo di introdurre norme onerose in tema di assunzione di personale, di promozioni e avanzamenti di carriera. Raccomanda, pertanto, l'approvazione delle proposte emendative del suo gruppo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Libé 16.3 e 16.4.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Nucara 16.5 e Vessa 16.6; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Libé 16.7, Piffari 16.8, Libé 16.9, 16.12, 16.10 e 16.11.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Brandolini 16.13; si intende che vi abbia rinunciato.

Carmen MOTTA (PD) illustra l'emendamento Damiano 16.15, che so pone la finalità di evitare una inspiegabile lievitazione dei costi per il personale del Dipartimento della protezione civile, oltre che di garantire che non sia derogato il principio generale delle assunzioni per pubblico concorso.

Carlo MONAI (IdV) osserva che il suo gruppo condivide pienamente lo spirito della proposta emendativa formulata dal gruppo del Partito Democratico, tanto che a tale spirito si richiama anche l'identico emendamento Piffari 16.16.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Damiano 16.15, Piffari 16.16 e Libé 16.17.

Carmen MOTTA (PD) illustra l'emendamento Damiano 16.18, che si ispira agli stessi principi degli emendamenti testé respinti dalla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Damiano 16.18.

Guido DUSSIN (LNP) fa presente che il suo emendamento 17.1 è stato firmato da tutti i componenti del suo gruppo; per tali ragioni, pur potendo ritirare tale emendamento a fronte dell'invito rivolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, preferisce insistere per la sua votazione, al fine di non mettere a disposizione di alcuni gruppi di opposizione facili strumenti procedurali. In ogni caso, preannuncia la riformulazione di tale emendamento per l'esame in Assemblea, qualora la Commissione decidesse di respingerlo nell'attuale formulazione.

Carlo MONAI (IdV) intende precisare che il suo gruppo condivide lo spirito dell'emendamento Guido Dussin 17.1, nel rispetto del principio comunitario « chi inquina paga ».

La Commissione respinge l'emendamento Guido Dussin 17.1.

Carmen MOTTA (PD) illustra gli emendamenti Damiano 18.1 e 18.2, di cui è cofirmataria, sottolineando l'importanza di un intervento emendativo che possa porre rimedio e correggere una pericolosa disposizione contenuta nel provvedimento in esame, secondo la quale sarebbe possibile derogare, in blocco, ad un complesso di disposizioni introdotte con una legge votata all'unanimità dal Parlamento nella passata legislatura, diretta a rafforzare gli strumenti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Pur dichiarando la disponibilità del suo gruppo a ragionare su singole ipotesi derogatorie, ritiene del tutto inaccettabile il metodo e il contenuto dell'intervento legislativo prospettato con l'articolo 18 del decreto-legge in esame, che giudica gravissimo e pericoloso.

Il sottosegretario Roberto MENIA avverte che il Governo intende fare una seria verifica sulle questioni poste dagli emendamenti Damiano 18.1 e 18.2, riservandosi di rivalutare il proprio parere in occasione dell'esame in Assemblea. Nel frattempo, insiste per il ritiro di tali emendamenti, non potendo assumere al momento la

responsabilità di una decisione definitiva sulla materia.

Raffaella MARIANI (PD) fa presente che gli emendamenti sono stati presentati sin dallo scorso 6 giugno e che, pertanto, il Governo avrebbe potuto valutarli con attenzione. In ogni caso, richiede le opportune garanzie su tale questione, trattandosi di un fatto che investe i rapporti di lealtà e di fiducia tra gruppi di opposizione e gruppi di maggioranza.

Guido DUSSIN (LNP) fa presente che, qualora fossero ritirati gli emendamenti Damiano 18.1 e 18.2, il suo gruppo sarebbe disponibile a votare a favore di analoghe proposte emendative in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Carmen MOTTA (PD), preso atto della chiara disponibilità manifestata dal Governo e da taluni gruppi di maggioranza, ritira gli emendamenti Damiano 18.1 e 18.2.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il suo emendamento 19.1, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Mariani 19.01.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) giudica essenziale l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Mariani 19.01, ai fini di una costante informazione del Parlamento sull'attuazione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Roberto MENIA, modificando l'orientamento precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Mariani 19.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mariani 19.01.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà ora tornare all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti accantonati in precedenza.

Alessandro BRATTI (PD) ricorda che già l'iniziale formulazione dell'articolo 7 del decreto-legge, che si risolve in un sostanziale azzeramento della Commissione VIA, è da ritenersi estraneo e non attinente alla materia del decreto-legge in esame. Ritiene, quindi, che l'emendamento 7.8 del Governo costituisca un netto peggioramento del quadro normativo prospettato, giacché oltre alla Commissione VIA si «manomettono», in un sol colpo, l'ICRAM, l'INFS e, soprattutto, l'APAT, oltre che il complessivo sistema nazionale delle agenzie di protezione dell'ambiente, oggetto nella passata legislatura di un approfondito e proficuo percorso di riforma, condotto dal Governo e dal Parlamento con il coinvolgimento pieno delle regioni, del sistema agenziale e del mondo delle autonomie locali, purtroppo interrotto bruscamente per la fine anticipata della legislatura.

Dichiarando la disponibilità del suo gruppo a prendere in esame le esigenze e le proposte di riordino e di modernizzazione degli enti coinvolti, ritiene inaccettabile e del tutto ingiustificabile che si provveda a interventi di questa portata con lo strumento del decreto-legge. Sottolinea, inoltre, la delicatezza e l'importanza del sistema nazionale dei controlli ambientali, che con il paventato intervento legislativo d'urgenza rischia di vedere azzerata la sua imprescindibile caratteristica di terzietà, in un'ottica di controllo e di subordinazione politica.

Mauro LIBÈ (UdC) fa presente che il suo gruppo aveva iniziato l'esame del provvedimento discutendo con spirito costruttivo, con l'intento di giungere in modo condiviso alla conclusione del dibattito. A suo giudizio, tuttavia, il Governo ha approfittato di tale disponibilità per introdurre elementi che prospettano una riforma strutturale di taluni organismi di protezione ambientale, che non hanno alcun collegamento con l'oggetto del decreto-legge in esame. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 7.8 del Governo e sui relativi subemendamenti.

Guido DUSSIN (LNP) osserva che il suo gruppo ha condiviso la formulazione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame, utile a dare un segnale al precedente Ministro dell'ambiente. Non comprende, tuttavia, le ragioni che hanno portato il Governo a presentare l'emendamento in discussione, sul quale preannuncia l'astensione.

Il sottosegretario Roberto MENIA intende anzitutto rilevare che per il Governo sussiste omogeneità e attinenza fra il contenuto del suo emendamento 7.8 e quello complessivo del provvedimento, richiamando in proposito le molteplici connessioni rinvenibili fra gli organismi coinvolti nell'intervento di razionalizzazione e la complessiva materia oggetto del provvedimento. Ritiene, inoltre, che – se si volesse prendere in considerazione, al di là di astratte enunciazioni, la concreta situazione degli enti in questione – si verificherebbe facilmente che la prospettata fase transitoria di commissariamento non si discosta poi tanto dalla situazione nella quale, ad esempio, versa tutt'ora l'INFS o nella quale si è trovato fino a pochi mesi fa l'ICRAM. Inoltre, rigetta la sollevata obiezione, secondo la quale si vorrebbe approfittare della discussione del provvedimento d'urgenza in esame per operare una sostanziale riforma del Ministero dell'ambiente, senza tenere conto della volontà e della voce del Parlamento.

In proposito, propone una nuova formulazione del suo emendamento 7.8, che, proprio allo scopo di tenere conto di alcune osservazioni critiche sollevate soprattutto dai deputati dell'opposizione, riconosce la centralità del ruolo del Parlamento, prevedendo che il decreto da adottarsi dopo l'istituzione del nuovo ente sarà emanato solo decorsi venti giorni dalla espressione di uno specifico parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente.

Ermete REALACCI (PD) osserva che l'emendamento 7.8 del Governo assume un'enorme rilevanza poiché interviene sul sistema dei controlli ambientali, che rap-

presenta una questione cruciale per lo stesso Paese. Rileva, inoltre, chetale emendamento, che disciplina una materia palesemente estranea al contenuto del decreto-legge in esame, si propone – nel merito – di mettere insieme in un unico istituto una serie di organismi tra loro molto diversi. Pertanto, per apprezzando lo sforzo sotteso alla proposta di riformulazione testé prospettata, invita il Governo a ritirare il suo emendamento 7.8, ricordando come al termine della scorse legislatura i gruppi dell'allora maggioranza bloccarono un pesante intervento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente.

Raffaella MARIANI (PD) rivolge un appello al Governo e ai gruppi di maggioranza affinché rinuncino a portare a compimento una riforma degli organismi di protezione ambientale che appare affrettata e generica. Invita, peraltro, a non considerare il criterio del risparmio come unico elemento di traino per l'adozione di importanti riforme, soprattutto quando queste riguardano settori molti delicati come quello del monitoraggio ambientale.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ritiene offensivo, per i gruppi che stanno lavorando al miglioramento del decreto-legge sull'emergenza campana, che il Governo utilizzi tale provvedimento per imporre una delicata riforma degli organismi di protezione ambientale. Insiste, pertanto, per il ritiro dell'emendamento 7.8 del Governo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Mariani 0.7.8.1, 0.7.8.2 e 0.7.8.3.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che l'eventuale approvazione dell'emendamento 7.8 del Governo, anche nella sua nuova formulazione, faccia venir meno una straordinaria occasione di affrontare in Parlamento la revisione del sistema delle Agenzie di protezione ambientale. Ricorda, in tal senso, l'importante percorso comune fatto da una proposta di legge in materia nella scorsa legislatura, che era stato fortemente condiviso dall'in-

tero sistema agenziale. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 7.8 del Governo, nella sua nuova formulazione.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, prospetta l'opportunità di una breve sospensione della seduta, per consentire i necessari chiarimenti politici sulla nuova formulazione dell'emendamento 7.8 del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 22.15, è ripresa alle 22.25.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ritiene che – essendo temporaneamente risolti i confronti tra i gruppi di maggioranza – la Commissione possa procedere alla votazione dell'emendamento 7.8 del Governo, nella sua nuova formulazione.

Raffaella MARIANI (PD) intende stigmatizzare il fatto che, in modo sorprendente, i deputati del gruppo della Lega

Nord Padania non si sia ripresentato in Commissione dopo l'ultima sospensione della seduta, preferendo – forse – rinunciare ad assumere posizioni formali su un tema delicato come quello dei controlli ambientali.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 7.8 del Governo, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI (PD) ritira l'emendamento Bratti 11.11, di cui è cofirmatario, preannunciando la sua riformulazione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO 1

**DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (C. 1145 Governo).****DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO**

In riferimento alla richiesta di chiarimenti circa il contenuto del testo del decreto-legge 90/2008, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo della protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze, per eventuali maggiori oneri che derivassero dall'applicazione delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1, si evidenzia che questo Dipartimento intende proporre un emendamento soppressivo della norma in questione, in quanto quest'ultima fa riferimento ad una voce di finanziamento concernente un capitolo del Fondo di protezione civile relativo alla gestione delle emergenze previsto dalla tabella D delle leggi finanziarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142/2001 (« Reintegro del Fondo di protezione civile per la gestione delle emergenze ») attualmente esaurita ed il cui ultimo finanziamento risale all'emanazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – legge finanziaria 2003.

Per quanto concerne l'ipotizzata presa in carico da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 2, si rappresenta che i cespiti in argomento non entreranno a far parte del patrimonio indisponibile della Presidenza stessa, ma saranno presi in carico dalla medesima solo per il tempo necessario al superamento all'emergenza e, quindi, restituite alla Regione.

Circa l'articolo 3, va detto che il conclamato interesse della criminalità organizzata per attività inerenti la gestione dei rifiuti è alla base della scelta di affidare la competenza delle indagini relative a questa

materia ad un unico ufficio individuato nella procura distrettuale di Napoli. Ciò consentirà di evitare una capillarizzazione dei procedimenti a tutto vantaggio di una visione unitaria del fenomeno criminoso che potrà in tal modo essere investigato, pur nella sua complessità, con maggiore efficacia. La competenza territoriale del giudice del dibattimento rimane invece invariata ed è determinata secondo i criteri generali stabiliti dal codice di procedura.

Inoltre in merito alle osservazioni mosse all'articolo 5, si rappresenta che la procedura di VIA per il termovalorizzatore di Acerra è stata approvata, a seguito di riapertura del procedimento sancita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri comprensiva del previsto parere del Ministro dell'Ambiente, in adempimento del dettato normativo. In proposito va evidenziato che l'impianto, da un punto di vista strettamente tecnico, può bruciare qualunque tipo di rifiuto urbano o speciale ed è in considerazione di ciò che il decreto-legge n. 90/2008 autorizza, in deroga al parere VIA sopra citato, lo smaltimento per termocombustione di una gamma più ampia di rifiuti, oltre il CDR ivi previsto. Inoltre per quanto concerne la pubblicità della procedura dell'AIA, si ritiene che il Sottosegretario o un capo missione da quest'ultimo delegato, potrà provvedere comunque ad promuovere la dovuta pubblicità, nei limiti imposti dal contesto emergenziale.

Per quanto concerne il contenuto dell'articolo 6, si rappresenta che gli impianti risultano essere di proprietà del Commissario delegato, ad eccezione del termovalorizzatore che risulta essere, invece, della FIBE.

Riguardo, poi, all'inserimento anche del termovalorizzatore di Acerra nell'elenco in questione, è opportuno evidenziare che è fondamentale la conoscenza esatta della quantificazione del valore del termovalorizzatore stesso per chi subentrerà nella gestione del relativo servizio.

Infine, i riferimenti alla vetustà ed alla funzionalità non comporteranno la sven-dita degli impianti, in quanto la Commissione prevista dal medesimo articolo formulerà una valutazione tenendo presente il valore di mercato degli stessi.

Per quanto concerne poi le osservazioni all'articolo 9, si rappresenta che il pre-trattamento consente di portare a smaltimento presso gli impianti di depurazione della Campania un percolato con minore carico inquinante, questione estremamente delicata sotto il profilo ambientale e anche di impatto nei confronti della popolazione. I termini della VIA previsti al comma 5, sono connessi alle necessità emergenziali e pertanto la conferenza dei servizi riunirà tutte le amministrazioni competenti in linea tecnica sugli interventi commissariati e pertanto sarà titolata a fornire anche eventuali pertinenti prescrizioni.

Circa il contenuto dell'articolo 10, si evidenzia che la Commissione UE, negli incontri tenuti in questi giorni, non ha finora posto nessun tipo di obiezione all'articolo così come formulato.

Per quanto concerne l'osservazione sollevata all'articolo 12, comma 1, si rappresenta che, nella RT esiste uno specifico riferimento nel paragrafo dedicato all'elenco della stima degli oneri derivanti dalle disposizioni relative ad interventi previsti nel provvedimento e all'articolo in questione e precisamente al completamento del termovalorizzatore di Acerra ivi compreso il pagamento diretto ai soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti euro 40.000.000.

In merito alla interpretazione autentica di cui all'articolo 14, si evidenzia che la portata della disposizione è a carattere generale e non è circoscritta all'emergenza

rifiuti Campania. In proposito esistono diverse sentenze che confermano tale interpretazione.

Circa l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 90/2008, ha lo scopo di sottrarre le risorse disponibili per il superamento dell'emergenza rifiuti ai pignoramenti – già avviati alla data di entrata in vigore del decreto-legge o che verranno avviati – dei terzi creditori nei confronti dello Stato.

Spesso, infatti, si verifica l'avvio di procedimenti esecutivi per ottenere la corresponsione di somme vantate a vario titolo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A fronte di ciò la competente Tesoreria della Banca d'Italia – citata in giudizio in qualità di terzo – rende la relativa dichiarazione positiva in relazione all'esistenza di somme sulle contabilità speciali di protezione civile. A ciò consegue l'apposizione del relativo vincolo su dette somme, vincolo che – ovviamente – preclude la possibilità di destinare dette poste finanziarie alla risoluzione dei contesti emergenziali in corso.

Orbene, la disposizione normativa in parola assolve allo scopo di sottrarre le risorse pubbliche stanziata per la risoluzione del contesto emergenziale in atto in Campania nel peculiare settore dei rifiuti alle citate procedure esecutive, evitando con ciò di aggravare ulteriormente – precludendone la risoluzione – tale stato di emergenza.

Circa il contenuto dell'articolo 17, relativo all'utilizzo del fondo FAS e ed in particolare alla riduzione eccessiva dei fondi, si rappresenta che la Ragioneria, stante l'immediatezza delle spese e nell'ottica di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica non ha fatto altro che richiamare la norma che sempre viene applicata in tutti questi casi che è quella di operare una riduzione del FAS tripla rispetto allo stanziamento autorizzato, come riportato dalla R.T.

Rispetto a quanto osservato sull'articolo 18, si rappresenta che le deroghe sono state autorizzate per legge invece che per ordinanza, al fine di evitare la disapplicazione delle stesse da parte degli organi inquirenti.

ALLEGATO 2

**DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (C. 1145 Governo).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le forme di pubblicità di cui al quarto periodo del citato articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007.

1. 1. Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Alla scadenza del periodo di emergenza, e comunque, non oltre il 1° gennaio 2010, decadono i capi missione nominati ai sensi del comma 3, nonché le relative strutture di supporto, e tutte le competenze relative allo svolgimento del servizio dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania sono ripristinate in capo agli enti territoriali competenti.

1. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 2.

(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

Al comma 4, dopo le parole: I siti, le aree e gli impianti aggiungere le seguenti: presenti sul territorio della regione Campania.

2. 1. Volpi, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 5, sostituire le parole: rende più difficoltoso con la seguente: ostacola.

2. 2. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché il concorso delle Forze armate stesse fino alla fine del comma.

2. 3. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Forze armate assicurano il controllo del territorio campano, anche attraverso monitoraggi satellitari diretti ad individuare le discariche abusive e gli sversamenti non autorizzati di rifiuti.

2. 4. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di intensificare le attività di prevenzione sul territorio delle province di Napoli e Caserta e in particolare nelle aree comprese nei comuni di Acerra, Giugliano, Qualiano, Villaricca, nei comuni dell'area vesuviana in provincia di Napoli e nei comuni dell'agro aversano e del

litorale domizio flegreo in provincia di Caserta, il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un programma operativo interforze di detti territori, coordinato dalle prefetture di Napoli e Caserta. A tal fine è stanziata una somma di 5 milioni di euro.

2. 5. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: pone in essere atti diretti ad impedire, ostacolare o rendere più difficoltosa ovvero.

2. 9. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: con violenza o minaccia.

2. 7. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, dopo la parola: chiunque aggiungere la seguente: illegittimamente.

2. 8. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, sostituire le parole: impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva *con le seguenti:* illegittimamente, con violenza o minaccia, pone in essere atti diretti ad impedire od ostacolare la.

2. 6. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, sopprimere le parole: o rende più difficoltosa.

2. 10. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis,

Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 9, sopprimere la parola: complessiva.

2. 11. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 12, dopo le parole: altri soggetti idonei *aggiungere le seguenti:* ed eventualmente ad APAT e agenzie ambientali.

2. 12. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri degli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, motivando puntualmente le esigenze in essere, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

2. 13. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 3.

(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

Sopprimerlo.

3. 1. Vietti, Libè, Dionisi, Cera.

Sopprimere il comma 1.

3. 2. Piffari, Monai, Misiti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, » sono aggiunte le seguenti: « per i reati riferiti alla gestione dei rifiuti e i reati in materia ambientale, ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3. 3. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, dopo le parole: relativi ai reati aggiungere le seguenti: , che causino danno ambientale ai sensi dell'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

3. 4. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: relativi ai reati *aggiungere le seguenti:* , che, comunque, comportino l'illegittima immissione nell'ambiente di sostanze o energie che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria,

3. 5. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: relativi ai reati *aggiungere le seguenti:* , consumati o tentati,.

3. 6. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis,

Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed ai reati in materia ambientale.

3. 7. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, sostituire le parole da: le funzioni di cui *fino alla fine del comma, con le seguenti:* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 3-*bis* e 371-*bis* del codice di procedura penale.

3. 8. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, sostituire le parole da: al Procuratore della Repubblica *fino alla fine del comma con le seguenti:* all'Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto (Napoli o Salerno) nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3. 9. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , il quale le esercita *fino alla fine del comma.*

3. 10. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

3. 11. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3. 12. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di Napoli con le seguenti: ordinario di Napoli o Salerno.

- 3. 13.** Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

- 3. 14.** Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

- * **3. 15.** Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

- * **3. 16.** Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 4, sostituire le parole: , il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ovunque con le seguenti: o di Salerno, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli o di Salerno.

- 3. 17.** Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 5.

- * **3. 18.** Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 5.

- * **3. 19.** Vietti, Libè, Dionisi, Cera.

Sopprimere il comma 6.

- 3. 20.** Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 7.

- 3. 21.** Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: , sentito il Consiglio fino alla fine del comma con le seguenti: e il Consiglio superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze, adottano le misure organizzative necessarie relative all'organico dei magistrati e al personale amministrativo al fine di consentire agli Uffici giudiziari di Napoli e di Salerno di far fronte alle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo.

- 3. 22.** Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 8, sopprimere le parole da: , sempreché fino alla fine del comma.

- 3. 23.** Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 8, sostituire le parole da: , sempreché fino alla fine del comma con le seguenti: e vi sia il concreto pregiudizio della salute e dell'ambiente.

- 3. 24.** Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – 1. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli è attribuito altresì il potere di coordinamento di una «task-interforze» per monitorare e contrastare il traffico illecito di

rifiuti con particolare riferimento al traffico su gomma. I comandi regionali della Campania dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, i questori delle province ed i vertici delle polizie provinciali e delle polizie municipali della Campania mettono a disposizione del Procuratore della Repubblica il personale necessario alle attività di cui al comma 1.

3. 01. Paolo Russo.

ART. 4.

(Tutela giurisdizionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: tutte le controversie fino alla fine del comma con le seguenti: le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, in relazione a comportamenti illeciti esecutivi di provvedimenti amministrativi comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti.

4. 1. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cupperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 2.

* **4. 2.** Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cupperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 2.

* **4. 3.** Piffari, Monai, Misiti.

ART. 5.

(Termovalorizzatori di Acerra (Napoli), Santa Maria La Fossa (Caserta) e Salerno).

Al comma 1, dopo le parole: nella regione Campania, *aggiungere le seguenti:* e

fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19,

5. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. – 1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, è aggiunto il seguente periodo: « Possono essere altresì rilasciate in via provvisoria autorizzazioni all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate a seguito di richiesta corredata della documentazione attestante l'ultimazione dei lavori ».

5. 01. Romano.

ART. 6.

(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: essere convertiti in impianti *aggiungere le seguenti:* per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche,

* **6. 1.** Tommaso Foti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: essere convertiti in impianti *aggiungere le seguenti:* per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche,

* **6. 2.** Lupi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: nonché *e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole:* , nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-com-

bustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.

**** 6. 1.** (Nuova formulazione) Tommaso Foti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: nonché e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: , nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.

**** 6. 2.** (Nuova formulazione) Lupi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in termini di somma urgenza aggiungere le seguenti: e con procedure accelerate.

6. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 7.

(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

Sopprimerlo.

*** 7. 1.** Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimerlo.

*** 7. 2.** Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: venti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: venti.

7. 3. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella,

Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Entro trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alla scadenza del termine di durata previsto della medesima Commissione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

7. 4. Piffari, Monai, Misiti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei Commissari che compongono la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da venticinque a ventitre, ivi incluso il presidente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata. Il Segretario Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzato il ricorso anche alle risorse di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Con lo stesso decreto sono

stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative per il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, a valere sui risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui al presente comma.

7. 5. Tommaso Foti.

Sopprimere il comma 2.

7. 6. Nucara.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di procedere con urgenza al riordino dell'assetto strutturale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in armonia con quanto disposto in materia di regolamentazione delle agenzie dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, è abrogato il comma 109 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni.

3-ter. Al fine di realizzare la migliore organizzazione della ricerca in campo marino, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ICRAM confluisce nell'APAT, della quale costituisce un dipartimento. Le modalità della confluenza vengono definite col regolamento di cui al comma *3-bis*.

7. 7. Tommaso Foti.

ART. 8.

(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

8. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.

8. 2. Libè, Dionisi, Cera.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: individuata e gestita ai sensi del comma 7 dell'articolo 2.

8. 3. Libè, Dionisi, Cera.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – *(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori).* – 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6, del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. 01. Iannuzzi.

ART. 9.

(Discariche).

Al comma 1, sopprimere le parole: ; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono-Cupa del cane).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Sindaco del comune di Napoli individua, nel proprio territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sito da destinare a discarica idoneo alle esigenze del comune di Napoli. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare a discarica.

9. 1. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, sostituire le parole da: allo smaltimento fino alla fine del comma con le seguenti: alla differenziazione dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti ai fini del recupero e riciclaggio anche degli imballaggi ed al confezionamento della parte residua da stoccare nelle more dell'entrata in funzione dei previsti termovalizzatori ovvero da trasferire in discarica.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Resta fermo il divieto di selezione e trattamento di rifiuti tossici o nocivi per il cui trattamento e smaltimento si applicano le norme vigenti.

2-ter. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al comma 2 deve avvenire a livello provinciale prioritariamente nelle

aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun presidente dell'amministrazione provinciale individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Sottosegretario di Stato ai fini dell'individuazione dei siti da utilizzare in via prioritaria previa esecuzione delle eventuali opere necessarie per il corretto stoccaggio.

2-quater. Il sottosegretario di Stato, tenuto conto della disponibilità dei siti di stoccaggio provvisorio, degli incrementi registrati nella raccolta differenziata, delle discariche già realizzate e non ancora utilizzate, sulla base del presumibile fabbisogno formula il programma prioritario di realizzazione delle discariche per il superamento della fase di emergenza per singola provincia della regione. Per la sola provincia di Napoli è ammesso il trasferimento dei rifiuti al di fuori della regione fino all'entrata in funzione del termovalizzatore di Acerra.

9. 2. Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la parola: ; 20.03.01.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: presso i suddetti impianti, fino alla fine del comma con le seguenti: i rifiuti classificati con codice CER 20.03.01 potranno essere conferiti presso le discariche autorizzate secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; lo smaltimento dei rifiuti pericolosi contraddistinti dai codici CER 19.01.11; 19.01.13*; 19.02.05*, 19.12.11* deve avvenire in siti individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi devono essere sottoposte a autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.*

9. 3. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella,

Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: , purché le discariche attrezzate siano in grado di poter accogliere in assoluta sicurezza detti rifiuti al fine di garantire la sicurezza ambientale e la salute pubblica.

9. 4. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 3.

9. 5. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: all'esercizio degli impianti *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 1.

9. 6. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni, *con le parole:* trenta giorni.

9. 7. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 7, dopo le parole: 24 febbraio 1992, n. 225, *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

9. 8. Piffari, Monai, Misiti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In applicazione del principio dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti, è vietato il trasferimento in regioni insulari di qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dalla regione Campania.

9. 9. Nizzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fatte salve le intese raggiunte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-

legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni.

9. 10. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Pili, Iannarilli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni.

9. 10. *(Nuova formulazione)* Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Pili, Iannarilli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fatte salve le intese raggiunte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali o pericolosi in altre regioni. Nei casi del raggiungimento delle intese di cui al precedente periodo, la regione destinataria dei rifiuti si impegna allo smaltimento o al recupero degli stessi nell'ambito del proprio territorio.

9. 11. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di discarica godono delle esenzioni dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

9. 12. Libè, Dionisi, Cera.

ART. 10.

(Impianti di depurazione).

Sopprimere il comma 2.

10. 1. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, sostituire le parole: per il periodo di tempo strettamente necessario con le seguenti: fino al 31 dicembre 2009.

10. 2. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: per il periodo di tempo strettamente necessario aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

10. 2. (Nuova formulazione) Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: per il periodo di tempo strettamente necessario, aggiungere le seguenti: e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19.

10. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 2, dopo le parole: avente il compito di valutare aggiungere le seguenti: attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui.

10. 4. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 11.

(Raccolta differenziata).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I comuni della regione Campania sono tenuti al raggiungimento dell'obiet-

tivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, come fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al primo periodo è condizionato all'effettiva realizzazione di un'indispensabile ed efficace filiera e sistema industriale regionale, in grado di recepire e processare i rifiuti differenziati prodotti.

11. 1. Piffari, Monai, Misiti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I comuni della regione Campania sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, come fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007.

1-bis. Nell'ambito degli interventi di incentivazione della raccolta differenziata, eventuali ipotesi di maggiorazioni sulle tariffe di smaltimento dei rifiuti indifferenziati nei casi di scostamento dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata sono subordinate all'effettiva realizzazione di un'indispensabile ed efficace filiera e sistema industriale regionale, in grado di recepire e processare i rifiuti differenziati prodotti.

11. 2. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, sostituire le parole: di raccolta differenziata con le seguenti: della riduzione in discarica, anche attraverso la raccolta differenziata,

11. 4. Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: 31 dicembre 2008 fino a: al 50 per cento con le seguenti: 31 dicembre 2009, il 35 per

cento entro il 31 dicembre 2010 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento.

11. 3. Libè, Dionisi, Cera.

Al comma 1, sostituire le parole da: è imposta fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario, da parte del prefetto, per l'approvazione delle misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato.

11. 5. Cosenza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse derivanti dalle maggiorazioni delle tariffe di smaltimento dei rifiuti sono devolute al fondo nazionale per le bonifiche dei siti nazionali, con destinazione alle bonifiche dei siti campani.

11. 6. Paolo Russo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Sottosegretario di Stato procede alla nomina di commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi di cui al comma 1.

11. 9. Margiotta, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Qualora le amministrazioni non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, il Sottosegretario invia una relazione al Ministro dell'interno che procede all'emanazione del decreto di scioglimento dei consigli comunali delle predette amministrazioni e alla nomina di un commissario straordinario.

11. 7. Libè, Dionisi, Cera.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti ai sensi del comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

11. 8. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 2, dopo le parole: Il Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: , fino al 31 dicembre 2009 ovvero, successivamente a tale data, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. 10. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , avvalendosi dell'APAT e del sistema delle agenzie ambientali.

11. 11. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

Al comma 2, sopprimere la parola: anche.

11. 12. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: « sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, » sono sostituite dalle seguenti: « possono avvalersi ».

* **11. 13.** Cosenza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: « sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, » sono sostituite dalle seguenti: « possono avvalersi ».

* **11. 14.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: inviano mensilmente *aggiungere le seguenti:* , anche per il tramite del sistema di monitoraggio della spesa ambientale già reso operativo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ANCI,

** **11. 15.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Al comma 4, dopo le parole: inviano mensilmente *aggiungere le seguenti:* , anche per il tramite del sistema di monitoraggio della spesa ambientale già reso operativo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ANCI,

** **11. 16.** Cosenza.

Al comma 4, dopo le parole: inviano mensilmente *aggiungere le seguenti:* , anche per il tramite del sistema di monitoraggio della spesa ambientale già reso operativo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ANCI,

** **11. 17.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: modalità individuate dal Sottosegretario di Stato *aggiungere le seguenti:* , sentita l'ANCI.

* **11. 18.** Cosenza.

Al comma 4, dopo le parole: modalità individuate dal Sottosegretario di Stato *aggiungere le seguenti:* , sentita l'ANCI.

* **11. 19.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato può svolgere a campione verifiche dei dati inviati dai sindaci ed adottare provvedimenti sanzionatori nel caso in cui l'esito della verifica accerti incongruenze con i dati di raccolta differenziata effettiva.

11. 20. Libè, Dionisi, Cera.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

I comuni della regione Campania con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono obbligati ad individuare, entro sessanta giorni, i lotti di piani di insediamento produttivo o, in mancanza, altre aree idonee ove realizzare impianti: a) di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati già differenziati per tipologia da avviare al recupero o riciclo; b) di compostaggio; c) di stoccaggio dei rifiuti da termovalorizzare o da trasferire a discarica. Detti comuni sono altresì obbligati, nello stesso termine, ad individuare aree da allestire per la discarica dei rifiuti non altrimenti utilizzabili. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti si avvalgono di comuni contermini sulla base di accordi

a titolo oneroso, ferma restando la realizzazione della propria discarica. I comuni gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati in via diretta, con criteri di economicità e con applicazione di tariffa media a livello nazionale. Per la realizzazione degli impianti e per l'acquisto di attrezzature e mezzi i comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono autorizzati a contrarre mutui trentennali con la Cassa depositi e prestiti. La rata dei mutui deve essere coperta dall'applicazione della tariffa. Gli impianti sopra citati devono entrare in funzione entro il 31 dicembre 2009. Le amministrazioni provinciali coordinano le attività di utilizzo, monitoraggio e bonifica delle discariche realizzate a livello provinciale, le ricerche di mercato per l'individuazione del prezzo minimo di cessione dei prodotti recuperati e da riciclare da parte dei comuni, gestiscono, previa determinazione di apposite tariffe, le discariche provinciali ed il termovalorizzatore, o impianti similari, con criteri di economicità. La gestione del termovalorizzatore da realizzare a Napoli spetta al comune di Napoli. Il Sottosegretario di Stato, di concerto con le autorità locali e sulla base delle esperienze nazionali ed internazionali nel settore, predispone, entro sessanta giorni, progetti-pilota per la realizzazione degli impianti e la gestione del servizio da attuarsi da parte dei comuni con l'ottica di ridurre le discariche, anche attraverso la raccolta differenziata, nonché i costi attuali di raccolta e di smaltimento e la tariffa, rispetto agli attuali livelli.

11. 21. Zamparutti.

Al comma 6, dopo le parole: regione Campania aggiungere le seguenti: , anche in forma associata.

* **11. 22.** Cosenza, Libè.

Al comma 6, dopo le parole: regione Campania aggiungere le seguenti: , anche in forma associata.

* **11. 23.** Osvaldo Napoli, Libè.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto, dispone la concessione di incentivi ai comuni che si candidano ad ospitare impianti di compostaggio.

11. 24. Cosenza.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Si fa obbligo, all'interno della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali o di servizi di qualsiasi dimensione, dei mercati pubblici o privati all'ingrosso o al minuto di trattenere gli imballaggi inerti delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorie nelle aree dei piani di insediamento produttivo. In applicazione delle vigenti direttive CE, i rifiuti come differenziati sono consegnati a soggetti autorizzati pubblici o privati che provvedono alla relativa registrazione qualitativa e quantitativa secondo le norme vigenti ed alla consegna a titolo oneroso negli impianti pubblici o privati ai fini del riciclaggio o del compostaggio. La consegna dei rifiuti urbani o assimilati da termovalorizzare o da trasferire a discarica è ammessa solo attraverso gli impianti pubblici, sempre a titolo oneroso sulla base di tariffa determinata sulla base dei costi medi a livello nazionale. Per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico non è dovuta la relativa tassa o tariffa comunale. I soggetti di cui al primo e secondo periodo rendono ai comuni, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata con la documentazione della relativa destinazione. I comuni ne danno comunicazione al Sottosegretario di Stato, ai Comandi provinciali dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza per i controlli a campione. È fatto divieto ai soggetti della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali e di servizi di depositare negli spazi pubblici qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dalla loro attività. Per i soggetti contravventori al divieto è dovuta una sanzione amministrativa per ogni infra-

zione rilevata da mille a diecimila euro. Dopo tre infrazioni è disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici fino ad un massimo di novanta giorni. Restano ferme le vigenti disposizioni per i rifiuti tossici o nocivi.

11. 25. Zamparutti.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. I consorzi di bacino e le società pubblico-private costituite per la gestione dei rifiuti in Campania sono sciolti o posti in liquidazione entro sessanta giorni. Nelle more dell'attivazione dei servizi in via diretta da parte dei singoli comuni, la gestione delle attività è affidata, per singola provincia, ad un *manager* qualificato con specifica esperienza nel settore, da individuarsi con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato. Il Sottosegretario di Stato, sentiti gli enti locali, predispone, per singola provincia, il piano di assegnazione di mezzi ed attrezzature e del personale ai singoli comuni man mano che sono in grado di avviare in via diretta le attività. Il personale è assegnato ai comuni nella posizione giuridica ed economica in atto. È fatto divieto ai comuni di utilizzare il personale assegnato in attività diverse da quelle connesse alla raccolta dei rifiuti.

9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo all'apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature, anche attraverso operazioni di *leasing* con previsione di riscatto finale da parte dei comuni, necessarie all'attivazione della raccolta differenziata.

11. 26. Zamparutti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I consorzi di bacino e le società pubblico-private costituite per la gestione

dei rifiuti in Campania sono sciolti o posti in liquidazione entro sessanta giorni. Nelle more dell'attivazione dei servizi in via diretta da parte dei singoli comuni, la gestione delle attività è affidata, per singola provincia, ad un *manager* qualificato con specifica esperienza nel settore, da individuarsi con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato. Il Sottosegretario di Stato, sentiti gli enti locali, predispone, per singola provincia, il piano di assegnazione di mezzi ed attrezzature e del personale ai singoli comuni man mano che sono in grado di avviare in via diretta le attività. Il personale è assegnato ai comuni nella posizione giuridica ed economica in atto. È fatto divieto ai comuni di utilizzare il personale assegnato in attività diverse da quelle connesse alla raccolta dei rifiuti.

11. 27. Zamparutti.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato, ai fini della soluzione strutturale dell'emergenza rifiuti in Campania, autorizza i comuni, nei limiti delle norme fissate per legge, al trattamento dei propri rifiuti, sulla base di un piano di smaltimento e trattamento a tal fine idoneo e senza oneri per lo Stato.

11. 28. Zamparutti.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: comma 8 aggiungere le seguenti: e per le Autorità d'ambito della Regione siciliana.

11. 29. Romano.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: ed al noleggio con le seguenti: , anche attraverso operazioni di *leasing* con previsione di riscatto finale da parte dei comuni,

11. 30. Zamparutti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere i comuni campani e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) promuove accordi, intese e convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per individuare forme transitorie per la gestione delle attività della raccolta, ivi comprese campagne straordinarie per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.

* **11. 31.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere i comuni campani e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) promuove accordi, intese e convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per individuare forme transitorie per la gestione delle attività della raccolta, ivi comprese campagne straordinarie per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.

* **11. 32.** Cosenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere i comuni campani e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) promuove accordi, intese e convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per individuare forme transitorie per la gestione delle attività della raccolta, ivi comprese campagne straordinarie per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.

* **11. 33.** Osvaldo Napoli.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: regione Campania aggiungere le seguenti: e della Regione siciliana.

11. 34. Romano.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: del mare procede aggiungere le seguenti: , sentita l'ANCI.

* **11. 35.** Cosenza.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: del mare procede aggiungere le seguenti: , sentita l'ANCI.

* **11. 36.** Osvaldo Napoli.

Al comma 12, dopo le parole: di compensazione ambientale aggiungere le seguenti: e bonifica.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 47 milioni con le seguenti: 67 milioni.

11. 38. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 12, dopo le parole: di compensazione ambientale aggiungere le seguenti: e bonifica.

11. 38. (Nuova formulazione) Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, il Ministro provvede all'attuazione degli interventi di bonifica territoriale già programmati, attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati e utilizzando anche le risorse comunita-

rie gestite dalla regione Campania disponibili.

11. 37. Cosenza.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le iniziative di cui al presente comma sono finalizzate ad interventi nella regione Campania di bonifica ambientale di aree particolarmente inquinate, ad interventi infrastrutturali per lo smaltimento delle acque, nonché ad investimenti per lo sviluppo delle medesime aree.

11. 39. Piffari, Monai, Misiti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di APAT e del sistema delle agenzie ambientali, costituisce, con proprio provvedimento, un sistema di sorveglianza ambientale per monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti di cui al presente decreto. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sui risultati del sistema di sorveglianza di cui al primo periodo.

11. 40. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le somme provenienti dalla TARSU incassata dai comuni devono confluire in un apposito capitolo di bilancio e sono dichiarate impignorabili e a destinazione vincolata alla finalità del pagamento dei corrispettivi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In caso di copertura parziale del costo del servizio, i comuni

devono far confluire nello stesso capitolo di bilancio l'importo residuale necessario per garantire la totale copertura del costo del servizio.

2. Le somme provenienti dalla riscossione della tariffa igiene ambientale (TIA) devono confluire in un apposito fondo con specifica destinazione e sono dichiarate impignorabili e a destinazione vincolata alla finalità del pagamento dei corrispettivi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In caso di insufficiente riscossione per l'anno in corso, il comune nel cui territorio si è verificata la mancata riscossione deve integrare il suddetto fondo fino alla totale copertura finanziaria.

3. Il 50 per cento del tributo ambientale provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 2, comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e il 50 per cento del tributo speciale per lo smaltimento in discarica previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere destinati ai soggetti titolari dell'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti che hanno raggiunto nella relativa provincia di riferimento le percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e finalizzati sia agli interventi a favore della gestione integrata dei rifiuti, sia alla corresponsione di incentivi ai cittadini che dimostrino di aver raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata.

11. 01. Romano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 11 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo che le regioni non abbiano provveduto ad

emanare proprie disposizioni regolamentari ».

11. 02. Romano.

ART. 12.

(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti dei crediti, certi ed esigibili, vantati da altre pubbliche amministrazioni nei confronti della gestione commissariale e relative all'esecuzione di attività di studio, ricerca e progettazione.

12. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

ART. 13.

(Informazione e partecipazione dei cittadini).

Al comma 1, dopo le parole: e privati, aggiungere le seguenti: attraverso percorsi di Agenda 21 locale e accordi volontari, così come previsto dalla Carta di Aalborg di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

13. 1. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i fini di cui al comma 1, garantisce la continuità delle attività di sostegno ai comuni di cui all'Accordo di programma

sottoscritto con le associazioni rappresentative degli enti locali.

* **13. 2.** Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i fini di cui al comma 1, garantisce la continuità delle attività di sostegno ai comuni di cui all'Accordo di programma sottoscritto con le associazioni rappresentative degli enti locali.

* **13. 3.** Cosenza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i fini di cui al comma 1, garantisce la continuità delle attività di sostegno ai comuni di cui all'Accordo di programma sottoscritto con le associazioni rappresentative degli enti locali.

* **13. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, sopprimere le parole: della Regione Campania.

13. 5. Romano.

ART. 14.

(Norma di interpretazione autentica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. I provvedimenti assunti con riferimento all'emergenza di cui al presente decreto, adottati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. 1. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

ART. 16.

(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione).

Sopprimerlo.

* **16. 1.** Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimerlo.

* **16. 2.** Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Sopprimere il comma 1.

16. 3. Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16. 4. Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della legge 28 ottobre 1986, n. 730, aggiungere le seguenti: ed il personale non dirigenziale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inquadrato secondo le procedure previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,

* **16. 5.** Nucara.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della legge 28 ottobre 1986, n. 730, aggiungere le seguenti: ed il personale non dirigenziale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inquadrato secondo

le procedure previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,

* **16. 6.** Vessa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16. 7. Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato con concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato.

16. 8. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

16. 9. Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.

16. 12. Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

16. 10. Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.

16. 11. Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera b), sostituire le parole da: con valutazione delle esperienze *fino alla fine della lettera con le seguenti:* o presso altri Ministeri in attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento o i Ministeri.

16. 13. Brandolini.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera b), sostituire le parole da: con valutazione fino a: medesimo Dipartimento *con le seguenti:* munito di diploma di laurea rilasciato da università statali dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione delle amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

16. 14. Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **16. 15.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,

Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **16. 16.** Piffari, Monai, Misiti, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **16. 17.** Libè, Dionisi, Cera, Delfino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: inquadrare nel ruolo *fino alla fine della lettera con le seguenti:* cui è riconosciuto il trattamento economico e giuridico, corrispondente a dirigente di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, per la durata temporale corrispondente allo stato di emergenza di cui al presente decreto.

16. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

ART. 17.

(Copertura finanziaria investimenti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Copertura finanziaria investimenti).

1. Lo Stato è autorizzato ad anticipare la liquidità necessaria per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo

16, nei limiti di un ammontare complessivo non superiore a 150 milioni di euro per l'anno 2008, che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.

2. La regione Campania, in funzione delle risorse anticipate dallo Stato per far fronte all'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a venti anni, le risorse di cui al comma 1. L'importo così determinato è acquisito in apposito capitolo del bilancio dello Stato. Le condizioni per la restituzione delle risorse sono individuate in un apposito contratto da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Campania.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 1. Guido Dussin, Reguzzoni, Cota, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Dozzo, Luciano Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimaldi, Lanzarin, Lussana, Maccanti, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Salvini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vannali, Volpi.

ART. 18.

(Deroghe).

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati.

18. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati *aggiungere le seguenti:*, garantendo in ogni caso il rispetto delle misure volte ad assicurare la tutela, la sicurezza e l'integrità dei lavoratori e degli addetti.

18. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di evitare il ripetersi dello stato d'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione siciliana gli impianti di termovalorizzazione in fase di realizzazione continueranno ad usufruire delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992.

18. 3. Romano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – (Misure straordinarie per il settore turismo). – 1. Al fine di contrastare le conseguenze negative che l'emergenza nel settore dei rifiuti ha prodotto sul settore turismo e di salvaguardare i livelli occupazionali, sono adottate le seguenti misure straordinarie:

a) per ciascun lavoratore occupato nella regione Campania alle dipendenze di

aziende del settore turismo, è riconosciuto al datore di lavoro uno sgravio degli oneri sociali pari al cinquanta per cento dei contributi previdenziali e assistenziali mensilmente dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino a tutto il 31 dicembre 2008;

b) per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo della regione Campania che vengano sospesi dal lavoro o licenziati nel corso del periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, l'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 13, comma 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è riconosciuta anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; non si applica a tali lavoratori il limite massimo di durata previsto dall'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il 31 dicembre 2008, le prestazioni rese nella regione Campania da aziende del settore turismo sono soggette all'aliquota IVA nella misura del 4 per cento di cui alla parte seconda della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il 31 dicembre 2008, sono sospesi i pagamenti di contributi, tributi e imposte, statali e locali, dovuti dalle aziende del settore turismo operanti nella regione Campania, anche in relazione alla quota parte di competenza dei relativi lavoratori dipendenti;

e) i termini stabiliti dai commi 1 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2009;

f) in attesa del riordino della normativa in materia di apprendistato previsto

dall'articolo 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono applicabili anche ai contratti di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative della categoria, i termini previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 possono essere ulteriormente prorogati.

3. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

18. 01. Nicolais.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. — (*Interventi straordinari per il settore turismo*). — 1. Al fine di contrastare le conseguenze negative che l'emergenza nel settore dei rifiuti ha prodotto sul settore turismo e di salvaguardare i livelli occupazionali, sono adottate le seguenti misure straordinarie:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il 31 dicembre 2008, sono sospesi i pagamenti di contributi, tributi e imposte, statali e locali, dovuti dalle aziende del settore turismo operanti nella regione Campania, anche in relazione alla quota parte di competenza dei relativi lavoratori dipendenti;

b) i termini stabiliti dai commi 1 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini previsti alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere ulteriormente prorogati.

18. 02. Nucara.

ART. 19.

(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa *aggiungere la seguente:* improrogabilmente.

19. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART 19-bis. – *(Informazione al Parlamento).* – 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate.

19. 01. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

ALLEGATO 3

**DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (C. 1145 Governo).****EMENDAMENTI DEL GOVERNO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL
DECRETO-LEGGE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 7.

(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7.8
DEL GOVERNO.

Sopprimere il periodo sostitutivo del secondo periodo del comma 2.

0.7.8.1. Mariani, Realacci, Bratti, Margiotta.

Sopprimere il comma sostitutivo del comma 3.

0.7.8.2. Mariani, Realacci, Bratti, Margiotta.

Sopprimere il comma aggiuntivo al comma 3.

0.7.8.3. Mariani, Realacci, Bratti, Margiotta.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, ovvero mediante la soppres-

sione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente coperti, di pari entità di spesa ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'IRPA sono trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del

personale, nonché per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da venticinque esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei venticinque esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, nel caso di cui al presente comma, così come in quello di cui al comma 1 del presente articolo, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

7. 8. Il Governo.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante sop-

pressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, ovvero mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente coperti, di pari entità di spesa ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'IRPA sono trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nonché per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Mi-

nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da venticinque esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei venticinque esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo

alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, nel caso di cui al presente comma, così come in quello di cui al comma 1 del presente articolo, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

7. 8. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 13.

(Informazione e partecipazione dei cittadini).

Al comma 1, dopo le parole: l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, aggiungere le seguenti: al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti.

13. 6. Il Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del prof. Paolo Costa a presidente dell'Autorità portuale di Venezia. Nomina n. 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	85
Proposta di nomina del sig. Santo Castiglione a presidente dell'Autorità portuale di Catania. Nomina n. 2 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nei settori dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
Sui lavori della Commissione	89

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del prof. Paolo Costa a presidente dell'Autorità portuale di Venezia.

Nomina n. 1.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Enzo CARRA (PD), *relatore*, fa presente che l'8 aprile 2008 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Venezia, signor Giancarlo Zacchello, e che il 23 maggio 2008, al termine del periodo

di *prorogatio*, è stato nominato Commissario straordinario dell'ente il professor Paolo Costa. Ricorda che il titolare del soppresso Ministero dei trasporti, il 14 dicembre 2007, aveva avviato la procedura per il rinnovo della carica, richiedendo le designazioni di competenza agli enti pubblici locali interessati. Nell'ambito della terna da questi indicata, il Ministro ha individuato la candidatura del signor Enrico Mingardi, con riferimento alla quale ha richiesto, con nota dell'8 febbraio 2008, l'intesa alla Regione Veneto. Il 7 marzo 2008 la Regione veneta ha riscontrato negativamente tale richiesta. Il Ministro dei trasporti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, ha quindi invitato la Regione a proporre una propria terna di candidati. Il 4 aprile 2008 l'Ente regionale ha fornito i nominativi del professor Paolo Costa, del signor Gian Michele Gambato e del signor Giancarlo Zacchello. Sulla base di tali indicazioni il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti ha convenuto sulla nomina a presidente dell'Autorità portuale di Venezia del professor Paolo Costa. Quanto al *curriculum*, ricorda che il professor Paolo Costa, che ricopre attualmente l'incarico di commissario straordinario dell'Autorità portuale di Venezia, è membro del Parlamento europeo e, in particolare, presidente della commissione trasporti e turismo. Rappresenta tale circostanza affinché la Commissione possa tenerla in considerazione ai fini dell'espressione del parere. Il professor Costa, inoltre, a far data dal 13 luglio 2007, è stato commissario straordinario di governo per l'ampliamento dell'insediamento militare americano dell'aeroporto « Dal Molin » di Vicenza. Il medesimo professor Paolo Costa dal 1996 al 1998 ha altresì ricoperto l'incarico di Ministro dei Lavori pubblici e, dal 2000 al 2005, di sindaco di Venezia, ricoprendo, tra le altre, le cariche di commissario delegato del Governo per la ricostruzione del Teatro « La Fenice » e commissario delegato al traffico acqueo della laguna di Venezia. Dal 1986 al 1989 è stato presidente del comitato tecnico-scientifico internazionale dell'ISFORT (Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti), nel 1996 membro della commissione internazionale di esperti per lo studio dell'impatto ambientale sul progetto di dighe mobili alle bocche di porto della laguna di Venezia e, dal 1998 al 1999, esperto incaricato del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'elaborazione del piano generale dei trasporti in Italia. Sulla base di tali considerazioni, ritiene condivisibile la candidatura del professor Paolo Costa per l'incarico di presidente dell'Autorità portuale di Venezia e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Sandro BIASOTTI (PdL), nel condividere la relazione introduttiva del deputato Carra, si dichiara favorevole alla proposta di nomina in titolo, facendo comunque notare che il professor Costa era stato inserito anche nella terna dei candidati per la nomina a presidente dell'Autorità portuale di Genova e non è stato prescelto

soltanto in ragione della sua mancanza di radicamento, nel territorio di operatività di quell'ente.

Enzo CARRA (PD), in relazione all'intervento del deputato Biasotti, osserva che le considerazioni da questi formulate confermano l'opportunità della nomina del professor Costa anche in ragione del suo collegamento con il territorio pertinente all'ambito di operatività dell'Autorità portuale di Venezia.

Vincenzo GAROFALO (PdL), dopo aver espresso un riconoscimento al presidente uscente dell'Autorità portuale di Venezia, Giancarlo Zacchello, per avere svolto un ottimo lavoro, non ritiene ravvisabile alcuna obiezione in relazione alla candidatura del prof. Costa, il cui *curriculum* appare infatti ampiamente soddisfacente. Ritiene comunque che vada approfondita la circostanza che il medesimo candidato sia attualmente un membro del Parlamento europeo.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), pur condividendo le valutazioni favorevoli espresse dal relatore sulle doti umane e sulle qualità personali e professionali del candidato, evidenzia che sussistono rilievi di carattere formale circa la nomina del professor Costa, quale presidente dell'Autorità portuale di Venezia. In proposito, ragioni di opportunità imporrebbero che, una volta assunto tale incarico, l'interessato si dimetta dalla carica di parlamentare europeo.

Settimo NIZZI (PdL), nel dichiarare il suo apprezzamento per il *curriculum* professionale del professor Costa, ribadisce tuttavia le riserve testé avanzate dal deputato Misiti sulla nomina in titolo, ma non soltanto per la carica di deputato europeo da questi rivestita, quanto per l'incarico di presidente della Commissione trasporti e turismo del Parlamento europeo dal medesimo ricoperta. Tale circostanza, infatti, oltre ai possibili profili di incompatibilità, non consentirebbe al candidato di dedicarsi a tempo pieno alle

delicate attività connesse al ruolo di presidente dell'Autorità portuale di Venezia.

Angelo COMPAGNON (UdC) dichiara di condividere la relazione introduttiva e la proposta di parere favorevole formulata dal deputato Carra. Evidenzia l'elevato livello delle competenze dimostrate e lo spessore umano che connota la figura del professor Costa; ritiene inoltre non ostativi, ai fini della nomina in titolo, i rilievi critici afferenti alla presunta incompatibilità con la carica di parlamentare europeo che potrebbe sorgere in esito alla nomina dello stesso a presidente dell'Autorità portuale di Venezia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) manifesta riserve e perplessità sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, soprattutto in ragione della carica di presidente della Commissione trasporti e turismo del Parlamento europeo attualmente rivestita dal candidato. Ritiene, al riguardo, che rappresenti un elemento di valutazione non favorevole sia la mancata mancata riconferma del predetto a sindaco di Venezia e sia la sua mancata nomina a presidente dell'Autorità portuale di Genova. Più in generale ritiene che il Governo in carica avrebbe dovuto procedere, d'accordo con tutte le forze del centro-destra, all'individuazione di un'altra candidatura appartenente a questa area politica che, a suo avviso, si sarebbe potuta individuare nel presidente uscente, dottor Zacchello. Preannuncia quindi che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di nomina del professor Costa, in quanto tale scelta rappresenta un vero e proprio « inciucio » con l'opposizione.

Mario TULLO (PD) ricorda che il suo gruppo, a suo tempo, aveva espresso un gradimento per tutti i tre candidati alla nomina di presidente dell'Autorità portuale di Genova, compreso lo stesso professor Costa, che non venne prescelto, ma di cui riconosce l'autorevolezza e la vasta competenza.

Marino ZORZATO (PdL) dichiara di condividere la proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Costa e fa notare che, al di là dell'appartenenza politica del candidato, in tale sede la Commissione è tenuta ad esprimere una specifica valutazione sulle capacità professionali e sullo spessore della persona. E, sotto questo profilo, oltre ad un *curriculum* assolutamente convincente, il professor Costa vanta una perfetta conoscenza della città di Venezia.

Enzo CARRA (PD), nel ribadire il suo apprezzamento per le qualità umane e le competenze del professor Costa, tiene a precisare che la Commissione è tenuta ad esprimere un parere sui profili personali e professionali del candidato e non sulle sue esperienze politiche; per quanto attiene alla carica di deputato europeo, attualmente ricoperta, fa presente che, per quanto gli consta, non sussiste nell'ordinamento nazionale alcuna causa di incompatibilità che possa ostare alla nomina in oggetto.

Mario VALDUCCI (PdL) *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che la votazione sulla proposta di parere si terrà nella seduta di domani, mercoledì 11 giugno, alle ore 14.30. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Proposta di nomina del sig. Santo Castiglione a presidente dell'Autorità portuale di Catania.

Nomina n. 2.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL) *relatore*, riferisce che il 29 marzo 2008 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Catania, signor Santo Castiglione, e che il 13 maggio 2008 ha avuto termine anche il successivo periodo di *prorogatio*. Il 16 maggio 2008 il Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti ha quindi nominato commissario straordinario dell'ente lo stesso Santo Castiglione. Rileva che il titolare del soppresso Ministero dei trasporti, il 14 dicembre 2007, aveva avviato la procedura per il rinnovo della carica, richiedendo le designazioni di competenza al comune, alla provincia e alla camera di commercio di Catania. Nell'ambito della terna indicata dagli enti locali, il Ministro aveva individuato la candidatura del signor Fabio Massimiliano Scaccia, con riferimento alla quale aveva richiesto, con nota del 21 febbraio 2008, l'intesa alla Regione Sicilia. In data 12 marzo 2008 la Regione siciliana aveva tuttavia riscontrato negativamente tale richiesta e quindi, in forza del comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, il Ministro dei trasporti ha invitato la Regione stessa a proporre una propria terna di candidati. Il 3 aprile successivo l'Ente regionale ha fornito i nominativi del signor Santo Castiglione, dell'ingegner Salvatore Santamaria e del signor Angelo Salvatore Sicali. Sulla base delle indicazioni fornite da parte della Regione ed al fine di pervenire alla nomina, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha convenuto sulla conferma a presidente dell'Autorità portuale di Catania del signor Santo Castiglione. Nel ribadire quindi che il signor Santo Castiglione già ricopre, dal marzo 2004, la carica di presidente dell'Autorità portuale di Catania, fa presente che il medesimo, prima di assumere tale incarico, su delega del sindaco di Catania, dal 2000 al 2004, ha fatto parte del comitato portuale ed ha altresì svolto le funzioni di assessore al comune di Catania. Tra le deleghe a tal fine assegnategli vanno peraltro menzionate quelle relative all'ambiente ed ecologia e ai problemi del mare, nell'ambito delle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle spiagge libere, dei *solarium* comunali, della scogliera nella zona « Caito », della scogliera nell'area del faro « Biscari », nonché vari interventi per lo sviluppo delle attività portuali e marittime, compreso il recupero di aree per attività cabotiere. Nello stesso periodo il signor

Castiglione è stato responsabile, sempre per conto del comune di Catania, del « Tavolo blu », riferito a tutti i problemi inerenti le attività portuali, marittime, di pesca e di diporto. Sulla base di tali considerazioni, ritiene condivisibile la conferma del signor Santo Castiglione nell'incarico di presidente dell'Autorità portuale di Catania e formula pertanto un proposta di parere favorevole.

Mario VALDUCCI (PdL) *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, comunica che la votazione sulla proposta di parere si terrà nella seduta di domani, mercoledì 11 giugno, alle ore 14.30. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nei settori dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marcello TAGLIALATELA (PdL) *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame presenta una sola disposizione che si ricollega – sia pure indirettamente – a competenze della Commissione trasporti. In particolare, l'articolo 18 del decreto dispone che il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente

e del patrimonio culturale, a specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, che vengono espressamente indicate. Fra le altre disposizioni, viene citato il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1998, n. 408, Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi. Nel ritenere, ad un maggiore approfondimento, che in realtà la norma debba intendersi riferita al decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, fa presente che il regolamento citato disciplina le modalità di revisione annuale per le seguenti categorie di veicoli: autoveicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a otto; autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva superiore a 3.500 kg; rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3.500 kg; autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, ed autoambulanze. Peraltro, la previsione di tale deroga non appare del tutto congrua sotto il profilo del rapporto costi-benefici. È sulla base di tali considerazioni che propone, infine, che la Commissione esprima, per la parte di propria competenza, un parere favorevole con una osservazione, tesa, appunto, a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di espungere dal citato articolo 18 la predetta deroga in materia di trasporti (*vedi allegato*).

Il sottosegretario MANTOVANI concorda con la proposta di parere del relatore.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), nel condividere la proposta di parere del relatore, si domanda se non sia più opportuno che la Commissione si esprima sul testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti da parte della VIII Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rispondendo alla perplessità testé manifestata dal deputato Misiti, ritiene utile che la

Commissione possa esprimere già nell'odierna seduta il parere di sua competenza, proprio al fine di consentire alla Commissione di merito di valutarne il contenuto nell'ambito della fase emendativa, eventualmente provvedendo ad espungere dal testo la specifica previsione di cui all'articolo 18 del provvedimento. Precisa, tuttavia, che, ove a seguito dell'esame delle proposte emendative, la Commissione di merito dovesse introdurre nuove disposizioni ricadenti nell'ambito di competenza della IX Commissione, quest'ultima procederà senz'altro all'esame del nuovo testo.

Costantino BOFFA (PD), nel condividere il contenuto della relazione introduttiva, evidenzia come, effettivamente, nel provvedimento non risultano profili di particolare rilievo per quanto concerne le competenze della Commissione. Dichiara quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Angelo COMPAGNON (UdC), nell'associarsi alle considerazioni da ultimo svolte dal presidente, dichiara, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), approfittando della presenza del rappresentante del Governo, comunica di aver presentato un atto di sindacato ispettivo relativo al ripristino dei collegamenti marittimi con le isole Eolie, di cui auspica il tempestivo svolgimento da parte della Commissione. Rappresenta altresì l'esigenza che sia adottate ogni opportuna iniziativa in merito, proprio al fine di non compromettere l'avvio della stagione turistica nel suddetto territorio.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

**DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nei settori dei rifiuti
nella regione Campania (C. 1145 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, recante: « Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile » (C. 1145 Governo);

rilevato che il provvedimento, all'articolo 18, introduce una deroga al Regolamento recante norme sulla revisione ge-

nerale periodica dei veicoli a motore, che non appare congrua sotto il profilo dei costi e benefici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'articolo 18 la deroga relativa al Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	96
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 11.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione deve deliberare nella giornata odierna il parere alla VIII Com-

missione. Chiede quindi al relatore, il collega Lazzari, se ha una proposta da formulare ai colleghi.

Luigi LAZZARI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere (*vedi allegato 1*), che peraltro ha un'impostazione piuttosto generale poiché cerca di recepire gran parte degli stimoli e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione. Rileva, a tale proposito, che ritiene l'impostazione « generalista » assunta dal parere quale deroga alla modalità usuale che la Commissione adotta di calibrare il parere espresso sulle sue specifiche competenze. Osserva che tale ultima modalità permette alla Commissione di essere più efficace nei rilievi che formula.

Andrea LULLI (PD), concorda con il collega Lazzari sull'opportunità, come scelta di metodo, di esprimere pareri meglio tarati sulla specificità delle competenze della Commissione. Dichiara quindi

il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta illustrata, anche in relazione al fatto che in essa, quale osservazioni, sono state recepite gran parte delle sollecitazioni e dei rilievi formulati dall'opposizione. Di tale sforzo dà atto al collega Lazzari, che ringrazia.

Nel ribadire il voto favorevole del suo gruppo, desidera però lasciare agli atti alcuni rilievi sul decreto in esame, che peraltro non chiede siano assunti nel parere; anzitutto sottolinea che il limite di 45 giorni posto quale termine per la realizzazione delle discariche pone problemi di carattere non ideologico ma tecnico. Seppure in una situazione di grave emergenza come quella affrontata ritiene che occorrerebbe evitare di costruire discariche che invece di andare a risolvere i problemi finiscano per aggravarli. Inoltre, la deroga prevista ai limiti di scarico del percolato non è limitata in un arco temporale definito, come sarebbe opportuno: è comprensibile, infatti, e a volte anche giusto, prendere misure drastiche per fronteggiare un'emergenza, ma esse devono essere appunto temporalmente definite per non costituire la norma, ma un'eccezione. Infine, esprime tutti i suoi dubbi sull'ipotesi di utilizzare l'esercito per il controllo dell'ordine pubblico.

Conclude ribadendo che il suo gruppo, per senso di responsabilità e apprezzamento del lavoro svolto dal collega Lazzari, voterà a favore della proposta di parere illustrata.

Domenico SCILIPOTI (IdV) nel dichiarare il voto di astensione del proprio gruppo, esprime forti perplessità sul possibile utilizzo dell'esercito per questioni di ordine pubblico. Per quanto riguarda le attività di trattamento e smaltimento del percolato, paventa danni per la salute della popolazione campana derivanti dalla deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge. Ritiene, infine, che il periodo di quarantacinque giorni previsto per la realizzazione dei nuovi siti di smaltimento sia assolutamente insufficiente.

Enzo RAISI (PdL) nel dichiarare voto favorevole del suo gruppo, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Lazzari, che ha recepito nella sua proposta di parere le osservazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento d'urgenza, nonché per i rilievi esposti dal collega Lulli, in larga parte condivisibili. In relazione alle perplessità espresse sui rischi insiti in alcune disposizioni, sottolinea, anche in considerazione dell'autorevole richiamo del Capo dello Stato, la necessità di intervenire drasticamente per risolvere la drammatica situazione dei rifiuti in Campania, situazione che sarà sicuramente aggravata dall'imminente arrivo della stagione estiva, e di fronte alla quale il richiamo ad altri rischi di carattere sanitario appare meno rilevante.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva, tuttavia, che le disposizioni derogatorie recate dal decreto-legge dovrebbero essere meglio definite nel merito e che i relativi termini temporali dovrebbero essere indicati con precisione, proponendo di integrare le osservazioni del parere con un ulteriore punto che recepisca la necessità di una sorta di verifica o di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di carattere derogatorio.

Ritiene, infine, assolutamente non condivisibile la scelta di astensione preannunciata dal deputato Scilipoti, poiché rispetto ad un provvedimento di tale urgenza, o si è contrari o si è a favore, ma pare politicamente insostenibile decidere di non decidere.

Luigi LAZZARI (PdL), *relatore*, si dichiara favorevole all'osservazione formulata dal collega Torazzi e propone di aggiungere al parere una lettera g) del seguente tenore: «g) preveda il Governo una relazione periodica sull'utilizzo delle deroghe previste».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo che peraltro potrà essere approfondito nella prossima settimana. Dà quindi la parola alla collega Polidori per la relazione introduttiva.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare dinamiche che hanno prodotto a livello mondiale crisi alimentari, energetiche e finanziarie e che hanno eroso le strutture economiche e sociali del Paese. Si tratta di interventi mirati al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro al fine di superare la grave situazione di recessione conseguente al crescente impoverimento del ceto medio, alla diffusa disoccupazione femminile al perdurante squilibrio tra nord e sud.

Rileva che una prima serie di misure è rappresentata dall'azzeramento dell'imposta comunale sulla prima casa, senza intaccare le capacità finanziarie dei comuni, dalla detassazione sperimentale delle remunerazioni legate all'incremento di produttività del lavoro e dalla rinegoziazione dei mutui accesi per l'acquisto della prima casa. Il secondo fronte riflette, invece, gli impegni assunti in sede internazionale e si sostanzia nel vincolo del raggiungimento del pareggio di bilancio, con conseguente recupero di risorse per un ammontare stimato tra i 20 e i 30 miliardi di euro nel triennio 2009-2011. Ciò comporterà l'attuazione di un piano triennale di stabilizzazione della finanza pubblica che dovrà essere attuata soprattutto sul piano di riduzione della spesa. In attesa della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno e in funzione dell'attua-

zione del federalismo fiscale, si sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, di addizionali ovvero di maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti da leggi dello Stato.

Entrando nel dettaglio, osserva che il decreto-legge si compone di cinque articoli, oltre a quello che disciplina l'entrata in vigore.

L'articolo 1 (commi 1, 2 e 3) dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l'immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all'abitazione principale. L'esenzione si applica anche, a determinate condizioni, in favore del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; agli immobili delle cooperative edilizie, agli alloggi assegnati dagli IACP ed agli enti di edilizia residenziale pubblica purché adibiti ad abitazione principale. L'esenzione non opera (comma 2) per gli immobili signorili, le ville ed i castelli, ai quali continua ad applicarsi solo la detrazione « ordinaria » di 103,29 euro su base annua. Il comma 4 quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti in 1700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, disponendo il rimborso ai comuni della minore imposta. Modalità e criteri per l'erogazione del rimborso sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e la loro concreta attuazione è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno. Il comma 5 dispone che una quota pari allo 0,8 per mille dei rimborsi sia erogato dal Ministero dell'interno alla Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) per remunerare l'attività da esso svolta in materia di accertamento. Il comma 7 dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi con legge dello Stato. La

norma avrà effetto a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla «definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale». Sono fatti salvi, invece, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 2 introducono, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi. I redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non si considerano ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetto ISEE). La nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico.

Il comma 6 dell'articolo 2 dispone l'ampliamento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Sono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.

L'articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ante-

riormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame possano chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove, invece, si registrarono differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Si tratta, in sostanza, di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.

Ricorda che l'articolo 4 del decreto recava misure relative al prestito di 300 milioni di euro concesso ad Alitalia S.p.a. che sono confluite nel nuovo testo del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e saranno quindi soppresse in sede di conversione.

L'articolo 5 reca (ai commi 2, 5, 6, 7 e 8) una serie composta di norme finalizzate alla copertura finanziaria degli oneri del provvedimento (pari a 2.449 milioni di euro per il 2008, 2.200 circa per il 2009, 1.760 per il 2010 e 1.700 a decorrere dal 2011): anzitutto si provvede attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa (definite in dettaglio in un apposito elenco) nonché delle dotazioni delle Tabelle A, B e C della legge finanziaria 2008 — e in minor misura della finanziaria 2007 — nonché del de-

creto-legge 248/2007 (cosiddetto proroga termini). A fini di copertura finanziaria degli oneri, sono altresì utilizzate le risorse destinate a opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.363,5 milioni di euro), originariamente stanziati per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Va segnalato che la copertura finanziaria, con riferimento all'anno 2010, risulta eccedente rispetto agli oneri derivanti dal provvedimento, di 985 milioni di euro. I commi 3 e 4 recano norme volte alla maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale. In particolare, il comma 3 introduce un nuovo meccanismo che consente di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i programmi a questa appartenenti. La possibilità di rimodulazione trova dei limiti per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Non è invece esclusa la possibilità di rimodulare le spese predeterminate per legge. Inoltre, per le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi, il secondo periodo del comma 3 pone un limite massimo «del 10 per cento delle

risorse stanziati per le finalità previste dalla legge nell'ambito di ciascun programma interessato dalla riduzione». Il comma 4 istituisce un «Fondo per le esigenze gestionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, destinato ad essere utilizzato ai fini del reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

Con i commi da 9 a 13 dell'articolo 5 in esame si provvede ad ulteriori interventi finalizzati al reperimento delle risorse.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone ai colleghi di rinviare il seguito dell'esame in considerazione dell'imminenza dei lavori di Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.05.

ALLEGATO 1

**DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (C. 1145 Governo).****PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione permanente Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure straordinarie per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (C. 1145 Governo);

valutando positivamente nel complesso un intervento di forte impatto, mirato a risolvere la gravissima situazione in atto nella Regione interessata nonché a ripristinare una situazione di legalità sul territorio;

rilevata, e sottolineata, la delicatezza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto, che derogano temporaneamente all'ordinaria disciplina sulla competenza giurisdizionale;

osservata, in via generale, una certa indeterminazione in norme che dovrebbero definire con più chiarezza fattispecie, deroghe e termini;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alle nuove funzioni assegnate dall'articolo 1 al sottosegretario

di Stato e ai capi missione sembrerebbe opportuno chiarire la nuova posizione dei presidenti delle province campane;

b) in relazione all'articolo 2, comma 4, ove viene attribuita ai siti, alle aree e agli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti la qualifica di « aree di interesse strategico nazionale », andrebbe meglio esplicitato che tale attribuzione riguarda solo i siti presenti nella regione Campania;

c) analogamente, in relazione all'articolo 9, comma 5, andrebbe meglio chiarito che la procedura derogatoria prevista per la VIA relativa alla apertura delle discariche riguarda solo i 10 siti di cui al medesimo articolo, comma 1;

d) valuti la Commissione la possibilità di prevedere misure più efficaci finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata;

e) con riferimento all'articolo 14, che sottrae al preventivo controllo di legittimità della Corte dei Conti una serie di una serie di atti, andrebbe chiarito l'ambito di applicazione della norma;

f) in relazione all'articolo 18 andrebbero meglio individuate le disposizioni cui il sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare.

ALLEGATO 2

**DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (C. 1145 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione permanente Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure straordinarie per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (C. 1145 Governo);

valutando positivamente nel complesso un intervento di forte impatto, mirato a risolvere la gravissima situazione in atto nella Regione interessata nonché a ripristinare una situazione di legalità sul territorio;

rilevata, e sottolineata, la delicatezza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto, che derogano temporaneamente all'ordinaria disciplina sulla competenza giurisdizionale;

osservata, in via generale, una certa indeterminazione in norme che dovrebbero definire con più chiarezza fattispecie, deroghe e termini;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alle nuove funzioni assegnate dall'articolo 1 al sottosegretario di Stato e ai capi missione sembrerebbe opportuno chiarire la nuova posizione dei presidenti delle province campane;

b) in relazione all'articolo 2, comma 4, ove viene attribuita ai siti, alle aree e agli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti la qualifica di «aree di interesse strategico nazionale», andrebbe meglio esplicitato che tale attribuzione riguarda solo i siti presenti nella regione Campania;

c) analogamente, in relazione all'articolo 9, comma 5, andrebbe meglio chiarito che la procedura derogatoria prevista per la VIA relativa alla apertura delle discariche riguarda solo i 10 siti di cui al medesimo articolo, comma 1;

d) valuti la Commissione la possibilità di prevedere misure più efficaci finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata;

e) con riferimento all'articolo 14, che sottrae al preventivo controllo di legittimità della Corte dei Conti una serie di una serie di atti, andrebbe chiarito l'ambito di applicazione della norma;

f) in relazione all'articolo 18 andrebbero meglio individuate le disposizioni cui il sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare;

g) preveda il Governo una relazione periodica sull'utilizzo delle deroghe previste.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI	98
Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi sulle linee programmatiche del dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	98
AVVERTENZA	98

AUDIZIONI

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 10.15.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi sulle linee programmatiche del dicastero, per le parti di competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maurizio SACCONI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cesare DAMIANO

(PD), Sestino GIACOMONI (PdL), Luigi BOBBA (PD) e Teresa BELLANOVA (PD).

Stefano SAGLIA, *presidente*, essendovi altri iscritti a parlare, concorde il ministro, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

C. 1145 Governo.

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore della pesca.

Audizione delle associazioni nazionali della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop pesca 99

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 90 del 2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 99

Decreto-legge n. 93 del 2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito esame e rinvio*) 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

AVVERTENZA 102

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 giugno 2008.

Sulla situazione e sui problemi del settore della pesca.

Audizione delle associazioni nazionali della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche

agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge n. 90 del 2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 5 giugno 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 5 giugno il relatore, onorevole Biava, ha svolto la relazione

introduttiva, proponendo l'espressione di un parere favorevole. Sono poi intervenuti in sede di discussione i deputati Mario Pepe, Zucchi e Beccalossi. Fa presente poi che sostituirà per la seduta odierna il relatore, impossibilitato a partecipare.

Mario PEPE (PD), preannunciata la propria astensione nella votazione della proposta di parere, in considerazione della gravità e dell'urgenza di provvedere in merito alla situazione dei rifiuti in Campania, ribadisce la necessità, già espressa in precedenza, di valorizzare gli aspetti riconducibili all'agricoltura. Conseguentemente, invita a prevedere una integrazione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, prevista all'articolo 7, con esperti in materia agricola e ad introdurre, con riferimento all'articolo 9, comma 7, misure specifiche a favore dei proprietari di fondi sui quali o intorno ai quali insistono i siti di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO auspica che il provvedimento incontri il maggiore consenso possibile e rammenta come esso ponga fine ad una lunga gestione commissariale, con l'istituzione dell'unica figura del Sottosegretario.

Ritiene inoltre che le considerazioni svolte dall'onorevole Pepe potrebbero essere oggetto di altri interventi della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva la necessità di procedere di comune intesa con la Commissione Ambiente in merito alle ragionevoli sollecitazioni svolte dell'onorevole Pepe.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Decreto-legge n. 93 del 2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 5 giugno 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 5 giugno il relatore, onorevole Beccalossi, ha svolto la relazione introduttiva, proponendo di esprimere parere favorevole e svolgendo alcune osservazioni.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ritiene di poter rassicurare la Commissione rispetto alle preoccupazioni espresse nella precedente seduta. Infatti, sarà possibile rinvenire successivamente i fondi, anche della Presidenza del Consiglio dei ministri, per soddisfare alcune esigenze, tra le quali quella riferita ai danni da peronospora e alle mucillagini. Rammenta altresì che alcuni degli stanziamenti sui quali il decreto-legge in esame è intervenuto erano sovrabbondanti. La Commissione avrà modo di dare indicazioni in materia al Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, considerato il tempo a disposizione, invita a valutare la possibilità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Luciano Mario SARDELLI (Misto-MpA), pur manifestando soddisfazione per la disponibilità manifestata dal Governo, critica la sottrazione dei fondi già stanziati per alcuni interventi nel Mezzogiorno, come quelli per la peronospora, in quanto esempio di non corretta amministrazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) è favorevole a rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, ritiene che vi siano le condizioni perché la Commissione esprima il parere nella seduta odierna.

Nel merito, la necessità di redistribuire risorse può presentarsi e naturalmente genera difficoltà, mentre tutto è più facile quando si tratta di erogare risorse aggiuntive. Si rende conto che il taglio più sensibile ha riguardato gli stanziamenti per i danni subiti dalle aziende vitivinicole siciliane a causa della peronospora. Per questi motivi, sin dalla scorsa seduta, ha proposto di integrare il parere favorevole con un'osservazione volta a segnalare la necessità di recuperare risorse per quella finalità. Nello stesso senso, invita il Governo a non far venir meno la sua attenzione su tale questione, nel corso dell'esercizio finanziario.

Antonio CUOMO (PD) ritiene opportuno un aggiornamento dei lavori, per meglio approfondire le questioni emerse. Manifesta infatti l'intenzione di modificare la propria intenzione di astenersi, dopo aver ascoltato le critiche del rappresentante del MPA, facente parte della maggioranza, che ha segnalato una seria penalizzazione del Mezzogiorno.

Luciano AGOSTINI (PD) chiede di conoscere la valutazione del Governo in merito alle affermazioni secondo le quali i danni da peronospora sarebbero stati sovrastimati.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, fa presente che, in qualità di assessore della regione Lombardia, ha avuto modo di acquisire personalmente la valutazione dell'allora ministro De Castro circa la sovrastima dei danni relativi alla peronospora. A quel tempo, infatti, aveva chiesto al Governo di stanziare una parte dei fondi necessari per far fronte ai danni indiretti della malattia vescicolare suina, a fronte di danni agli allevamenti di ben maggiore entità.

Giuseppina SERVODIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente è uso in Commissione che il relatore intervenga all'inizio e al termine della discus-

sione, per formulare una proposta conclusiva, e non tra un intervento e l'altro. Chiede quindi al Presidente di assicurare maggiore ordine dei lavori.

Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl) manifesta apprezzamento per la proposta del Presidente di aggiornare i lavori sul decreto-legge in esame, al fine di consentire a tutti di approfondirne il contenuto.

Manifesta parimenti apprezzamento per l'impulso dato dal relatore, che si preoccupa di conferire efficienza ai lavori della Commissione Agricoltura, in un quadro di sereno confronto parlamentare, evitando contrapposizioni.

Sono altresì comprensibili le preoccupazioni emerse dal dibattito, considerata la necessità di superare il divario infrastrutturale di alcune aree del Paese. Auspica infine che si possa concretizzare un recupero di risorse in un'ottica generale di difesa degli interessi del Nord, del Centro e del Sud del Paese e di visione solidale delle esigenze dei territori.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di passare agli altri punti all'ordine del giorno, demandando all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione dell'ulteriore prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda con la proposta di rinvio, invitando a non insistere per la votazione del parere nella giornata odierna.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) rassicura sulle intenzioni della maggioranza, che non intende approvare a tutti i costi la proposta di parere oggi, ma semplicemente andare avanti con i lavori su un provvedimento sufficientemente esaminato, sul quale peraltro, a nome della Lega Nord Padania, esprime parere favorevole.

Segnala infine l'esigenza di meglio organizzare i lavori dell'Assemblea e della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che è compito del presidente cercare di utilizzare al meglio il tempo disponibile, portando la Commissione ad esprimersi, nel rispetto delle diverse posizioni delle parti politiche.

Giovanni DIMA (PdL) condivide la finalità di rendere produttivi i lavori della Commissione, che ha ispirato gli interventi di alcuni colleghi della maggioranza. Ciò richiede tuttavia di coordinare meglio i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-00045 Cenni ed altri: Iniziative in merito al preannunciato blocco delle importazioni da parte degli USA del vino Brunello di Montalcino.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XV Circoscrizione Lazio 1	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	20
--	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
---	----

SEDE REFERENTE:

D.L. 95/2008: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	29
--	----

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli e C. 924 Pollastrini (<i>Esame e rinvio</i>)	31
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	39
---	----

DL 90/2008: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. C.1145 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	40
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il settore dell'istruzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	42
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione consegnata dal Governo</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	60
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del Governo riferiti agli articoli del decreto-legge e relativi subemendamenti</i>)	82

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del prof. Paolo Costa a presidente dell'Autorità portuale di Venezia. Nomina n. 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	85
Proposta di nomina del sig. Santo Castiglione a presidente dell'Autorità portuale di Catania. Nomina n. 2 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nei settori dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
Sui lavori della Commissione	89

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	96
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI	98
Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi sulle linee programmatiche del dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	98
AVVERTENZA	98

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore della pesca.	
Audizione delle associazioni nazionali della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoop pesca, Federpesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop pesca	99

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 90 del 2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
--	----

Decreto-legge n. 93 del 2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
AVVERTENZA	102

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,22



16SMC0000140